

Alma Poloni (Busto Arsizio VA, 1975) è dottore di ricerca in storia d'Europa nel Medioevo e svolge la sua attività scientifica presso il Dipartimento di storia dell'Università di Pisa. È autrice di due libri, *Trasformazioni della società e mutamenti delle forme politiche in un Comune italiano: il Popolo a Pisa (1220-1330)*, Pisa, Edizioni ETS, 2004, e *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, in corso di stampa per la casa editrice Bruno Mondadori, e di vari saggi sulla vita economica, sociale e politica delle città toscane nel basso Medioevo.

Alma Poloni

## «ISTA FAMILIA DE FINE AUDACISSIMA PRESUMPTUOSA ET LITIGIOSA AC RIXOSA».

La lite tra la comunità di Onore e i da Fino nella Val Seriana superiore degli anni '60 del Quattrocento.

Publicato da



Comune di Fino del Monte

in collaborazione con



Comune di Onore

con il patrocinio



Provincia di Bergamo



Unione dei Comuni



**Alma Poloni**

**«ISTA FAMILIA DE FINE  
AUDACISSIMA PRESUMPTUOSA  
ET LITIGIOSA AC RIXOSA».**

**La lite tra la comunità di Onore e i da Fino  
nella Val Seriana superiore degli anni '60  
del Quattrocento.**



Albaredo

Di Dordona

Dilartan

Di S. Buza

Fapol

Gräbrembe

Chignol

De cloe

Albaredo

Valle

Abcug

Ronco

uran

Di prati

Maffaria

Capril

Val morefca

Redolta

Aibranci

Redol

Tareto

Val dell'omo

La gardada

Chiorno

ant

Lafötana

Lizola

Trabulchel

Be

Piazza

Retino

Suicorni

Tondra

Forti

igida

Pimol

Suauer

Re

ifer

La cola

Piazzon

Ronco

Ralca

Mancgro

Carigari

Cug

Fondacrev

Re

Saluade

Airz

Vachira

Valmigne

Bozogna

La cofa

Co della valle

Fogar

Gruma

Iscaaluit

Jaguerra

Lapicuc

Paripoda

Mofa

Auc

Botto

alpalus Bröbilla

Hael

Cornamera

Paripoda

Mancioni

Cafa nera

For

La pranca

Pramali

Torenara

Dolfeia

Salerin

Villa

Bigras

Colta

Grumel

Valpiana

Boar

Pier

Cantoldo

Ronca

Orzo

Indronch

Salmezza

Pare

Bara

S. Giovanni

Piaz cal

Banco

Serinalea

Coren

Campobing

Cornoleda

S. Croce

S. Buz

Samaluulina

Coren

La Trinita

La cofa

Piaz

Bigofa

Serinalta

Lambio

Colza

Bara

Pazzacante

Farola

La cofa

Colza

Colza



De Barbelin

De Gleno

De Bondion

Planeza

Timeno

Nona

Villa

Mazo

Chilpe

P. de Aiffendola

Grumel

Interra

Lizola

Bendonion

Corna Presolana

Coler

Polza

Zon

Dez

Borun

Nonciata

Polfo

Paline

Mafu

Derbin

Corzone

Rus

Cezada

Terza

Monte

Angel

Rogno

Corna

Darf

Pelalegon

Brat

Ronzenigo

C. France

Flacanigo

Botpur

Laneg

Piano

Suneg

Castion

Fin

Dorgo

Brenigo

Corgo

Giancico

Frame

Seniga

Pifogni

Lonor

Songauetz

Gaudenz

Cocci

Cerei

Sone

Saddo

Mond

Pelazze

Li

*Transpadana Venetorum Ditio (particolare)*

*Questo libro è dedicato a un autentico discendente dei da Fino:  
mio padre.*



# INDICE

PREFAZIONE di Andrea Gamberini	8
INTRODUZIONE	12
ABBREVIAZIONI	19
I. IL QUADRO GIURIDICO FORMALE E IL NODO DEL CONTENDERE	20
1. Il sistema fiscale veneziano: le imposte dirette	20
2. Il sistema fiscale veneziano: le imposte indirette	26
3. I cittadini fuori dalla città	30
4. I cittadini da Fino	32
5. Il nodo del contendere	38
II. GLI EQUILIBRI LOCALI E LA LORO ROTTURA	48
1. Gli equilibri locali nelle parole dei testimoni del 1465	48
2. Le regole informali della convivenza tra i da Fino e i «vicini» di Onore	52
3. La lite: lo svolgimento	59
4. La lite: le logiche	68
III. LE RAGIONI DEL CONFLITTO. LE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE DELLA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO	76
1. Il contesto economico della seconda metà del Quattrocento	76
2. I da Fino e la crescita demografica	79
3. I da Fino e la ripresa dei commerci	84
4. I da Fino, i «vicini» di Onore e i beni comunali	90
IV. UN'INTERPRETAZIONE GENERALE. PROGETTI DI CONVIVENZA IN CONTRASTO	99
1. La comunità aperta: le valli tra Tre e Quattrocento	99
2. La comunità chiusa: Onore nella seconda metà del Quattrocento	102
3. Un progetto diverso: i da Fino nella seconda metà del Quattrocento	110
4. I da Fino, i loro amici, i loro nemici	120
CONCLUSIONI: COME È ANDATA A FINIRE	131
APPENDICE: DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL REGISTRO	141
BIBLIOGRAFIA DELLE OPERE CITATE	148

## PREFAZIONE

Un piccolo dossier documentario raccolto da un anonimo notaio nella seconda metà del Quattrocento - probabilmente allo scopo di sostenere le ragioni del comune di Onore durante una vertenza con la parentela dei da Fino - ha permesso ad Alma Poloni di aprire uno squarcio su quello che solo in apparenza è un microcosmo di vita politica e sociale. In realtà, proprio l'andamento della lite, capace di intersecare tutti i diversi piani su cui gli attori potevano condurre il contenzioso giudiziario (quello locale, quello di valle, quello cittadino, quello delle magistrature centrali e periferiche della Serenissima) consente all'Autrice di portare un contributo importante alla conoscenza della costituzione materiale dello "Stado de Terraferma" veneziano, dei suoi assetti di potere, perfino delle diverse culture politiche che vi si fronteggiavano.

Attraverso una serie di sequenze dal campo sempre più ristretto - dapprima il più ampio contesto politico e istituzionale della Terraferma veneziana alla fine del medioevo, poi i criteri seguiti dalla Serenissima per suddividere i carichi fiscali fra le diverse terre del dominio, quindi le modalità di ripartizione adottate dalle valli bergamasche, da ultimo le vicende della parentela dei da Fino - il lettore viene progressivamente calato nella vita di una piccola comunità della Val Seriana, ripetutamente percorsa fra gli anni Trenta e Sessanta del Quattrocento da forti tensioni sociali.

Che cosa interrompe la pacifica convivenza degli abitanti del comune di Onore con la parentela dei da Fino, da tempo immemorabile radicata *in loco* ma orgogliosamente estranea alla comunità in virtù di un antico privilegio di cittadinanza? La ricerca delle cause induce l'Autrice ad un'analisi sottile, che se per un verso valorizza le ragioni - essenzialmente fiscali - immediatamente suggerite dalla fonte, per un altro non ne rimane prigioniera, ma esplora con successo anche altre ipotesi, che investono più direttamente la costruzione degli spazi comunitari, delle gerarchie sociali e dei progetti concorrenti messi in campo dai diversi attori coinvolti.

Quello scoperto dalla vertenza per il pagamento dei dazi in seno alla comunità di Onore si configura infatti come una sorta di vaso di Pandora, dal quale emerge un ben più profondo motivo di dissidio, alimentato da due opposte concezioni della convivenza politica. Da un lato erano dunque le spinte in senso comunitario che attraversavano la Montagna lombarda del Quattrocento e che indussero anche i *vicini* di Onore a circoscrivere più rigidamente i

propri confini spaziali e sociali (con inclusioni e esclusioni); dall'altro era, invece, il progetto dei da Fino, volto ad una sempre più chiara definizione del proprio spazio politico come ambito sociale della parentela e non come spazio territoriale: di qui, allora, lo sforzo per cementare l'unione e l'identità di tutti gli agnati da Fino (attraverso l'istituzione di un consorzio assistenziale di cui essi soli erano, ad un tempo, membri e beneficiari), ma di qui anche i loro maneggi per farsi accreditare da Venezia come corpo sociale privilegiato (e dunque riconosciuto) all'interno dello stato.

Pur nel breve arco cronologico coperto dalla lite, affiorano insomma nodi e questioni che fanno della vicenda un ambito particolarmente favorevole per osservare e ricostruire aspetti cruciali del dibattito politico nelle periferie dello stato veneziano: aspetti che l'analisi dell'Autrice non solo restituisce in modo vivido, ma soprattutto riesce a contestualizzare con efficacia.

A buon diritto, dunque, il volume si inserisce come voce autorevole e originale in un più ampio dibattito, quello sulle comunità dello stato veneziano, che negli ultimi decenni è apparso indubbiamente vivace, caratterizzato da alcune importanti sintesi e un ricco mosaico di ricerche.


E, tuttavia, lo stile piano dell'Autrice, la sua penna leggera, contribuiranno certo a rendere questo volume accessibile anche a quel vasto pubblico di non specialisti che pure mostra un grande interesse per la storia.

Non si può dunque non salutare con favore la decisione dell'amministrazione comunale di Fino del Monte che in un periodo non facile per la ricerca - non soltanto quella storica - ha promosso e sostenuto il lavoro di una giovane e brillante studiosa, capace di muoversi tra i secoli bassi del medioevo con la stessa consapevolezza e maturità di cui ha più volte dato prova nei suoi studi comunalistici.

*Andrea Gamberini*  
*Università degli Studi di Milano*



*Fino del Monte inizio 1900*



ONORE *inizio 1900*

## INTRODUZIONE

Quella raccontata in questo libro è la storia di una controversia giudiziaria, ma è anche, indirettamente, la storia di un uomo, più precisamente di un notaio, o forse addirittura di un esperto di diritto. Egli visse nella seconda metà del Quattrocento nella Val Seriana superiore, probabilmente nel Comune di Onore. Questo notaio, del quale purtroppo non conosciamo neppure il nome, decise di mettere insieme tutti gli atti e i documenti relativi a una lite che negli anni '60 di quel secolo aveva opposto la comunità di Onore alla parentela dei da Fino, che, come vedremo, viveva in gran parte sul territorio di Onore. È bene specificare subito, infatti, che la località di Fino non era allora un Comune a sé stante, ma era una contrada del Comune di Onore.

Il compito che l'anonimo notaio si era assunto non era affatto agevole. Gli atti in questione erano stati emanati da diverse autorità dello Stato di Venezia: dal Vicario della Val Seriana superiore, dal Podestà e dal Capitano di Bergamo, dai diversi Consigli veneziani, dalle magistrature d'appello della capitale, in particolare dagli Avogadori del Comune e dagli Auditori nuovi. I documenti erano quindi dispersi per le cancellerie dei diversi uffici, tra Clusone, sede del Vicario di valle, Bergamo e Venezia. Il Comune di Onore possedeva certamente le copie di alcune di queste scritture, ma il nostro notaio voleva preparare un dossier completo, affinché in futuro il Comune fosse sempre pronto a rispondere a ogni eventuale contestazione, e fosse in grado di esibire prontamente le carte che attestavano le sue ragioni.

Il grande impegno dedicato dall'anonimo professionista a quella che, evidentemente, considerava una vera e propria missione, è stato in un certo senso ricompensato. Il risultato del suo faticoso lavoro, infatti, è giunto fino a noi. Il registro nel quale egli ha raccolto i documenti relativi alla lite è stato conservato per secoli nell'archivio del Comune di Onore, pronto per essere rispolverato all'occorrenza. Oggi esso si trova nell'Archivio storico del Comune di Songavazzo. Nei secoli del medioevo e dell'età moderna Songavazzo era una contrada del Comune di Onore. Solo alla fine del Settecento la località avviò le pratiche per costituirsi in Comune autonomo. Oltre ai boschi e agli altri beni comunali, Onore e Songavazzo si spartirono a quanto sembra anche l'archivio, perché in effetti si trattava della memoria storica di entrambe le contrade. Songavazzo conserva ancora oggi materiale di grande interesse; il manoscritto di cui ci occuperemo, databile appunto alla seconda metà del

Quattrocento, è il pezzo più antico.

Il registro (descritto nell'Appendice alla fine del volume) è composto da 140 carte, e vi sono stati copiati 80 atti diversi. La maggior parte dei documenti è stata trascritta da una mano ben riconoscibile, che dovrebbe essere quella del nostro notaio. Si distinguono tuttavia almeno altre tre mani, che hanno copiato un numero inferiore di scritture, alcune delle quali sono sottoscritte, e consentono dunque di identificarne gli estensori. Si tratta di Bartolomeo *de Zanchis*, notaio del Vicario della Val Seriana superiore, Iacobo *de Azonibus*, notaio dell'ufficio degli Auditori nuovi di Venezia, e del notaio del Podestà di Bergamo, il cui nome non si legge bene perché le poche carte che portano la sua sottoscrizione sono molto danneggiate nella parte inferiore.

Un'analisi un po' più approfondita del registro ci consente di capire quale metodo di lavoro seguì lo sconosciuto notaio di Onore. Egli in effetti portò avanti una vera e propria ricerca d'archivio, non tanto diversa da quelle che conducono gli storici di oggi per ricostruire le vicende del passato. Si recò personalmente non solo a Clusone e a Bergamo, ma anche a Venezia, presso le cancellerie degli uffici che in tempi diversi si erano occupati della disputa tra Onore e i da Fino. Il nostro professionista aveva forse preso parte personalmente alla controversia giudiziaria, e aveva a quanto pare un'idea abbastanza precisa di quali atti cercare. Ma non si accontentò di raccogliere tutte le carte che riguardassero, anche solo marginalmente, la lite in questione. Decise invece di fare un'indagine più approfondita, scavando negli archivi alla ricerca di tutte le sentenze, le deliberazioni, i pronunciamenti di qualsiasi autorità dello Stato veneziano che, pur non riguardando direttamente la vicenda che gli interessava, potevano però in qualche modo costituire una pezza d'appoggio di cui il Comune di Onore avrebbe potuto servirsi per difendere le sue ragioni. Questo spiega perché nel registro troviamo anche scritture relative sempre al territorio bergamasco, ma del tutto estranee alla controversia, e persino scritture relative ad altre aree dello Stato, per esempio alla città di Padova.

In questa sua faticosa ricerca l'anonimo notaio si fece aiutare dai responsabili delle cancellerie che visitò, proprio come oggi chi deve fare un'indagine d'archivio si rivolge prima di tutto agli archivisti e agli altri addetti della struttura, che hanno una conoscenza dettagliata dei fondi documentari lì custoditi. I colleghi interpellati dal notaio di Onore anzi, come si è detto, trascrissero personalmente alcuni degli atti rinvenuti per lui, probabilmente su fascicoli che egli stesso forniva loro, e che in un secondo momento rilegò nel proprio registro. Una traccia dell'accurato lavoro di ricerca e di scavo è rimasta

in un'annotazione riportata nella c. 33. Si tratta di un'indicazione che il notaio del Podestà di Bergamo scrisse in latino per il suo collega di Onore: «Le lettere che avete ordinato di registrare sono registrate nel «notatorio» XVIII, alle ultime carte, una dopo l'altra». Il nostro notaio aggiunse: «Si tratta delle lettere ducali sui beni comunali emanate in favore del Comune di Onore contro quelli da Fino». Evidentemente egli ritenne poi che questi documenti, relativi a un'altra questione aperta tra i da Fino e il Comune di Onore, non fossero pertinenti alla sua indagine, perché rinunciò ad andarli a cercare, e infatti non compaiono nel registro.

Questo modo di lavorare chiarisce perché alcuni atti sono presenti nel registro in più copie. Per fare solo un esempio, una lettera dei Rettori di Bergamo - cioè del Podestà e del Capitano - al Vicario della Val Seriana superiore, datata 3 gennaio 1466, si trova nel dossier in ben tre trascrizioni, una di mano del nostro notaio di Onore, una del notaio del Podestà di Bergamo e una del notaio del Vicario di valle (cc. 21, 29 e 44). La cosa del resto non è difficile da spiegare. Dal momento che la scrittura faceva parte della corrispondenza tra i Rettori di Bergamo e il Vicario, è plausibile che una copia fosse conservata all'interno dell'archivio dei Rettori stessi, affidato appunto al notaio del Podestà, e un'altra copia all'interno dell'archivio del Vicario. Il nostro anonimo notaio, nel corso delle sue ricerche, avrà trovato l'atto in uno di questi archivi, e l'avrà diligentemente trascritto. Egli però, come si è detto, integrò le sue indagini personali chiedendo la collaborazione degli addetti alle diverse cancellerie. Di fronte alla richiesta di trascrivere tutti gli atti relativi alla lite tra Onore e i da Fino contenuti nell'archivio a lui affidato, il notaio del Podestà avrà giustamente ritenuto che questa lettera fosse degna di interesse, e dovesse essere copiata. Lo stesso però sembra aver fatto anche il notaio del Vicario, mandato dal collega di Onore a spulciare nell'archivio del quale era responsabile; da qui le tre copie. I casi come questo sono piuttosto numerosi nel registro.

Il nostro sconosciuto notaio-ricercatore, però, non si limitò a raccogliere e trascrivere - o far trascrivere - tutte le carte che gli sembravano importanti, ma dedicò a questo materiale un attento studio e una profonda riflessione. Molti atti sono corredati da commenti e chiose, vere e proprie indicazioni che egli lasciava ai posteri, perché potessero difendere le ragioni del Comune di Onore nel modo più brillante e convincente possibile. Dalla lettura di queste osservazioni emerge una personalità davvero interessante. Il protagonista della nostra storia è certamente un uomo colto, che scrive soltanto in latino, e in un latino corretto e piuttosto sciolto. Sembra inoltre utilizzare con grande fa-

miliarità il linguaggio del diritto, avere una conoscenza approfondita del funzionamento della macchina statale veneziana e del ruolo e delle competenze delle diverse magistrature e dei diversi ufficiali, ed essere in grado di formulare argomenti giuridici sempre pertinenti. Ecco perché l'identità di semplice notaio, che gli abbiamo cucito addosso un po' a forza, forse gli sta stretta. È possibile che si trattasse invece di un giudice, o di un esperto di diritto. Certo siamo soltanto nel regno delle ipotesi, ma resta un'eventualità da prendere in considerazione.

È verosimile che la ricerca fosse stata commissionata al nostro professionista dal Comune di Onore, che si era probabilmente accollato le spese dei trasferimenti a Clusone, Bergamo e Venezia. In questo caso, il committente dovrà certo essere rimasto soddisfatto di un lavoro tanto completo. Ma da questo dossier emergono un impegno e una passione che sembrano dettati da una vera partecipazione, e non da semplice dedizione professionale. Ecco perché ho ipotizzato che il notaio appartenesse alla comunità di Onore, e fosse perciò personalmente coinvolto in tutta la faccenda. Può anche darsi, però, che egli fosse originario di qualche altra località della Val Seriana superiore, e che si fosse appassionato alla vicenda per l'oggettivo interesse di essa, o magari mosso dall'indignazione per il comportamento dei da Fino, nei cui confronti, leggendo i suoi commenti, egli mostra davvero una cattiva considerazione.

In ogni caso, sembra evidente che la questione fosse in grado di riscaldare gli animi. L'intera operazione di raccolta dei documenti deve essere stata molto costosa. C'erano prima di tutto le spese per i viaggi e i soggiorni del nostro anonimo professionista nelle sedi delle cancellerie. In più, i responsabili degli archivi si fecero certamente pagare per la ricerca e la trascrizione delle carte. Bisogna considerare che il Comune di Onore era appena uscito da una controversia giudiziaria, quella appunto che l'aveva opposto alla parentela dei da Fino, che era durata diversi anni e aveva comportato esborsi enormi. Cosa lo spingeva a impegnare altre risorse in una questione che in fondo, quando furono raccolti i documenti, si era probabilmente già conclusa? È chiaro che la vicenda aveva avuto per la comunità di Onore, e probabilmente per l'anonimo notaio - o giurista - che accettò di svolgere il lavoro, un'importanza del tutto particolare, e che la comunità avvertiva il bisogno di mantenere viva la memoria degli avvenimenti, ma anche di avere sempre a disposizione tutti gli atti necessari per affrontare i da Fino qualora essi decidessero di tornare all'attacco.

Le pagine che seguono cercheranno appunto di ricostruire la complicata

- ma a suo modo avvincente - storia della lite tra Onore e i da Fino. Per ora è sufficiente anticipare che l'oggetto della lite erano i dazi, cioè le imposte indirette che si pagavano sugli scambi commerciali e sulle compravendite, all'ingrosso o al dettaglio, di qualsiasi bene. I da Fino erano nella seconda metà del Quattrocento una casata sul viale del tramonto, ma avevano alle spalle un passato di una certa grandezza, che aveva lasciato loro in eredità, tra l'altro, il diritto di cittadinanza. Gli uomini della parentela insomma, pur allontanandosi raramente dalla Val Seriana superiore, erano a tutti gli effetti cittadini di Bergamo. Il vocabolario dell'epoca aveva un'espressione precisa per indicare questa categoria di cittadini: erano i *cives extra civitatem*, i «cittadini fuori dalla città». Tale condizione, che nel XV secolo manteneva ancora un certo prestigio, dava ai da Fino tutta una serie di privilegi ed esenzioni fiscali, che essi come vedremo cercavano di estendere, piuttosto impropriamente, anche alla materia dei dazi.

Dietro la questione dei dazi c'erano però questioni molto più complesse. Vivevano insieme su uno stesso territorio, quello appunto del Comune di Onore, due gruppi che godevano di un diverso *status* giuridico, che erano sottoposti a un diverso regime fiscale, che avevano idee molto diverse su quali dovessero essere le regole della convivenza: da una parte i «vicini» - così le fonti dell'epoca indicavano i membri delle comunità - di Onore, dall'altra i da Fino. La situazione non poteva che sollevare una quantità di problemi, e dar luogo a un'infinità di scaramucce, dispetti, tensioni o veri e propri conflitti.

Il nostro racconto comincerà con uno sguardo dall'alto, che tenterà di ricostruire qual era il contesto giuridico della controversia, cioè com'era articolato il sistema fiscale dello Stato di Venezia - visto che, come si è detto, il nodo del contendere erano proprio le tasse, in particolare quelle indirette -, e quali erano le leggi dello Stato che regolavano la questione dei cittadini «fuori dalla città». Il cap. I ci farà quindi strada in un mondo politico che funzionava in modo piuttosto diverso da uno Stato contemporaneo. Nei capitoli successivi ridurremo sempre più l'inquadratura, per avere una visione via via più ravvicinata della vicenda che ci interessa, la lite certamente, ma più in generale i rapporti tra i da Fino e i «vicini» di Onore. Si verificherà però, come vedremo, uno strano effetto ottico. Più guarderemo le cose da vicino più la visione, invece di farsi nitida e precisa, diventerà mossa e disturbata. Quando infatti si passa da una trattazione generale al tentativo di capire come funzionavano davvero i rapporti umani in un contesto locale pure ristretto, come quello di Onore e della Val Seriana superiore, tutto diventa più complicato e me-

no lineare, l'apparente nettezza delle leggi si stempera e si perde in un'infinità di eccezioni, di deroghe, di accordi sottobanco, di intese informali, di patti sempre traditi e sempre riformulati. La sfida del resto è proprio questa: provare ad analizzare molto da vicino un piccolo frammento di realtà storica per ritrovare in essa gli interessi, le passioni, gli odi e le ambizioni dei suoi protagonisti.

Questa è senza dubbio una piccola storia. Ma gli storici più brillanti ci hanno insegnato che non esistono storie piccole. Anche il luogo più sperduto e marginale, il piccolo villaggio lontano dalle grandi capitali dove avvengono i grandi eventi, è un laboratorio di ricerca interessantissimo, nel quale si incontrano e si scontrano, si concentrano e precipitano le grandi trasformazioni economiche, politiche e sociali della Storia con la s maiuscola<sup>1</sup>.

Per rendere la lettura più scorrevole, i documenti in latino sono stati tradotti. La traduzione, salvo diversa indicazione, è mia. Il testo in latino è comunque riportato in nota.

Desidero ringraziare il Comune di Fino del Monte e il Comune di Onore per il sostegno finanziario, e in particolare il Sindaco di Fino Marco Oprandi, senza il cui stimolo e incoraggiamento non avrei mai intrapreso una ricerca che invece si è rivelata, oltre che di grande interesse, in alcuni momenti davvero divertente. Ringrazio anche il personale del Comune di Songavazzo per la gentilezza e l'estrema disponibilità che hanno facilitato al massimo la consultazione e la riproduzione del registro al centro di questo studio. Un ringraziamento speciale, come sempre, a Giovanni, lettore attento e acuto e compagno paziente.

---

<sup>1</sup> *Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di J. REVEL, Roma 2006. Un esempio molto bello di questo modo di accostarsi alla storia è G. LEVI, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Torino 1985. Si veda anche O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.



*Fino del Monte*

## ABBREVIAZIONI

ACBg: Archivio della Curia vescovile di Bergamo, Archivio Capitolare

ASBg: Archivio di Stato di Bergamo

AVBg: Archivio della Curia vescovile di Bergamo

BCBg: Biblioteca Civica «Angelo Mai» di Bergamo

R: Archivio storico del Comune di Songavazzo, busta 2, fascicolo 1. Si tratta del registro riguardante la lite tra i da Fino e i «vicini» di Onore. L'abbreviazione R è seguita direttamente dal numero della carta. La numerazione originale non si è conservata. Le carte sono state perciò numerate in ordine progressivo come si incontrano nel registro (cfr. APPENDICE).

# I. IL QUADRO GIURIDICO FORMALE E IL NODO DEL CONTENDERE

## 1. *Il sistema fiscale veneziano: le imposte dirette*

La vicenda che narriamo in queste pagine si svolse in Val Seriana superiore, una delle tre circoscrizioni - le altre erano la Val Seriana inferiore e la Val Gandino - nelle quali la valle del Serio era divisa nella seconda metà del Quattrocento. Fin dall'età viscontea, cioè dai decenni centrali del Trecento, la Val Seriana superiore, come le altre valli bergamasche, aveva ottenuto la «separazione» dal contado di Bergamo. In linea di principio, tale privilegio conferiva a queste terre un'ampia autonomia rispetto alla città, e le sottraeva alla condizione di dipendenza politica, amministrativa e fiscale alla quale invece continuavano a essere soggette, come in piena età comunale, le cosiddette «terre aderenti», cioè le comunità di pianura che rimanevano a pieno titolo inserite nel contado cittadino.

Nella pratica, i contenuti e i significati della separazione variarono molto nel corso del tempo. Numerosi tentativi di ridurre i margini di autonomia delle valli furono compiuti alla fine dell'età viscontea, negli ultimi due decenni del Trecento, in seguito ai disordini politici e agli scontri di fazione che misero a ferro e fuoco le aree prealpine e che, in alcuni momenti, si tradussero in vere e proprie rivolte antiurbane e antiviscontee. Con Pandolfo Malatesta tuttavia, nei primi anni del Quattrocento, le comunità della montagna riconquistarono gran parte della libertà di movimento perduta. L'annessione allo Stato di Venezia, nel 1428, non segnò da questo punto di vista un significativo cambiamento: le autorità veneziane, per garantirsi la fedeltà di queste terre di difficile controllo, preferirono mantenere lo *status quo* e riconfermare molti dei diritti e dei privilegi che i «valleriani», come venivano abitualmente chiamati gli abitanti delle valli, ritenevano ormai irrinunciabili.

Anche in età veneziana, comunque, la condizione delle valli fu tutt'altro che omogenea o immutabile. I rapporti con Bergamo - che continuava a considerare queste terre come aree di sua naturale pertinenza, e al momento della dedizione a Venezia aveva chiesto, senza tuttavia ottenerlo, il loro reintegro nel suo contado - furono caratterizzati da un continuo tira e molla, nel corso del quale la città, con o senza la copertura della Dominante - Venezia - riuscì in molti casi a recuperare un po' di terreno. Tornando alla Val Seriana superiore, bi-

sogna dire che, almeno dal punto di vista giurisdizionale, l'indipendenza da Bergamo non era tanto ampia quanto i valleriani avrebbero probabilmente desiderato. Fin dal 1428 a capo della circoscrizione venne posto un Vicario, con sede a Clusone, che poteva giudicare le cause civili che prevedevano una pena fino a 200 lire imperiali e le cause criminali con pena fino a 50 lire. Al di sopra di questi importi, e per le cause che contemplavano pene di sangue, mutilazioni o la pena capitale, la competenza fu attribuita al Podestà di Bergamo. Allo stesso modo ai Rettori di Bergamo, cioè al Podestà e al Capitano, spettavano le cause d'appello.

Queste disposizioni riconoscevano certamente alla Val Seriana superiore lo *status* di distretto giudiziario autonomo, e garantivano ai suoi abitanti il diritto di essere giudicati da un ufficiale immerso nella realtà locale e indipendente dalla città. Questa autonomia aveva tuttavia dei limiti precisi nella volontà delle autorità veneziane di tracciare, almeno idealmente, un'ordinata gerarchia giurisdizionale, nella quale gli organi giudiziari cittadini erano inevitabilmente collocati un gradino più in alto di quelli della valle.

Qualche tempo dopo la dedizione a Venezia, inoltre, i valleriani subirono un'umiliazione ancora più bruciante. Nei primi anni dopo il 1428 il Vicario della Val Seriana superiore era stato nominato direttamente dalla Dominante. In seguito alle comunità di valle era stata riconosciuta la facoltà di scegliere il proprio Vicario, che doveva essere un nobile originario di una città veneta. Negli anni '40, in una fase nella quale le autorità veneziane erano inclini a una politica filourbana<sup>2</sup>, la città rivendicò il diritto di elezione del Vicario di valle, che da quel momento fu scelto dal Podestà di Bergamo all'interno di una rosa di sei nomi, rigorosamente di cittadini bergamaschi, indicati dai valleriani. Soltanto nel 1470, in una diversa temperie politica, questi ultimi, dopo anni di proteste e di ricorsi, riuscirono a ottenere una concessione molto importante: da quel momento essi avrebbero potuto scegliersi un Vicario, non più un bergamasco, ma un patrizio veneziano - e questo era già un grosso onore -, che doveva poi essere approvato dalla Dominante.

Se da un punto di vista politico e giurisdizionale Bergamo riuscì, con una continua azione di pressione e una costante vigilanza, a mantenere più di una traccia della sua antica supremazia sul territorio, ben più modesti furono i risultati da essa ottenuti in ambito fiscale. La Val Seriana superiore rimase infatti un distretto fiscale del tutto indipendente dalla città, una «valle esente», come si diceva con terminologia che risaliva ancora una volta all'età viscontea. I valleriani difesero sempre con le unghie questo particolare aspetto della se-

parazione dal contado cittadino, e da parte sua Venezia trovò che il sistema ereditato dall'età viscontea e pandolfiana avesse una sua efficienza.

La fiscalità veneziana si articolava in imposte dirette e imposte indirette. Rientravano nel primo gruppo i contributi ordinari e straordinari riscossi dalla Dominante (le «taglie»), ma soprattutto i cosiddetti «oneri (o fazioni) reali e personali»<sup>3</sup>. Nel periodo che qui ci interessa, la seconda metà del Quattrocento, veri e propri contributi ordinari, cioè tasse riscosse con regolare periodicità su tutto il territorio, non esistevano ancora, ma le autorità veneziane ricorrevano con frequenza a prelievi straordinari, imposti per fare fronte a spese eccezionali, soprattutto di carattere militare. Tali sussidi si presentavano a volte nella forma di prestiti forzosi che, almeno in teoria, avrebbero dovuto essere restituiti non appena fosse cessata l'emergenza. Ben più importanti, e anche più gravosi, erano gli «oneri reali e personali», espressione che indicava un insieme ampio, eterogeneo e non ben delimitato di obblighi: garantire vitto e alloggio alle truppe stanziato sul territorio, nonché agli inviati, ambasciatori, ufficiali e rappresentanti a vario titolo della Dominante; assicurare la manutenzione di strade, ponti, argini e ogni altra infrastruttura; fornire prestazioni di lavoro gratuite (*corvées*) per l'edificazione e la riparazione di castelli e fortificazioni e per il trasporto del legname e dei materiali edilizi necessari a questo scopo, e anche del grano e dei generi alimentari per nutrire le guarnigioni stanziato nelle rocche; fornire milizie (*cernide*) da affiancare agli eserciti professionisti in caso di necessità.

L'indipendenza fiscale della Val Seriana superiore significava che essa, al pari delle altre circoscrizioni della montagna bergamasca, ripartiva, raccoglieva e gestiva in autonomia i contributi diretti e gli altri oneri. Quando deliberava l'imposizione di un sussidio ordinario o straordinario, Venezia ne fissava l'importo e lo divideva tra le diverse province dello Stato. All'interno di ogni provincia, la ripartizione avveniva sulla base dell'estimo generale provinciale, elaborato dal governo veneziano, che definiva le quote fiscali (*carati*) spettanti ai diversi «corpi», cioè alle diverse unità territoriali: nel caso della provincia bergamasca, i corpi riconosciuti erano tre, la città, la pianura e le valli, queste ultime considerate unitariamente come un unico territorio<sup>4</sup>. I criteri secondo i quali la Dominante distribuiva i carichi fiscali non erano soltanto demografici ed economici, ma anche politici. L'attribuzione delle quote si fondava cioè su un complesso intreccio di valutazioni riguardanti certo la ricchezza delle diverse aree, ma anche la loro maggiore o minore fedeltà, il loro peso strategico all'interno della compagine statale, l'esistenza di privilegi o esen-

zioni particolari, il prevalere all'interno del patriziato veneziano, in quel preciso momento, di un atteggiamento favorevole ai gruppi dirigenti cittadini, o all'opposto incline a ricercare il consenso delle *élites* locali delle comunità rurali.

Per fare un esempio, nell'estimo generale bergamasco del 1428 le autorità veneziane, su 24 carati totali, ne assegnarono 16 alla città e alla pianura e 8 alle valli. Ciò significa che, dell'ammontare complessivo di ogni sussidio dovuto dalla provincia bergamasca, i due terzi sarebbero stati pagati dalla città e dalle comunità della pianura, e soltanto un terzo dalle comunità della montagna<sup>5</sup>. Nel 1446 questo rapporto fu esattamente rovesciato: alla città con la pianura furono assegnati 8 carati, alle valli 16. Da ciò non si può certo dedurre che in meno di vent'anni la città fosse andata incontro a un processo di vertiginosa caduta economica e demografica, di contro a un'altrettanto clamorosa crescita delle valli. Semplicemente, il clima politico del 1446 era diverso da quello del 1428, e in quel momento pareva ai veneziani più consigliabile recuperare il favore dei ceti dominanti urbani, concedendo loro di pagare alle casse dello Stato un contributo decisamente più ridotto che in passato, anche a costo di scontentare i fedeli valleriani.

Ai livelli inferiori all'estimo generale provinciale, il governo veneziano usciva di scena, e la gestione della fiscalità rimaneva nelle mani dei poteri e delle istituzioni locali. Erano i rappresentanti delle valli, per esempio, sulla base probabilmente di un estimo generale di corpo, a determinare la ripartizione delle tasse tra le circoscrizioni montane: Val Seriana superiore, Val Seriana inferiore, Val Gandino, Val Brembana superiore, Val Brembana inferiore, Val Brembana oltre la Gocchia, Val San Martino e Val Imagna con Almenno. Bisogna ricordare che le valli più isolate, la Val di Scalve, la Val Taleggio e la Val Averara, godevano di una separazione ancora più completa rispetto alle altre vallate prealpine. Esse cioè non partecipavano alla fiscalità ordinaria e alla normale divisione in quote, ed erano tenute soltanto a pagare una cifra annua convenuta in via forfettaria con Venezia, in sostituzione di tutti i contributi, le tasse e gli oneri di ogni genere<sup>6</sup>.

A questo punto della procedura di ripartizione, la Val Seriana superiore conosceva la cifra che avrebbe dovuto versare alle casse statali. L'importo doveva poi essere suddiviso tra i Comuni che facevano parte del distretto. Tale passaggio, estremamente delicato, veniva compiuto sulla base di un estimo generale di valle (detto anche *compartitum*), la cui esistenza è attestata con certezza dalla documentazione relativa alla lite tra Onore e i da Fino, che sarà oggetto dei prossimi capitoli. La nostra fonte non specifica le aliquote

attribuite a ciascuno dei 13 Comuni compresi nella circoscrizione valligiana. Essa ci informa tuttavia che 8 Comuni - Clusone, Ardesio, Gromo, Gandellino, Castione, Onore, Cerete e Sovere - sostenevano da soli i tre quarti di tutte le taglie e gli oneri assegnati alla Val Seriana superiore<sup>7</sup>. È bene sottolineare che il governo veneziano non prendeva parte in alcun modo alla redazione dell'estimo generale di valle, che era frutto di una contrattazione che si svolgeva interamente a livello locale, tra le comunità, senza interventi dall'alto, probabilmente all'interno del Consiglio di valle, un organo rappresentativo che riuniva i delegati di tutti i Comuni del distretto. Dopo questa fase, la palla passava ai singoli Comuni, che riscuotevano la quota assegnata loro dal *compartitum* dai nuclei familiari residenti sul loro territorio, sulla base degli estimi comunali, che registravano il numero degli abitanti e la loro capacità contributiva.

Così come l'ho esposta, la ripartizione delle imposte dirette sembrerebbe una procedura ordinata e pacifica, articolata in una serie ben definita di livelli e gradini, non priva di una propria lucida razionalità, anche se senza dubbio lontana da quella di un sistema fiscale contemporaneo. In realtà, le cose non stavano proprio così. Ad ogni livello, infatti, la distribuzione dei prelievi tra corpi, comunità, famiglie provocava grossi contrasti, tensioni e difficoltà<sup>8</sup>. Gli estimi generali di provincia, di corpo e di valle venivano contestati praticamente in occasione di ogni nuova riscossione. Il loro rinnovo, d'altra parte, provocava controversie infinite, e perciò l'aggiornamento veniva spesso rimandato per anni, se non per decenni, rendendoli strumenti incapaci di fotografare una realtà in continua trasformazione. La redazione degli estimi generali avrebbe dovuto avvenire sulla base di una stima delle potenzialità demografiche ed economiche di ciascun corpo o sottocorpo, distretto di pianura, circoscrizione valligiana o Comune che fosse. Nella pratica, a valutazioni di questo tipo, già di per sé tutt'altro che facili, si sovrapponevano e si incrociavano i rapporti di forza concreti, l'abilità strategica delle *élites* politiche locali, la loro effettiva influenza a livello distrettuale, provinciale o addirittura statale, la loro capacità (o incapacità) di mobilitare una rete ampia di amicizie e di appoggi. E ancora, un inestricabile intreccio di privilegi, concessioni e accordi che quasi ciascuna comunità aveva concluso in tempi e condizioni diverse con la Dominante, e che moltiplicavano le eccezioni e le esenzioni rendendo davvero complicato il calcolo delle quote e la definizione dei coefficienti.

Ogni imposizione fiscale innescava dunque una serie di contrattazioni, conflitti e opposizioni tra province, tra corpi, tra distretti, tra Comuni e, all'interno dei singoli Comuni, tra famiglie e individui. Si potrebbe pensare in-

fatti che a livello comunale, data l'esistenza di estimi più raffinati e precisi, e per di più rinnovati con frequenza maggiore rispetto a quelli generali, non dovestero esistere grossi problemi di distribuzione dei carichi. In realtà le operazioni relative alla realizzazione degli estimi - le rilevazioni patrimoniali, la valutazione della capacità contributiva, la definizione delle cifre d'estimo, il calcolo dei coefficienti impositivi - in molti casi sollevavano aspre contestazioni e ravvivavano antiche ruggini, liti e controversie tra gli abitanti del villaggio. In più, ciascun Comune era libero di ripartire gli oneri secondo i criteri che gli parevano più opportuni. Così, alcuni Comuni distribuivano l'intero ammontare delle imposte sulla base delle cifre d'estimo, cioè dei dati patrimoniali, altri sceglievano di dividere una parte più o meno importante del tributo per «testa», cioè per il numero degli abitanti. In quest'ultimo caso ciascun abitante, qualsiasi fosse la sua età o la sua condizione economica, doveva al Comune una cifra fissa, esattamente uguale a quella di tutti gli altri, alla quale poi andavano ad aggiungersi le quote differenziate calcolate sulla base dell'estimo. Il Comune di Onore, per esempio, ripartiva i tributi e gli oneri per due terzi «super avere», cioè sulla base del patrimonio, e per un terzo «super testis»<sup>9</sup>. Ciò significa che le famiglie numerose risultavano svantaggiate, perché alla quota calcolata sulla base della capacità contributiva del capofamiglia dovevano aggiungere un significativo esborso risultante dalla somma dei contributi individuali di tutti i componenti, dovuti in conseguenza della divisione per testa. Non è difficile immaginare che questa soluzione non dovesse essere pacificamente accettata da tutti.

Venezia interveniva, facendo da paciere e mediatore e incoraggiando il raggiungimento di un compromesso, soltanto quando i conflitti si facevano particolarmente acuti, e magari rischiavano di bloccare il flusso di denaro verso le casse statali. L'alto tasso di conflittualità era dovuto alla stessa autonomia dei corpi, dei distretti, delle comunità, agli ampi margini di libertà di cui essi godevano nella gestione e nell'organizzazione dei prelievi fiscali. In mancanza di un principio accentratore, di un potere centrale forte che si sentisse e si presentasse come portatore di un interesse generale superiore agli interessi particolari, erano proprio i mille interessi particolari, da quelli della Dominante a quelli del più piccolo Comune, gli unici protagonisti della scena, che si scontravano, si confrontavano e si misuravano alla ricerca di un equilibrio difficile e sempre precario.

C'è un altro elemento fondamentale da tenere presente, il principio che gli storici definiscono «responsabilità collettiva». Ogni comunità era responsabi-

le in solido del versamento della sua quota delle imposte dirette. Se, per esempio, uno o più abitanti di un Comune della Val Seriana superiore non pagavano la loro parte, l'ammancio doveva essere integrato dai loro compaesani. In caso contrario, infatti, la comunità era soggetta a una pena pecuniaria, imposta dal Vicario e dal Consiglio di valle, che ricadeva su tutti i suoi membri, sia sugli inadempienti che sui virtuosi. Questo perché, a un livello più alto, la circoscrizione della Val Seriana superiore era responsabile solidalmente per la sua quota fiscale. L'insolvenza del singolo Comune doveva essere compensata dagli altri Comuni, costretti dunque a versare una somma maggiore di quella che sarebbe stata di loro pertinenza. Se la valle non raggiungeva la cifra stabilita nell'ambito del corpo territoriale al quale apparteneva, il corpo cioè delle valli esenti, era a sua volta punita, e la multa doveva essere ripartita tra tutte le comunità della circoscrizione, comprese quelle che avevano fatto il loro dovere.

Così il corpo delle valli esenti era responsabile nei confronti degli altri corpi della provincia bergamasca (la città e la pianura), la provincia nei confronti dello Stato veneziano. In un contesto storico nel quale la Dominante non era in alcun modo in grado di sorvegliare ogni singolo suddito, né il singolo suddito avrebbe accettato la sorveglianza di un potere lontano ed estraneo, questo sistema garantiva una forte azione di controllo da parte di ogni contribuente su tutti gli altri a lui più vicini. L'inadempienza fiscale del singolo era infatti soggetta a una dura sanzione sociale, dal momento che le sue conseguenze ricadevano «a cascata» sull'intera collettività.

## *2. Il sistema fiscale veneziano: le imposte indirette*

Nelle pagine precedenti si è parlato a lungo delle imposte dirette. Esse tuttavia non avevano un peso determinante nella fiscalità veneziana della seconda metà del Quattrocento. Ancora per diversi decenni lo Stato avrebbe rinunciato alla riscossione regolare di tributi diretti, limitandosi a prelievi eccezionali in caso di spese straordinarie. Giocavano contro questo tipo di imposizioni, probabilmente, le grosse difficoltà di ripartizione e riscossione e gli innumerevoli conflitti che esse innescavano. Più importanti, come si è già detto, erano gli oneri reali e personali e le diverse prestazioni d'opera per la manutenzione delle strade, la costruzione e la riparazione delle fortificazioni ecc. Questi obblighi venivano distribuiti tra i sudditi secondo lo stesso schema de-

scritto per le imposte dirette, articolato in livelli e, al gradino più basso, fondato sugli estimi comunali.

La maggior parte delle entrate dello Stato veneziano proveniva però dalle imposte indirette, i cosiddetti dazi, che gravavano sui consumi alimentari, sugli scambi commerciali, sulle attività produttive<sup>10</sup>. I dazi della città di Bergamo e delle comunità di pianura da essa dipendenti, in genere, non venivano riscossi direttamente dagli ufficiali cittadini, ma erano dati in appalto a imprenditori privati. L'appaltatore versava alla Camera fiscale di Bergamo, cioè alla tesoreria provinciale, una somma prestabilita, di solito in più rate. Da quel momento, per l'intera durata della concessione, normalmente un anno, egli poteva tenere per sé tutti i dazi raccolti; una volta rientrato della somma sborsata, tutto ciò che riusciva a incassare, dedotte le spese di riscossione, rappresentava il suo guadagno, che nelle annate migliori poteva anche essere consistente.

Per le valli, tuttavia, il sistema dei dazi funzionava diversamente. Di fronte all'oggettiva difficoltà di riscuotere i tributi in aree spesso isolate o comunque difficilmente raggiungibili, di fronte alla necessità del governo veneziano di legare a sé popolazioni piuttosto riottose e ostili all'egemonia cittadina, e forse anche in considerazione dello scarso dinamismo economico di molte località di montagna, che rendeva la raccolta dei dazi molto meno proficua che nelle aree urbane e suburbane, le valli bergamasche si erano viste riconoscere, fin dal 1428, la cosiddetta «limitazione» (*limitatio*). Ogni circoscrizione valligiana doveva cioè versare ogni anno alla Camera fiscale di Bergamo, a compensazione di tutti i dazi e di ogni imposta indiretta, una cifra fissa, contrattata direttamente con la Dominante. Questa soluzione, come più in generale l'intera impostazione della materia fiscale nella provincia bergamasca, era per molti versi un'eredità dell'età viscontea, raccolta senza contestazioni da Venezia.

Tornando alla Val Seriana superiore, la «limitazione» veniva poi divisa tra tutti i Comuni del distretto sulla base dello stesso estimo generale utilizzato anche per le imposte dirette. Ogni Comune pagava la sua quota, e lo faceva utilizzando gli introiti dei dazi raccolti sul suo territorio. Siamo qui di fronte a un passaggio davvero cruciale per la comprensione della vicenda che narriamo nelle pagine successive. La «limitazione» significava in pratica che, una volta versata la cifra forfettaria dovuta allo Stato, i proventi delle imposte indirette rimanevano sul territorio: più precisamente, rimanevano a disposizione delle singole comunità. L'autonomia fiscale, inoltre, si spingeva fino alla libertà, per i singoli Comuni, di stabilire gli importi dei dazi, che infatti variavano anche considerevolmente da un luogo all'altro. Prendiamo per esempio

il cosiddetto dazio «della grattarola», che gravava sulle compravendite di bestie vive e morte. In un'economia, quale era quella di valle, nella quale l'allevamento aveva un'importanza centrale, è comprensibile che il dazio della grattarola fosse la principale imposta indiretta, e quella che rendeva di più. Nel Comune di Onore, negli anni '60 del Quattrocento, la grattarola era pari a 4 denari per ogni lira del prezzo di vendita dell'animale. Nel Comune di Ardesio, invece, si pagavano 3 denari; nel 1428 se ne pagavano 6, ma poi la tassa era stata portata prima a 5 denari, poi a 4, e infine a 3, certamente su pressione dei membri della comunità. Anche a Sovere dai 6 denari iniziali del 1428 si era ormai scesi a 4 denari. Tre denari per lira si pagavano a Gandellino, quattro a Clusone<sup>11</sup>. Ogni Comune aveva insomma un sistema daziario a sé stante.

La maggior parte dei Comuni, compreso quello di Onore, che è uno dei protagonisti della nostra storia, sceglieva per la riscossione dei dazi il metodo dell'appalto. Esso garantiva un buon guadagno agli imprenditori locali che si proponevano come conduttori (appaltatori), ma anche al Comune stesso. Quest'ultimo infatti faceva in modo di raccogliere dagli appaltatori una cifra ben superiore alla sua quota della «limitazione» della valle, ed era del resto perfettamente libero di farlo. Una volta versata la propria frazione della «limitazione», il Comune intascava interamente la differenza.

I prelievi daziari erano per le casse comunali una fonte di entrata di grande importanza, anche se non l'unica. Le imposte dirette statali, come si è visto, venivano sì riscosse dai Comuni, ma dovevano essere interamente corrisposte alla tesoreria di valle, che poi provvedeva a farle pervenire alla Camera fiscale di Bergamo. Nell'ambito degli ampi margini di indipendenza concessi alle comunità, queste ultime avevano comunque la facoltà di imporre ai propri abitanti tributi ordinari e straordinari per fare fronte alle proprie spese particolari; come tutte le imposizioni dirette, però, anche queste riscossioni comunali sollevavano spesso forti contestazioni, e non erano dunque la forma preferita di prelievo fiscale a livello locale. Rendite non trascurabili potevano derivare anche dalla gestione dei beni comunali - pascoli e boschi soprattutto -, spesso concessi in affitto a privati. Anche questo strumento per fare cassa, tuttavia, non era sempre ben accetto alle popolazioni locali, perchè sottraeva loro una fonte importante di integrazione del reddito, costituita dalla possibilità di far legna, raccogliere castagne e noci e pascolare le bestie nelle terre del Comune.

I dazi erano forse la forma di prelievo meno problematica, oltre che probabilmente la più redditizia. Il metodo degli appalti consentiva ai consoli, al tesoriere e agli altri ufficiali comunali, espressione delle *élites* politiche locali,

di entrare rapidamente in possesso del denaro risparmiandosi tutte le difficoltà, le opposizioni e le controversie sollevate dalla riscossione: queste ricadevano interamente sugli appaltatori, e non incrinavano il consenso interno. Tutte queste considerazioni spiegano perché la «limitazione» era, tra tutti gli aspetti dell'autonomia fiscale, quello al quale i distretti di montagna tenevano di più, e che bastava da solo a dare un senso alla loro condizione di «valli esenti».

Non abbiamo fonti che ci consentano di verificare quale fosse l'effettivo guadagno che derivava ai Comuni dalla gestione autonoma dei dazi. Dagli atti relativi alla lite tra gli abitanti di Onore - i «vicini» di Onore, per usare il termine che si trova nei documenti - e la parentela dei da Fino veniamo a sapere che negli anni '60 del Quattrocento la Val Seriana superiore versava alla Camera fiscale di Bergamo una «limitazione» di 4886 lire imperiali<sup>12</sup>. La circoscrizione comprendeva in quel momento 13 Comuni; non conosciamo la quota spettante a ognuno di essi della «limitazione» della valle, ma sappiamo che, come accadeva per i tributi diretti, e come era stabilito dall'estimo generale di valle, i Comuni di Clusone, Ardesio, Gromo, Gandellino, Castione, Onore, Cerete e Sovero pagavano da soli i tre quarti del totale.

I da Fino sostenevano che, a fronte di un esborso di 4886 lire, la Val Seriana superiore ne intascasse per i dazi almeno 7000, con un notevole guadagno netto<sup>13</sup>. Come apparirà chiaro dai prossimi capitoli, i da Fino avevano in questa occasione un forte intento polemico, ed è dunque certo che esagerassero volutamente la portata degli interessi coinvolti nella faccenda dei dazi. È pur vero, tuttavia, che i «vicini» di Onore non contestarono mai questa cifra, e che, per risultare credibile alle diverse autorità che le due parti coinvolsero nella disputa - il Vicario di valle, il Podestà e il Capitano di Bergamo, gli Auditori nuovi, gli Avogadori del Comune e i Consigli veneziani -, essa non doveva essere del tutto inverosimile.

I dazi erano insomma la principale fonte di entrate per le comunità della valle, e dunque, per le *élite* locali, un fondamentale strumento di consenso. Con gli introiti derivati dall'appalto dei dazi tali *élites* potevano far fronte alle esigenze del Comune senza mettere le mani nelle tasche dei «vicini», e addirittura pagare parte delle imposte dirette e dei sussidi dovuti allo Stato veneziano, alleggerendo così gli oneri che ricadevano sulle famiglie iscritte all'estimo comunale, e conquistandosi la loro riconoscenza e la loro fedeltà. L'importanza dei dazi per gli equilibri, non solo economici ma anche politici, delle comunità della valle è un dato indispensabile per inquadrare la vicenda della lite tra la parentela dei da Fino e gli abitanti di Onore.

### 3. *I cittadini fuori dalla città*

Nonostante l'autonomia pressoché totale conquistata dalla Val Seriana superiore e dalle altre valli bergamasche, la città riusciva in qualche modo a far sentire il proprio peso anche in materia fiscale, seppure in maniera più indiretta rispetto alle questioni politiche e giurisdizionali. I cittadini, coloro cioè ai quali era riconosciuto il diritto di cittadinanza, godevano di una serie di privilegi che, in un certo senso, conservavano viva la memoria della supremazia - politica, sociale, economica - che la città aveva avuto in epoca comunale. Dal punto di vista fiscale, i *cives* erano esentati dalle prestazioni lavorative obbligatorie e dalla maggior parte degli oneri reali e personali, che costituivano invece per gli abitanti delle campagne un peso particolarmente odioso.

Tutto ciò non avrebbe rappresentato un grosso problema se città e campagna fossero state due entità ben separate, e cittadini e rurali due categorie ben distinte, ma così non era. Numerosi *cives* vivevano fuori dalle mura urbane. Si trattava in molti casi di famiglie di campagna immigrate in città, magari da tempo, ma che avevano mantenuto interessi e legami nelle comunità d'origine, dove continuavano a trascorrere diversi mesi all'anno. Si trattava anche di cittadini benestanti che per investimento avevano acquistato molte terre, magari concentrate in un'unica località o in più località vicine - ciò era particolarmente frequente nelle aree di pianura, economicamente e politicamente legate al centro urbano -, e costituivano dunque ormai un punto di riferimento ineludibile per le comunità locali. Ma si trattava anche di persone che non mettevano mai piede in città, o vi si recavano molto raramente. Fin dall'età comunale, infatti, la concessione della cittadinanza era stata utilizzata anche per ricompensare i rurali che si dimostravano particolarmente fedeli alla fazione che in quel momento governava la città, o per legare più strettamente al gruppo dirigente cittadino notabili di campagna dotati di mezzi economici e capaci di mobilitare estese clientele tra le comunità del contado. Quest'ultimo caso era particolarmente frequente proprio nelle valli, vera e propria spina nel fianco per le autorità cittadine, le quali soprattutto nel Trecento avevano utilizzato ampiamente questo strumento per aprirsi dei varchi nella società locale. La cittadinanza era diventata insomma una specie di onorificenza, concessa, in alcuni momenti con una certa generosità, agli amici più fedeli ma a volte anche ai nemici che si desiderava farsi amici.

Molti dei rurali così beneficiati continuavano a risiedere indisturbati nelle località d'origine, senza particolari contestazioni da parte del governo cit-

tadino, che aveva tutto l'interesse a che essi conservassero e ampliassero il loro tessuto di relazioni tra la gente del posto. Al momento dell'annessione allo Stato veneziano, perciò, era molto frequente, tanto nella pianura quanto nella montagna bergamasca, che all'interno della stessa comunità convivessero, non senza problemi e continue frizioni, persone di *status* profondamente diverso, cittadini da una parte e rurali - o «vicini», come venivano definiti nei documenti - dall'altra.

Un elemento fondamentale da tenere presente è che le proprietà non venivano registrate nell'estimo della località nella quale erano fisicamente situate, ma nell'estimo della località nella quale il proprietario aveva la propria residenza fiscale. Ciò significa che i «vicini» di un qualsiasi Comune della Val Seriana superiore iscrivevano i loro beni all'estimo del loro Comune, mentre i cittadini che vivevano in quello stesso Comune iscrivevano tutti i loro beni, anche quelli posti all'interno del territorio comunale, nell'estimo cittadino. Così i *cives*, pur vivendo quotidianamente fianco a fianco con i «vicini», pagavano le imposte dirette con la città, e soprattutto, grazie ai privilegi fiscali connessi allo *status* di cittadini, non erano soggetti agli oneri reali e personali e alle *corvées* che affliggevano i rurali. Quest'ultima esenzione è sufficiente da sola a spiegare perché la cittadinanza era stata, e continuava ancora ad essere anche nel Quattrocento, una concessione molto ambita e perseguita da tutti i valleriani che riuscivano ad arricchirsi e a elevarsi al di sopra dei loro compaesani.

Al momento di redigere l'estimo generale di valle la presenza di cittadini nelle comunità era certamente uno degli elementi che venivano presi in considerazione. La quota di ogni singolo Comune veniva cioè calcolata sulla base del numero e della capacità contributiva dei soli «vicini», esclusi i cittadini, che del resto non comparivano negli estimi comunali, e questo avrebbe dovuto essere sufficiente a evitare grosse ingiustizie. Il problema è che gli estimi generali, per tutte le difficoltà alle quali si è accennato nelle pagine precedenti, non erano aggiornati con regolarità, ma venivano rifatti ogni qualche decennio. Nel frattempo poteva accadere che alcune persone o intere famiglie residenti in un Comune riuscissero a ottenere la cittadinanza. Il Comune rischiava di rimanere per anni soggetto a un'aliquota fiscale fissata quando ancora quei cittadini figuravano tra i suoi contribuenti. Ciò significa, per il principio della responsabilità collettiva, che i «vicini» dovevano integrare di tasca propria le entrate che venivano a mancare in seguito al trasferimento di residenza fiscale dei loro compaesani. Una situazione del genere solle-

vava, come è ovvio, grande malcontento, e contribuiva ad attizzare la forte ostilità che da sempre i valleriani nutrivano verso la città.

Rimaneva poi la questione dei dazi. Se ai cittadini fosse stata concessa la possibilità di sfuggire, oltre che alle imposte dirette e agli altri oneri, anche al pagamento dei dazi per i loro consumi alimentari e per le compravendite che concludevano nella valle, le comunità ne avrebbero riportato un danno enorme. In effetti coloro che ottenevano la cittadinanza appartenevano spesso ai livelli più alti della società locale, ai gruppi economicamente più dinamici, erano in molti casi personaggi intraprendenti capaci di accumulare discrete fortune attraverso spregiudicate compravendite immobiliari, prestiti ai «vicini» in difficoltà e alle comunità sull'orlo della bancarotta, attività mercantili soprattutto nel settore dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento e dell'industria laniera. I cittadini erano insomma in molte realtà quelli che consumavano di più, grazie alle loro possibilità economiche, e quelli più impegnati negli scambi commerciali. Sottrarre ai Comuni di valle la riscossione dei dazi dei cittadini avrebbe significato decurtarne drasticamente le entrate, mettendo in grave crisi gli equilibri economici e politici locali.

Il governo veneziano ne era probabilmente consapevole. I privilegi concessi alla Val Seriana superiore nel 1428, al momento dell'annessione allo Stato di Venezia, chiarivano che i cittadini che abitavano in valle non erano in effetti tenuti a sostenere le taglie e gli altri oneri con i valleriani, ma, per quanto riguarda i dazi, erano soggetti allo stesso regime dei «vicini», e dovevano pagare le imposte indirette al Comune nel quale vivevano<sup>14</sup>. La città tentò di convincere la Dominante a rivedere quest'ultimo punto, ma senza risultato. A differenza di quanto accadde per altre questioni, nei decenni successivi Venezia non tornò sui suoi passi, e quello contenuto nei capitoli del 1428 rimase il riferimento giuridico essenziale nelle controversie relative al pagamento dei dazi.

#### *4. I cittadini da Fino*

È venuto ora il momento di inquadrare più da vicino la vicenda che è oggetto di questo studio. La parentela dei da Fino godeva del diritto di cittadinanza, anche se non sappiamo con precisione quando le fosse stato concesso. Probabilmente nel corso del Trecento, certamente prima del 1381, anno al quale i nostri documenti fanno risalire il primo pronunciamento arbitrale relativo alla lite tra i cittadini da Fino e i «vicini» di Onore in materia di dazi.

La parentela del resto aveva relazioni molto strette con i gruppi dirigenti cittadini almeno dalla fine del XII secolo, quando ebbe inizio il suo rapporto con il vescovo di Bergamo. È soltanto con il secolo successivo, tuttavia, il XIII, che le informazioni sui da Fino diventano più numerose. Essi detenevano in feudo dall'episcopato diverse terre sparse nella Val Seriana superiore, in particolare a Fino, località che dava il nome alla famiglia, Onore, Songavazzo, Cerete, Castione e Rovetta. Non è possibile, per ora, dare un contenuto più concreto a questo legame, che assumeva le forme e il linguaggio delle relazioni feudo-vassallatiche. Certamente i da Fino non appartenevano alla grande aristocrazia territoriale, e a quanto sembra non esercitavano poteri di tipo signorile. Nel Duecento diversi membri della famiglia portavano però il titolo di *dominus*, che segnalava verosimilmente la loro condizione di *milites*, cioè di cavalieri.

Su queste basi possiamo formulare un'ipotesi, che tuttavia andrebbe verificata con uno studio più approfondito. I da Fino erano probabilmente un gruppo familiare di piccoli o medi proprietari fondiari, che il vescovo legò a sé per garantirsi un appoggio nell'esercizio dei suoi poteri signorili nella Val Seriana superiore, poteri che già nella seconda metà del XII secolo erano minacciati dall'intraprendenza delle comunità locali e delle *élites* rurali<sup>15</sup>. Il sostegno che il vescovo richiedeva ai da Fino era presumibilmente soprattutto di carattere militare; in cambio delle loro fedeltà vari membri della famiglia furono beneficiati con la concessione di terre, anche al fine di assicurare loro la cospicua base economica indispensabile per il mantenimento dei cavalli e dell'equipaggiamento necessario al servizio da cavaliere.

Il rapporto dei da Fino con l'episcopato non fu comunque soltanto militare, ma passò anche attraverso incarichi di carattere funzionariale<sup>16</sup>. Negli anni '50 del Duecento il notaio Raimondino, figlio del fu *dominus* Ardengo da Fino, svolgeva l'incarico di «conduttore» (*conductor*) della *curia* signorile di Cerete, il centro amministrativo dei possedimenti vescovili in Val Seriana superiore: in poche parole, curava gli interessi del vescovo *in loco*. Bisogna notare che la professione notarile indicava già di per sé l'appartenenza a un livello sociale medio-alto, dal momento che la preparazione culturale che essa richiedeva non era certo alla portata di tutti.

Il rapporto con l'episcopato garantì ai da Fino una serie di vantaggi, innanzitutto di tipo economico. Esso consentì infatti al gruppo familiare di incrementare notevolmente la sua base patrimoniale. Con il tempo infatti - e neppure tanto tempo - le terre date in concessione passarono in piena proprietà ai da Fino,

e si perse completamente la memoria della distinzione tra i beni allodiali, cioè fin dall'origine di proprietà della famiglia, e quelli feudali. Già alla metà del Duecento, nell'ambito di una ricognizione di beni ordinata dal vescovo, il notaio Raimondino ammetteva che «egli e i suoi parenti da Fino e gli uomini di Onore, di Songavazzo e di Cerete detengono e posseggono molte possessioni, affitti e diritti e decime che spettano all'episcopato, che tuttavia lo stesso Raimondino non è in grado di indicare»<sup>17</sup>. La relazione con l'episcopato consentiva poi altri vantaggi economici. Fin dall'inizio del XIII secolo alcuni membri della famiglia - compreso, negli anni '50, lo stesso Raimondino - ottennero la concessione in affitto delle decime delle comunità locali, vale a dire dei contributi versati da queste alla Chiesa<sup>18</sup>. In cambio di un importo fisso, che nel caso di Raimondino era pari a 12 lire imperiali, i da Fino potevano intascare le decime che raccoglievano nell'area assegnata. Se ben gestito, questo diritto poteva rivelarsi un buon affare.

Possiamo dire dunque che tra Duecento e Trecento i da Fino erano probabilmente una delle famiglie più in vista della Val Seriana superiore, e derivavano il loro prestigio dalla consistenza del loro patrimonio, sparso in diverse località della valle, dal loro dinamismo economico, dal rapporto con il vescovo, che si concretizzava anche nell'esercizio di incarichi amministrativi che consentivano di esercitare un certo potere sulla gente del posto, dalla condizione di *militēs*, di cavalieri, che sanciva con grande evidenza visiva e simbolica l'appartenenza a un'élite. I da Fino sono insomma riconducibili alla piccola aristocrazia rurale, che certamente aveva un raggio d'azione di estensione limitata, ma la cui influenza poteva raggiungere localmente un'intensità notevole.

Soprattutto, il legame con l'episcopato consentì ai da Fino di stringere relazioni con la città e con il suo ceto dirigente. Fin dal XII secolo, infatti, la clientela vassallatica del vescovo era composta dalle più intraprendenti e ambiziose famiglie cittadine, tra le quali i Rivola, i Suardi, i Colleoni<sup>19</sup>. Nella *curia* feudale del vescovo i da Fino ebbero l'opportunità di entrare in contatto con i gruppi familiari che si avviavano a diventare protagonisti di primissimo piano della vita politica bergamasca.

La concessione della cittadinanza ai da Fino, in qualche momento nel corso del Trecento, fu dunque la conseguenza di una lunga consuetudine di relazioni con il mondo cittadino. In una fase di rapporti sempre più difficili con le valli, inoltre, le autorità di Bergamo ritenevano forse che fosse una buona mossa quella di legare a sé ancora più strettamente, con l'onore della cittadinanza, una famiglia che, grazie alla sua influenza a livello locale, poteva svol-

gere una preziosa opera di collegamento e di mediazione tra la città e i valleriani. I da Fino disponevano probabilmente di estese clientele tra i contadini della valle, e di ampie reti di relazioni all'interno delle *élites* rurali. Le terre della famiglia venivano concesse in locazione a coltivatori, che instauravano con essa rapporti di dipendenza, non solo economica. Il ruolo di conduttori delle decime consentiva ai da Fino una conoscenza approfondita delle comunità locali e li faceva percepire come rappresentanti di un potere superiore, quello del vescovo e, in senso lato, quello della città. Ad essi i valleriani si rivolgevano quando avevano bisogno di un soccorso finanziario: ancora nel Quattrocento è attestata un'intensa attività di prestito da parte della parentela a famiglie contadine ma anche a Comuni rurali in difficoltà. I da Fino inoltre, grazie ai loro contatti con la città, erano il naturale punto di riferimento di persone di ogni condizione sociale che avevano problemi legali, che avevano bisogno di una guida per muoversi nel complicato mondo delle istituzioni cittadine, che desideravano conquistarsi i favori di qualche potente.

Questa funzione di collegamento tra la valle e la città era preziosa tanto per le comunità valligiane quanto per le autorità cittadine. Ciò divenne tanto più vero nel corso del Trecento, quando la città di Bergamo fu sconvolta da forti contrasti tra guelfi e ghibellini, che ben presto dilagarono nel territorio e finirono per dare una forma e un contenuto all'insoddisfazione degli abitanti del contado, e in particolare all'irrequietezza dei valleriani<sup>20</sup>. La mancanza di documentazione ci impedisce di ricostruire con precisione il ruolo ricoperto dai da Fino nell'ambito di questi conflitti politici, in certi momenti davvero violenti. Il *Diario* di Castello Castelli narra tuttavia che nel maggio del 1378 Alamanno da Fino, insieme a Merino Olmo e ad alcuni membri della famiglia Bucelleni - tutti esponenti di casate di primo piano delle *élites* valligiane - comandava i guelfi che posero l'assedio al castello di San Lorenzo, dove era asserragliato un corpo di ghibellini guidati dai Suardi. Alla fine i ghibellini ebbero la meglio e, per ritorsione, misero a ferro e fuoco Rovetta, Fino, Onore, Songavazzo, Cerete e parte di Clusone<sup>21</sup>.

Questa pur scarna notizia suggerisce che i da Fino fossero in grado, al pari di altre famiglie della piccola aristocrazia locale come i Bucelleni di Gromo - anch'essi, non a caso, insigniti della cittadinanza bergamasca - di mobilitare le proprie clientele e le proprie reti di relazioni a favore dell'una o dell'altra fazione cittadina, anche attraverso la costituzione di veri e propri seguiti armati<sup>22</sup>. Questa capacità doveva apparire particolarmente utile nei turbolenti decenni centrali del Trecento, quando nessuna delle parti che si confron-

tavano in città poteva pensare di conquistare il potere senza un adeguato appoggio nelle valli. È questo probabilmente il contesto nel quale i da Fino ottennero la cittadinanza.

Al momento della dedizione del territorio bergamasco a Venezia le sorti dei discendenti di coloro che, in diversi momenti, avevano ottenuto la cittadinanza si erano notevolmente diversificate. Alcuni avevano continuato a far parte delle più dinamiche *élites* rurali, e anzi i vantaggi fiscali ai quali avevano diritto grazie allo *status* di cittadini avevano contribuito a rafforzare la loro posizione economica e sociale. Altri, tuttavia, a causa delle più diverse vicende personali, si erano impoveriti ed erano retrocessi al livello di piccoli proprietari, di coltivatori di terre altrui o addirittura di braccianti salariati. Nell'ambito dei capitoli presentati alla Dominante nel 1428, Bergamo chiese che il diritto di cittadinanza fosse confermato soltanto ai rurali più benestanti, e che i privilegi ad esso connessi fossero invece revocati ai *cives* ridotti ormai a umili contadini. La presenza di interi gruppi familiari, per di più di basso livello sociale, che si sottraevano agli oneri reali e personali, alle spese militari e alle prestazioni d'opera per la manutenzione di infrastrutture e fortificazioni creava infatti malcontento e disagio all'interno delle comunità della pianura e delle valli, e riacutizzava l'ostilità verso Bergamo. Soprattutto, l'esistenza nelle campagne di *cives* in miseria e costretti a lavorare la terra con le proprie mani era considerata gravemente lesiva della dignità cittadina, del senso di superiorità economica, sociale e persino morale che ancora permeava la visione che i ceti urbani avevano del loro rapporto con quello che, nonostante tutto, continuavano a considerare il loro contado. Nel caso dei cittadini poveri, poi, questo affronto non era neppure mitigato da un'adeguata contropartita economica, poiché l'iscrizione delle loro magre proprietà nell'estimo di Bergamo non dava un grosso contributo alla fiscalità cittadina, e non serviva ad alleggerire in maniera considerevole i carichi degli altri *cives*.

Nel 1428, tuttavia, la Dominante non accolse la richiesta della città, la quale tornò a formulare la stessa proposta negli anni successivi, ma senza risultati. Negli anni '40 però Venezia inaugurò una politica più favorevole alla città. Nel 1448, finalmente, i cittadini ottennero quello che volevano. Il Senato veneziano stabilì che fosse revocata la cittadinanza ai *cives* che si dedicavano alle «opera ruralia», cioè che lavoravano direttamente la terra<sup>23</sup>. I da Fino e i Bucelleni - un'altra parentela di cittadini residenti nella Val Seriana superiore, in particolare a Gromo e a Gandellino - cercarono allora di chiarire la lo-

ro posizione rivolgendosi al Podestà e al Capitano di Bergamo. Questi ultimi si pronunciarono a favore del riconoscimento del loro *status* di *cives*, ma per maggiore cautela chiesero conferma alle autorità veneziane. Il 3 febbraio del 1449 i diritti dei due lignaggi furono chiariti da una lettera ducale. Il doge e i consiglieri ducali scrivevano ai Rettori di Bergamo: «per beneficiare e ampliare la nostra città di Bergamo, e in considerazione del fatto che gli uomini in questione dal tempo antico furono e sono cittadini di Bergamo, e con la detta città hanno sostenuto e sostengono gli oneri e le «fazioni», stabiliamo e vogliamo che i detti uomini da Fino e Bucelleni che abitano nelle terre e nei Comuni di Fino, Onore, Castione, Gromo e Gandellino siano e rimangano veri cittadini della città di Bergamo, e con la detta città facciano e sostengano tutti gli oneri tanto reali quanto personali, così come li fanno e li sostengono gli altri cittadini che abitano nella città di Bergamo. E che non abbiano nulla a che fare con quelli della Val Seriana superiore»<sup>24</sup>.

Il riconoscimento del 1449, per di più sancito da una lettera ducale, un documento particolarmente solenne, fu molto importante per i da Fino. La questione dei cittadini «extra civitatem» («fuori dalla città»), infatti, continuò a trascinarsi nei decenni successivi. Sotto la pressione dell'una o dell'altra parte, di Bergamo, della pianura o delle valli, Venezia riconobbe in vari momenti altre distinzioni oltre a quella tra cittadini che lavoravano la terra, e dunque non erano più da considerarsi cittadini, e «veri cittadini» che non lavoravano la terra<sup>25</sup>. Nel 1455 si stabilì che anche coloro che prestavano le opere rurali, se riuscivano a dimostrare di essere «cittadini originari», cioè di avere un'antica origine urbana, potevano mantenere la cittadinanza. Nel 1457 si introdusse uno schema ancora più articolato. Tutti i cittadini «extra civitatem» dovevano pagare le taglie e i tributi diretti con la città, ma, per quanto riguarda gli oneri reali e personali, si introdusse una complessa differenziazione. Tutti i *cives* erano soggetti agli oneri di carattere militare (alloggi delle truppe, approvvigionamento di fieno e paglia per i cavalli ecc.) nei Comuni dove abitavano, ma quelli ricchi dovevano pagare solo per metà della loro cifra d'estimo, quelli che lavoravano personalmente la terra per l'intera cifra d'estimo. I cittadini benestanti erano inoltre esentati dagli altri oneri non militari, per esempio quelli relativi alla manutenzione di strade e ponti. Poco dopo, tuttavia, si preferì una distinzione di tipo cronologico: coloro che avevano ottenuto la cittadinanza prima del 1428 erano da considerarsi *cives* a tutti gli effetti, ed erano dunque esonerati da tutti gli oneri reali e personali, coloro che erano diventati cittadini dopo quella data dovevano contribuire agli oneri nei

Comuni di residenza, per tutto o solo per una parte del loro ruolo d'estimo, a seconda delle situazioni.

Nel corso del Quattrocento, dunque, all'interno del gruppo dei cittadini «*extra civitatem*» furono individuate differenti categorie giuridiche, che andarono a costituire una gerarchia complicata e instabile, che probabilmente ciascuna comunità rurale interpretava in modo diverso a seconda delle contingenze e degli interessi particolari. Da qualsiasi punto si considerasse il problema, comunque, i da Fino appartenenavano senza dubbio ai vertici di questa gerarchia, poiché, grazie alla lettera ducale del 1449, potevano esibire una certificazione ufficiale, da parte delle più alte autorità dello Stato, della loro condizione di veri cittadini, con totale pienezza di diritti, che non poteva essere revocata da alcun intervento di alcuna magistratura politica. Infatti, come vedremo meglio nelle prossime pagine, i «vicini» di Onore non si spinsero mai fino a mettere in dubbio il diritto dei da Fino di fregiarsi della qualifica di *civives*, di registrare le loro proprietà nell'estimo urbano, di pagare le taglie con la città e di essere dispensati dagli oneri reali e personali di qualsiasi genere.

## 5. *Il nodo del contendere*

Negli anni '60 del Quattrocento, infatti, l'oggetto della discordia tra gli uomini di Onore e la parentela dei da Fino era esclusivamente la questione dei dazi. I vari nuclei familiari che componevano la parentela erano sparsi tra diverse località della Val Seriana superiore, con la massima concentrazione a Fino e a Onore e una presenza minore ma non irrilevante a Castione, a Rovetta e a Clusone. A quanto sembra, i da Fino che abitavano a Castione, a Rovetta e a Clusone pagavano regolarmente i dazi sui loro consumi e sulle attività di scambio ai Comuni di riferimento, al pari degli altri «vicini», ma quelli residenti a Fino e a Onore si rifiutavano di farlo. La caparbia di questi da Fino comportava per il Comune di Onore un'enorme perdita economica. Secondo i dati riportati dagli abitanti di Onore nella loro supplica alle autorità veneziane, le famiglie, riconducibili alla parentela, che sfuggivano ai dazi erano ben 41, 21 residenti a Onore e le rimanenti a Fino<sup>26</sup>. Bisogna ricordare che Fino non costituiva Comune a sé, ma era una contrada del Comune di Onore, e da quest'ultimo dipendeva fiscalmente. Anche i dazi di Fino sarebbero quindi spettati a Onore, che dunque si vedeva sfuggire le imposte indirette di almeno 100-120 uomini - ma probabilmente molti di più, poiché gli aggregati do-

mestici dei da Fino erano molto estesi - molti dei quali per di più, come vedremo, particolarmente vivaci da un punto di vista economico e impegnati in attività commerciali. È chiaro che i prezzi ai quali il Comune riusciva a vendere i suoi dazi dovevano risentire pesantemente della sostanziale impossibilità, per gli appaltatori, di riscuotere le tasse da una fetta tanto ampia della popolazione locale. L'insolvenza dei da Fino riduceva perciò lo scarto tra la cifra incassata dal Comune grazie agli appalti e la cifra che Onore doveva versare per la sua quota della limitazione della Val Seriana superiore: in poche parole, riduceva fortemente i margini di guadagno del Comune sui dazi, margine che, come si è detto, costituiva la principale fonte di reddito per le comunità rurali.

Nel maggio del 1464, con un vero e proprio colpo di scena, i da Fino riuscirono a ottenere una lettera ducale che decretava: «i cittadini della parentela da Fino non siano tenuti ad alcuna contribuzione dei dazi, della «limitazione» o degli oneri con il Comune e gli uomini di Onore in alcuna occasione o per alcuna causa, ma siano tenuti a sostenere gli oneri e le *factiones* con la nostra città di Bergamo, perché sono cittadini, e come cittadini si considerino»<sup>27</sup>.

Si stabiliva perciò che la parentela dovesse pagare ogni anno alla Camera fiscale di Bergamo una «limitazione» di 16 lire imperiali in sostituzione di tutti i dazi e di ogni imposta indiretta. Già nel 1436, del resto, i da Fino avevano ottenuto un pronunciamento dell'allora Podestà di Bergamo, Paolo Pascualigo, che li liberava da ogni obbligo dietro pagamento di una «limitazione» che all'epoca era pari a nove lire imperiali<sup>28</sup>. La disposizione era stata immediatamente ritirata in seguito alle proteste dei «vicini» di Onore. Ma quasi trent'anni dopo, forse giudicando che i tempi fossero maturi, la parentela era tornata all'attacco, perseguendo lo stesso obiettivo, che evidentemente le stava particolarmente a cuore.

In effetti la concessione delle autorità veneziane poteva avere conseguenze ancora più gravi della perdita economica, benché rilevante, che così si infliggeva alle casse comunali di Onore. Come si è detto, le «limitazioni» erano il risultato di una contrattazione tra il potere centrale e le valli al momento dell'integrazione del territorio bergamasco nello Stato veneziano. La concessione della «limitazione» non aveva soltanto un significato fiscale, ma comportava il riconoscimento reciproco tra Venezia e le circoscrizioni valligiane. Queste ultime, cioè, accettavano la loro sottomissione alla Dominante, ma in cambio venivano da essa riconosciute come enti autonomi, come corpi territoriali dotati di una propria identità politica e giuridica, come interlocutori del

governo veneziano, con i quali esso poteva discutere e contrattare per trovare una soluzione favorevole a entrambe le parti. Accordando ai da Fino una propria «limitazione», dunque, le autorità veneziane attribuivano alla parentela lo *status* di corpo a sé stante, di organizzazione dotata di una propria fisionomia riconoscibile e riconosciuta, indipendente dal Comune di Onore e separata dalla circoscrizione della Val Seriana superiore. I da Fino diventavano insomma l'unico corpo della provincia bergamasca a base non territoriale ma parentale, una situazione che tutti i testimoni convocati nelle diverse fasi della controversia definirono concordemente come inaudita.

Questa interpretazione potrebbe sembrare cavillosa, ma era la lettura che gli stessi da Fino davano della concessione ottenuta dalla Dominante. Nel dicembre del 1465 il Podestà di Bergamo, Benedetto Venier, convocò presso di sé i «sindaci» (rappresentanti) degli uomini della parentela da Fino residenti nel Comune di Onore. I «sindaci» dei «vicini» gli avevano riferito «che voi avete cominciato a mettere all'incanto tra voi alcuni dazi nei confini di Onore»; il Podestà ammoniva perciò i da Fino a «non mettere in alcuno modo all'incanto, né far mettere all'incanto, né far fare detti dazi o le taverne»<sup>29</sup>.

La questione, bisogna ammetterlo, non è molto chiara, ma si può tentare di sbrogliare la matassa. Innanzitutto, bisogna dire che la lettera ducale del maggio 1464 era stata revocata, per le insistenze degli uomini di Onore, fin dall'agosto del 1464<sup>30</sup>. Ma i da Fino non ne avevano preso atto, e avevano anzi mostrato di essere intenzionati a comportarsi come se il privilegio della «limitazione» fosse ancora valido. Avevano perciò cominciato a «mettere all'incanto i dazi tra loro» e a «fare le taverne». Questa circostanza è confermata anche dalle testimonianze raccolte, sempre nell'ambito della causa tra i «vicini» di Onore e la parentela, nel giugno del 1465. Andreolo dei Cays di Clusone, anch'egli cittadino di Bergamo, dichiarò «di avere visto più taverne che vengono fatte pubblicamente su mandato e sotto il nome degli uomini della parentela da Fino; e soprattutto nel luogo di Fino, con le insegne pubbliche, così come si fanno le altre taverne»<sup>31</sup>; sapeva inoltre che i da Fino «tengono un'altra taverna pubblica nel luogo di Onore». Egli confermò di aver sentito dire da qualche membro della parentela «che essi mettono all'incanto i loro dazi separatamente dagli altri «vicini» del Comune di Onore, perché hanno una «limitazione» ottenuta dalla Illustrissima nostra Dominazione da circa un anno, per la quale pagano alla Camera di Bergamo 16 lire»<sup>32</sup>.

Arlongino del fu Lanfranco di Sovere sostenne di essere venuto a conoscenza «che i detti uomini della parentela di Fino da poco tempo hanno avuto una

certa «limitazione» dall'Illustrissima Dominazione, per la quale mettono all'incanto i loro dazi separatamente e pagano una certa somma alla Camera di Bergamo»<sup>33</sup>. Giovannino del fu Graziolo Pedrocchi di Rovetta testimoniò di «aver visto tenere le dette taverne [dei da Fino] pubblicamente e con le insegne pubbliche, e pubblicamente vendere pane, vino, carni, formaggio e le altre cose al minuto e all'ingrosso pertinenti al dazio della grattarola»<sup>34</sup>, da circa un anno. Egli confermò inoltre di sapere che da circa un anno i da Fino «in forza di una limitazione ottenuta dall'Illustrissima nostra Dominazione mettono all'incanto e affittano il dazio della grattarola e delle taverne e delle altre cose spettanti al dazio della grattarola separatamente dalle altre persone del detto Comune, e pagano una certa somma alla Camera di Bergamo»<sup>35</sup>. Più vivace la testimonianza di Donato del fu Alberto Fanzago di Clusone, che spiegò che «i detti da Fino fanno le dette taverne pubbliche da poco tempo, contro la consuetudine di tutti gli altri cittadini abitanti nei Comuni della detta Val Seriana»<sup>36</sup>, e che «ora quelli della detta parentela di Fino in forza di una certa «limitazione» ottenuta dall'Illustrissima nostra Dominazione, che lo stesso teste, come dice, ha potuto vedere, mettono all'incanto tra di loro i detti dazi e fanno le taverne pubbliche vendendo a qualunque persona a loro piacimento; per la quale limitazione pagano soltanto 16 lire alla Camera di Bergamo»<sup>37</sup>. A differenza degli altri testimoni Donato, che faceva parte dell'*élite* locale e aveva ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici, espresse un giudizio personale sulla faccenda: «il teste crede che ciò rechi grandissimo danno al detto Comune di Onore»<sup>38</sup>. Tutte le altre testimonianze, anche se con minor senso critico, andavano nella stessa direzione.

La concessione della «limitazione», riconoscendo alla parentela dei da Fino lo *status* di corpo autonomo, l'aveva posta sullo stesso livello degli altri enti territoriali formalmente riconosciuti, in particolare dei Comuni della valle. Alla pari di questi ultimi, dunque, i da Fino avevano il diritto di dare in appalto la riscossione dei propri dazi. In pratica, cioè, la parentela vendeva i propri dazi a un conduttore e, una volta pagata alla Camera fiscale la «limitazione» di 16 lire imperiali, intascava il resto dell'importo della vendita. Questo significa in effetti che i membri della famiglia dovevano poi pagare all'appaltatore le imposte indirette sui loro consumi e le loro compravendite. Essi però, prima di tutto, erano liberi di fissare l'importo dei singoli dazi, che poteva essere inferiore a quello pagato dai «vicini» di Onore ai loro appaltatori comunali. In secondo luogo, l'utile derivato dalla differenza tra il prezzo d'appalto e la «limitazione» poteva poi essere redistribuito tra i membri del-

la parentela. È anzi assai probabile che i conduttori dei dazi fossero scelti tra gli stessi da Fino; in questo caso era quasi certamente l'intero incasso della riscossione, ad eccezione delle 16 lire della «limitazione», ad essere redistribuito tra i nuclei familiari del lignaggio. Se per i da Fino economicamente più dinamici questo non significava probabilmente rientrare in possesso di quanto sborsato attraverso i dazi, per quelli in difficoltà poteva essere una boccata d'ossigeno. L'appalto separato dei dazi, insomma, diventava uno strumento per correggere gli squilibri economici interni alla parentela e soccorrere i nuclei familiari in maggiore difficoltà. Su questo importante aspetto, in ogni caso, torneremo ancora nel corso della trattazione.

Non meno rilevante era la questione delle taverne. Nel Medioevo le taverne erano luoghi destinati al consumo sul posto di vino e cibo, ma anche alla vendita al minuto del vino e di vari generi alimentari, come il pane, la carne, il formaggio. Per gestire una taverna era necessaria una licenza del Comune; solo in questo modo il locale poteva portare le insegne pubbliche, poteva dirsi cioè una taverna pubblica. La licenza veniva venduta al miglior offerente, allo stesso modo dei dazi. Nel Comune di Onore esistevano tre osterie pubbliche, la taverna di Rascarolo, quella di Onore e quella di Songavazzo<sup>39</sup>. Coloro che acquistavano le licenze prendevano contestualmente in appalto il dazio del vino venduto al minuto nell'area di competenza della taverna: il taverniere di Songavazzo, cioè, era anche conduttore del dazio del vino venduto al minuto nella contrada di Songavazzo, il taverniere di Onore era conduttore nella contrada di Onore, quello di Rascarolo - ma, come vedremo, solo in teoria - in quella di Fino<sup>40</sup>. A quanto sembra di capire dallo Statuto quattrocentesco di Onore, che per altro non è molto chiaro su questo punto, esistevano anche osterie prive di insegne pubbliche, osterie, per così dire, «private». Questi osti non erano fuori legge, purché pagassero scrupolosamente, al taverniere pubblico competente per il territorio nel quale era situato il loro locale, il dazio su tutto il vino che vendevano. Se vendevano anche carne, formaggio e pane bastava che pagassero le rispettive imposte all'appaltatore del dazio della beccheria, a quello del dazio del formaggio e a quello del dazio del pane.

I da Fino, nella loro interpretazione estensiva della concessione del maggio 1464 - che peraltro, come si è detto, era stata ritirata quasi immediatamente - dovevano aver pensato che, dal momento che costituivano, per ufficiale riconoscimento, un corpo, una vera e propria comunità autonoma e separata dal Comune di Onore, avevano anche la facoltà, come tutte le altre comunità, di concedere la licenza per le taverne pubbliche. E tale licenza era stata

ovviamente concessa a membri della parentela. Così i da Fino non si erano limitati a gestire taverne sia a Fino che a Onore senza pagare né il dazio del vino venduto al minuto al conduttore di riferimento né alcun altro dazio ad alcun altro appaltatore comunale, ma avevano anche apposto sulle loro osterie le insegne pubbliche, a celebrazione della loro totale indipendenza e del loro diritto ad agire su un piano di piena parità con il Comune di Onore. Per quest'ultimo si trattava non tanto o non soltanto di una perdita economica, quanto di un insopportabile affronto e di un'aperta provocazione che non poteva in alcun modo essere accettata.

---

<sup>2</sup> I. PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. VV-XVIII)*, Milano 1992, pp. 87-90.

<sup>3</sup> L. PEZZOLO, *Finanza e fiscalità nel territorio di bergamo (1450-1630)*, in *Storia economica e sociale di Bergamo*, III, *Il tempo della Serenissima*, t. 2, *Il lungo Cinquecento*, Bergamo 1998.

<sup>4</sup> PEDERZANI, *Venezia cit.*; PEZZOLO, *Finanza cit.*

<sup>5</sup> PEDERZANI, *Venezia cit.*, pp. 81-82 e 89-90.

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 248.

<sup>7</sup> Nell'ambito della sua testimonianza, pronunciata il 26 maggio del 1466, Bartolomeo figlio di Pietro Coriali di Castione confermò «che gli uomini e vicini di Clusone, di Ardesio, di Gromo, di Gandellino, di Castione, di Onore, di Cerete e di Sovere da circa 40 anni pagavano tre quarti delle spese e delle tasse ordinarie e straordinarie in Val Seriana superiore», e sostenne di saperlo «perché egli fu uno di quelli che fecero l'estimo generale (*extimum generaliter*, forse errore per *generale*) della detta valle» (R 131). In altre testimonianze l'estimo generale di valle è detto *compartitum*.

<sup>8</sup> M. GINATEMPO, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia centro settentrionale (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001, pp. 125-220, in particolare pp. 154-161.

<sup>9</sup> *Statutum de l'Onore. Sec. XV-XVI*, a cura di G. SILINI e A. PREVITALI, Rovetta 1997, p. 64.

<sup>10</sup> PEZZOLO, *Finanza cit.*

<sup>11</sup> Questi dati si evincono da una serie di testimonianze raccolte, nell'ambito della lite tra Onore e i da Fino, nel maggio del 1466: R 131-139.

<sup>12</sup> R 76-78.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> «Che tutti coloro che abitano entro i confini di detta valle siano tenuti a pagare e a sostenere tutti gli oneri e le taglie nei Comuni nei quali abitano, ad eccezione dei cittadini che abitano in detta valle, che tuttavia siano tenuti agli oneri dei dazi» (PEDERZANI, *Venezia cit.*, p. 74). Questo capitolo è richiamato testualmente nella supplica dei «vicini» di Onore: R 71-72.

<sup>15</sup> F. MENANT, *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques*

*études de cas*, in *Pur une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe siècles). Réalités et représentations paysannes*, Paris 2004, pp. 239-270.

- <sup>16</sup> AVBg, *Diplomata seu iura Episcopatus*, nn. 76 (1256 gennaio 2), 79 (1257 luglio 30), 80 (1257 giugno 26).
- <sup>17</sup> *Ibid.*, n. 84: «Suprascriptus d. Raymondus ser Ardengi de Fine dixit ut ipse aut alii sui parentes de Fine et homines de Lonore de Sungavazio et de Cerete tenent et possident multas possessiones ficta et iura et decimas ...spectantia suprascripto episcopatu, que tam ipse d. Raymondus declarare nescit».
- <sup>18</sup> Nel 1211 Acerbo da Fino aveva ottenuto in concessione le decime di Fino, di Onore, di Songavazzo (AVBg, *Rotolum Episcopatus Bergomi 1258*). Nel 1250 Raimondino da Fino prese in affitto le decime di Songavazzo e di Cerete (ACBg, *Pergamene*, n. 1539, 1250 febbraio 5).<sup>19</sup>
- <sup>19</sup> F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Rome 1993, pp. 633-655; J. C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, pp. 275-287.
- <sup>20</sup> B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, 8 voll., III, Bergamo 1989 (ed. orig. 1959), pp. 223-294.
- <sup>21</sup> BELOTTI, *Storia* cit., p. 270.
- <sup>22</sup> Per un confronto M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006, pp. 641-660.
- <sup>23</sup> PEDERZANI, *Venezia* cit., pp. 91-92.
- <sup>24</sup> R 52: «Consideravimus quod causas et rationes vos moventes in materia illa omnibus itaque bene discussis et ponderatis concurrentes in opinionem vobiscum cum pro beneficiando et ampliando civitatem nostram Pergami tum et quia ab antiquo ipsi homines supplicantes fuerunt et sunt cives Pergami et cum ipsa civitate substinuerunt et substinent honora et factiones terminavimus et volumus quod homines predicti de Fine et de Bucellenis habitantes in terris et comunibus de Fine Honore Castione Gromi et Gandelino sunt et remaneant veri cives civitatis Pergami et cum ipsa civitate quecumque honora tam realia quam personalia faciant et substineant sicut faciunt et substinent ceteri cives habitantes in civitate Pergami».
- <sup>25</sup> PEDERZANI, *Venezia* cit., pp. 93-100.
- <sup>26</sup> Questi dati sono riportati in una delle suppliche degli uomini di Onore alle autorità veneziane (R 72). Dobbiamo pensare in ogni caso che siano abbastanza attendibili, dal momento che non vengono contestate dai da Fino nella loro risposta. In effetti l'estimo dei cittadini «extra civitatem» del 1470 registra 51 famiglie della parentela da Fino (BCBg, *Archivio storico comunale, Estimi*, s. 30, V, 1470, cc. 100v-104v) e il calcolo di 35-40 famiglie concentrate a Onore e Fino e 10-15 insediate in altre comunità, in particolare a Rovetta e Castione, non è implausibile.
- <sup>27</sup> R 68: «Quod cives parentelle de Fine non teneantur ad aliquam contributionem dacionum limitationis sive onerum cum ipsis comuni et hominibus del Honore aliqua occasione vel causa, sed facere teneantur onera et factiones cum civitate nostra Pergami cum sint cives et pro civibus habeantur».
- <sup>28</sup> A questa sentenza si fa riferimento nella lettera ducale citata nella nota precedente.

- <sup>29</sup> R 31. I sindaci di Onore avevano riferito che «incantare et incantari facere cepistis quedam datia inter vos in dictis confinibus de Lonore»; il Podestà ordinava che «non debeate ullo modo incantare nec incantari facere vel fieri facere dicta datia vel tabernas».
- <sup>30</sup> R 17.
- <sup>31</sup> R 107: il testimone dichiara «se pluries vidisse tabernas que publice fiunt ad petitionem et sub nomine hominum parentelle de Fine; et maxime in loco de Fine cum signo publico, sicut faciunt alie taberne».
- <sup>32</sup> R 108: il teste conferma «quod ipsi incantant sua datia separatim ab aliis vicinis comunis del Honore, quia habent quandam limitationem impetratam ab Illustrissima Dominatione nostra ab uno anno citra, per quam soluunt camere Bergomi libras 16».
- <sup>33</sup> R 109: «Sed bene dixit se intellexisse quod predicti homines parentelle de Fine a modico tempore citra habuerunt certam limitationem ab Illustrissima Dominatione per quam incantant sua datia separata et soluunt quid camere Bergomi».
- <sup>34</sup> R 113: «Ipse testis vidit tenere dictas tabernas publice et cum signis publicis et publice vendere panem vineum carnes caseum et alias res ad minutum et ad grossum pertinentes datio gratarolle».
- <sup>35</sup> R 114: «Homines de Fine vigore cuiusdam limitationis obtente ab Illustrissima Dominatione nostra incantant et affictant datium gratarolle et tabernarum et aliarum rerum spectantium datio gratarolle separatim ab aliis personis dicti comunis et soluunt certum quid camere Bergomi».
- <sup>36</sup> R 116: «Quod predicti de Fine faciunt dictas tabernas publicas a modico tempore citra contra consuetudinem omnium aliorum civium habitantium in comunibus dicte vallis Seriane».
- <sup>37</sup> R 117: «Ipsi de dicta parentella de Fine vigore certe limitationis impetratae ab Illustrissima Dominatione nostra per ipsum testem visa, ut dixit, incantant inter se dicta datia et faciunt tabernas publicas vendendo universaliter quibuscumque personis ad libitum suum, pro qua soluunt tantummodum libras 16 camere Bergomi».
- <sup>38</sup> *Ibid.*: «Et hoc credit ipse testis esse in maximum preiudicium dicti comunis del Honore».
- <sup>39</sup> *Statutum de l'Onore* cit., pp. 106-108.
- <sup>40</sup> *Ibid.*, pp. 98-109.



Foto CESARE CRISTILLI

*Piazza di Fino del Monte*



*Piazza di Onore*

## II. GLI EQUILIBRI LOCALI E LA LORO ROTTURA

### *1. Gli equilibri locali nelle parole dei testimoni del 1465*

Da un punto di vista legale, la ragione stava in apparenza dalla parte dei «vicini» di Onore. I capitoli concessi da Venezia alla Val Seriana superiore nel 1428 stabilivano senza ombra di dubbio che i cittadini che abitavano fuori dalla città dovevano pagare i dazi nei Comuni dove vivevano, e alle stesse tariffe degli altri «vicini». Ma la faccenda era un po' più complicata. Come spesso accadeva nel XV secolo, l'applicazione di una norma generale apparentemente chiara era ostacolata da una serie infinita di eccezioni, di esenzioni e di immunità concessi a famiglie, comunità, singoli individui. Nel 1410 i da Fino avevano ottenuto da Pandolfo Malatesta, allora signore di Bergamo, l'esenzione dal pagamento delle imposte indirette. Questo privilegio non era mai stato formalmente revocato dalle autorità veneziane, e anzi in un certo modo era stato ribadito quando, nel 1449, i da Fino si erano visti riconfermare ufficialmente il diritto di cittadinanza. La lettera ducale di quell'anno, infatti, che abbiamo già analizzato nelle pagine precedenti, si soffermava anche sulla questione delle imposte indirette. Il doge e i consiglieri ducali stabilivano che i dazi dei da Fino e dei Bucelleni residenti a Fino, Onore, Castione, Gromo e Gandellino dovessero essere messi all'incanto a Bergamo, al pari di quelli degli altri cittadini di Bergamo. In pratica, cioè, i membri delle due parentele avrebbero dovuto pagare le loro imposte agli appaltatori dei dazi di Bergamo.

L'anonimo notaio che ha composto il nostro dossier documentario ha sentito il bisogno di chiosare la copia della lettera ducale del 1449 con un commento molto interessante. Egli osserva che la disposizione relativa ai dazi dei da Fino e dei Bucelleni non trovò mai applicazione, perché a ben vedere le imposte di Bergamo erano molto più alte di quelle delle valli, e i cittadini in questione non avevano alcun interesse a usufruire di questo dubbio privilegio. Il ragionamento sembra plausibile, ma certamente non contribuisce a rendere un po' più chiara l'intricatissima questione della condizione dei *cives* residenti in Val Seriana superiore. In realtà l'impressione è che al di sotto e all'interno del quadro, già decisamente contraddittorio, definito dalle varie fonti del diritto - privilegi concessi dalla Dominante al momento della dedizione, lettere ducali, interventi delle magistrature e dei Consigli veneziani, sentenze degli ufficiali territoriali, Statuti cittadini, esenzioni e immunità particolari - convi-

vessero un'infinità di diverse situazioni locali.

Nel giugno del 1465, nell'ambito della lite tra i da Fino e gli abitanti di Onore, furono raccolte numerose testimonianze per stabilire se davvero c'era stato qualcosa di scorretto nel comportamento della parentela. Furono interrogate persone provenienti da varie località della Val Seriana superiore; sono giunte fino a noi le deposizioni di Andreolo del fu Bertolino dei Cays di Clusone, anch'egli cittadino di Bergamo, Donato del fu Alberto dei Fanzago di Clusone, Giovannino del fu Graziolo Pedrocchi di Rovetta (che all'epoca era una contrada del Comune di Clusone) e il fratello Tondo, Giovannino del fu Martino di Rovetta, Arlongino del fu Lanfranco di Sovere, Antonio del fu Mairi dei Foresti di Sovere, cittadino di Bergamo, Bertolino figlio di Bettino Pacchiari di Sovere. Alcune di queste testimonianze sono già state utilizzate nel capitolo precedente. Furono certamente ascoltati altri testi, ma una parte del testimoniale è andata perduta.

Arlongino da Sovere dichiarò che nel suo Comune era consuetudine «che il dazio della grattarola e gli altri dazi siano affittati congiuntamente, cioè insieme il dazio dei cittadini e quello delle altre persone, e non fu fatta mai alcuna distinzione»<sup>41</sup>. Antonio dei Foresti di Sovere, che parlava per esperienza, dal momento che egli stesso apparteneva alla categoria dei cittadini «*extra civitatem*», confermò che a Sovere «il dazio della grattarola e della spina è stato senza interruzioni affittato congiuntamente, cioè senza fare alcuna distinzione tra cittadini e altre persone»<sup>42</sup>. Giovannino Pedrocchi di Rovetta, che si vantava di parlare a ragion veduta, essendo stato più volte console e anche camparo del Comune di Clusone, e avendo quindi avuto a che fare in più occasioni con i problemi della fiscalità locale, sostenne che «il dazio della grattarola del Comune di Onore, e allo stesso modo di tutti gli altri Comuni della Val Seriana, senza interruzioni, da che lui si ricorda, è stato ed è tuttora messo all'incanto insieme, senza fare alcuna distinzione tra cittadini e *comitatini*»<sup>43</sup>. Anche Alberto Fanzago testimoniò che «nei Comuni della detta Val Seriana e anche nel Comune di Onore mettevano all'incanto e affittavano il dazio della grattarola e gli altri dazi ad esso connessi insieme e congiunti tra cittadini e *comitatini* o «vicini» dei loro Comuni»<sup>44</sup>.

Un punto dunque sul quale tutti i testi erano d'accordo è che, qualunque fosse il regime fiscale applicato ai cittadini «*extra civitatem*», nessuno di loro, almeno nella Val Seriana superiore, aveva mai avuto la strana idea di mettere all'incanto i propri dazi separatamente dal Comune di appartenenza. Nessuna parentela o consorterìa, cioè, aveva mai tentato, sfruttando la cittadinan-

za, di farsi riconoscere dalla Dominante lo *status* di corpo a sé stante, di comunità autonoma, non inquadrata in alcun Comune, e dunque pienamente legittimata, al pari delle comunità territoriali, ad affittare i propri dazi e concedere licenze per le taverne pubbliche. Lo spregiudicato progetto che era stato perseguito dai da Fino per ben due volte, negli anni '30 e negli anni '60 del Quattrocento, non era mai stato tentato da alcun gruppo familiare di cittadini, era del tutto estraneo alle consuetudini del luogo, era qualcosa di inaudito e perciò inaccettabile.

A parte questo punto fermo, la questione dei dazi, come si delinea dalle testimonianze, appare ancora meno chiara di quanto emerge dal già complicato quadro giuridico e legislativo. Antonio dei Foresti di Sovere raccontò di aver sentito da alcuni abitanti di Gromo «che i cittadini dei Bucelleni che abitano nel detto Comune di Gromo, sulla base di un accordo che hanno concluso con gli uomini di quel Comune, se comprano qualcosa per il proprio uso non pagano alcun dazio in quel Comune. Se invece si dedicano ad attività commerciali pagano allo stesso modo delle altre persone di quel Comune»<sup>45</sup>. È probabile che esistessero situazioni simili anche in altri Comuni della valle. Quasi tutti i nostri testimoni osservavano che per consuetudine i cittadini non gestivano taverne, né pubbliche né private, e si astenevano dalla vendita di generi alimentari all'ingrosso e al minuto. Sempre Antonio Foresti affermò però che a Sovere i *cives* «non fanno né possono fare taverne, né vendere o comprare, a meno che non paghino il dazio della grattarola e gli altri dazi del loro Comune come pagano tutte le altre persone che abitano nel Comune di Sovere»<sup>46</sup>.

Sembra insomma di capire che a livello della singola comunità la posizione dei cittadini fosse regolata non tanto o non soltanto dalle disposizioni di legge, cioè dai capitoli del 1428 e dai successivi provvedimenti emanati dalle autorità veneziane, ma anche da una serie di patti più o meno formali, di convenzioni accettate e di accordi espliciti o taciti tra i *cives* stessi e i «vicini». In molte realtà i cittadini erano probabilmente esentati, del tutto o in parte, dal principale dei dazi, quello della grattarola, per gli acquisti effettuati per i loro consumi alimentari personali e familiari. Tale privilegio non poteva tuttavia essere esteso alle compravendite concluse a fini di lucro, nell'ambito di un'attività commerciale. In questo caso infatti le esenzioni concesse ai cittadini avrebbero consentito loro margini di guadagno maggiori rispetto agli altri «vicini», avrebbero cioè configurato una situazione di concorrenza sleale. In più, le perdite per le casse comunali sarebbero state eccessive.

Per consuetudine i cittadini rinunciavano perciò a prendere in gestione

taverne pubbliche e private, e più in generale a dedicarsi al commercio di generi alimentari all'ingrosso e al minuto, l'ambito sul quale maggiormente incidavano il dazio della grattarola - che come già detto gravava sulle compravendite di bestie vive o morte - e l'insieme di imposte indirette percepite come in qualche modo legate alla grattarola, perché sempre pertinenti alla vendita di alimenti: il dazio della beccheria, che colpiva la vendita di carne macellata, il dazio del formaggio, del pane e, soprattutto, del vino. I cittadini che, invece, preferivano non rimanere esclusi da un giro d'affari che, in un contesto di crescita demografica quale era quello della seconda metà del Quattrocento, si faceva sempre più allettante, rinunciavano implicitamente a godere di un regime daziario privilegiato e si dovevano adattare alle stesse condizioni fiscali degli altri «vicini».

Gli equilibri comunitari non erano dunque regolati soltanto dalle leggi dello Stato, ma anche - o forse soprattutto - da un delicato meccanismo di patti e intese, di concessioni e riconoscimenti tra i diversi attori sociali, i cittadini, le *élites* locali, i «vicini». Si trattava naturalmente di un equilibrio molto precario, continuamente messo in discussione e ricalibrato. Era infatti nell'ordine delle cose che prima o poi una delle parti rompesse i patti o si spingesse oltre i limiti tracciati dagli accordi e dalle consuetudini. Tali confini del resto non erano sempre così chiari: per esempio, non era affatto agevole distinguere le operazioni commerciali destinate all'autoconsumo da quelle a scopo di lucro. È comprensibile che con una certa frequenza qualcuno pensasse di approfittare degli ampi margini di ambiguità che, forse volutamente, contraddistinguevano i rapporti tra i diversi protagonisti locali così come erano definiti da arrangiamenti in larga parte informali e da convenzioni non sempre esplicitate fino in fondo.

Non stupisce dunque che una parte molto rilevante - forse la più rilevante - della documentazione relativa alla vita delle comunità dell'età tardo medievale e moderna, e non solo dello Stato veneziano, riguardi proprio controversie, contestazioni, dispute giudiziarie e conflitti di ogni genere, che dovevano costituire esperienze molto familiari per qualsiasi abitante anche del più isolato Comune di montagna. È nell'ambito di queste controversie - e quelle tra cittadini e «vicini», che ci interessano in questa sede, erano tra le più frequenti - che il quadro giuridico disegnato dalle diverse fonti del diritto rientrava in gioco. In tutte le fasi dello scontro, infatti, le parti in conflitto si richiamavano di continuo a questo orizzonte legale, peraltro anch'esso tutt'altro che nitido, cercando di utilizzarlo contro l'avversario.

In tempo di pace i diversi protagonisti della vita comunitaria si accordavano su un *modus vivendi* che, spesso, si allontanava anche considerevolmente dalle indicazioni contenute nelle disposizioni delle autorità veneziane, e che rifletteva piuttosto i rapporti di forza a livello locale. In tempo di conflitto, tuttavia, quelle stesse disposizioni, fino a quel momento ignorate di comune accordo, o comunque interpretate piuttosto liberamente, diventavano un'arma che ognuna delle due parti brandiva contro l'altra, mostrando un'improvvisa volontà di ottenere la loro rigida e inflessibile applicazione. È vero quindi che nella definizione degli equilibri locali le complesse relazioni di potere interne a ogni singola comunità contavano più delle leggi dello Stato, dei provvedimenti del governo veneziano, dei pronunciamenti degli ufficiali territoriali. È vero anche però che quelle leggi, quei provvedimenti, quei pronunciamenti erano un riferimento costante, una risorsa sempre presente e sempre disponibile, alla quale ricorrere nel momento del conflitto, cioè nel momento della rottura degli equilibri locali.

Nel corso delle dispute il quadro giuridico formale e gli equilibri locali venivano fatti incontrare e confrontare. Da questa interazione entrambi i livelli, quello locale ma anche quello sovra-locale, cioè quello statale, uscivano inevitabilmente modificati. Ma questo è un argomento che risulterà più comprensibile dopo l'analisi della lite tra i da Fino e i «vicini» di Onore.

## *2. Le regole informali della convivenza tra i da Fino e i «vicini» di Onore*

Con la lite tra la parentela dei da Fino e gli uomini di Onore ci troviamo di fronte a uno di questi momenti di rottura, di messa in discussione degli equilibri locali. A quanto pare, infatti, i rapporti tra la parentela e la comunità erano regolati da patti più o meno formalizzati, da intese più o meno esplicite, da un difficile bilanciamento tra le forze in campo.

Essendo cittadini, i da Fino non iscrivevano i loro beni all'estimo di Onore. Questa estraneità fiscale aveva come rovescio della medaglia l'esclusione dalla comunità. I da Fino cioè non erano «vicini» e non potevano godere dei diritti legati all'appartenenza comunitaria, in particolare della partecipazione agli utili derivati dagli affitti dei beni comunali. Essi di conseguenza non potevano prendere parte al Consiglio del Comune, al quale erano chiamati a presenziare tutti i capifamiglia di Onore, non potevano essere eletti consoli né

ricoprire alcuna altra carica comunale<sup>47</sup>. In teoria, insomma, la situazione era chiara e non si prestava ad equivoci. Nella pratica, però, il Comune non poteva ignorare la presenza sul suo territorio dei tanti aggregati familiari - più di 40, come abbiamo visto - che facevano capo alla parentela dei da Fino, che per di più con le loro terre, molte delle quali affittate anche a membri della comunità, e il loro bestiame, non di rado dato a soccida a gente del posto, erano una componente tutt'altro che irrilevante della vita economica locale.

Era intervenuto quindi uno di quegli accomodamenti, di quegli accordi che, come si è detto, regolavano la convivenza a livello locale. Pare infatti che i da Fino non fossero del tutto esclusi dalla gestione della vita comunitaria, come suggeriscono alcuni atti trascritti nei registri del notaio Iacobo da Fino. Il 30 aprile del 1478 si svolse un'assemblea i cui partecipanti sono così elencati: «Nella pubblica congregazione, convocata nel solito modo, dei cittadini e dei «vicini» contadini e delle «vicine» contadine che abitano nella contrada di Onore, alla quale erano presenti gli infrascritti cittadini, «vicini» contadini e contadine, che sono più dei due terzi dei cittadini, contadini e contadine che abitano in detta contrada»<sup>48</sup>. Nel corso di questa riunione, alla quale, caso davvero raro, presero parte anche le donne, vennero nominati due procuratori speciali, Bartolomeo del fu Como di Ser Bono da Fino e Tonolo dei Fanzelli, per sbrigare alcuni affari della contrada. Sempre tra gli atti del notaio Iacobo si trova testimonianza di un'altra assemblea, che si svolse nel marzo del 1480: «Nel pubblico e generale Consiglio degli uomini cittadini e «vicini» della contrada di Onore. Tutti gli infrascritti uomini cittadini e «vicini», che sono più di due terzi delle case delle famiglie dei detti uomini cittadini e «vicini»...ecc.»<sup>49</sup>. In questa occasione i convenuti nominarono il rettore della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Onore.

I documenti sono di qualche anno successivi al momento che qui ci interessa, ma tutto lascia pensare che riflettano consuetudini già consolidate. Si tratta, nei casi in questione, non di Consigli del Comune, ma di Consigli di contrada, più precisamente della contrada di Onore. Il Comune di Onore comprendeva infatti oltre a Fino, che come vedremo costituisce però un caso a parte, due contrade: Onore e Songavazzo. Gli abitanti di una contrada si riunivano in Consiglio per discutere le questioni che riguardavano soltanto loro. A quanto pare, per esempio, il patronato sulla chiesa parrocchiale di Santa Maria spettava di diritto ai soli abitanti della contrada di Onore. Quello che a noi interessa, in ogni caso, è che alle assemblee di contrada prendevano parte, accanto ai «vicini», o «contadini», come sono definiti nel documento del 1478,

anche i cittadini residenti sul territorio, cioè, appunto, i da Fino. Anche se questi ultimi non facevano parte della comunità, e dunque non avevano alcun formale diritto di partecipazione, si riteneva probabilmente che fosse giusto coinvolgerli in qualche modo nella organizzazione della vita locale, visto che vivevano fianco a fianco con i «vicini», li incontravano ogni giorno, avevano relazioni economiche e anche di amicizia con molti di loro.

I da Fino presenziavano però all'assemblea non tra i «vicini», ma come componente separata, ben distinta dagli appartenenti alla comunità, e indicata con la definizione «cittadini». Questa soluzione di compromesso piaceva probabilmente a entrambe le parti. I «vicini» non dovevano temere che i da Fino approfittassero della loro ammissione ai Consigli per rivendicare una qualche compartecipazione ai diritti comunitari, in particolare alle rendite dei beni comunali. Da parte loro, i da Fino vedevano riconosciuta la propria superiore dignità di cittadini, la titolarità di uno *status* che, per la cultura del tempo, li poneva ben al di sopra dei «vicini» di una comunità rurale, con i quali certo essi non ambivano a mischiarsi. Come vedremo, in ogni momento della lite che negli anni '60 la oppose agli uomini di Onore la nostra parentela si dimostrò fortemente consapevole della preminenza che le derivava dalla cittadinanza, e molto sprezzante nei confronti dei «contadini» che osavano sbarrarle la strada. Per inciso, è interessante notare che in più occasioni, tanto nella documentazione relativa alla lite quanto nei verbali dei Consigli che stiamo analizzando, sono gli stessi uomini di Onore a definirsi «comitatini» o «contadini», cioè abitanti del contado, in opposizione ai cittadini da Fino. Per la verità, come si è visto nel primo capitolo, la Val Seriana superiore, come le altre valli bergamasche, già da tempo non faceva più parte del contado di Bergamo, e su questo punto anzi i valleriani si erano sempre dimostrati irriducibili. L'eredità dell'età comunale, quando la distinzione *cives/comitatini* era al centro della costruzione dell'identità cittadina, era tuttavia talmente forte da aver pervaso anche il linguaggio politico delle comunità rurali. Attraverso quello che potrebbe sembrare soltanto il fossile lessicale di un'era ormai passata, si perpetuava in realtà, anche all'interno di uno Stato territoriale che pure concedeva ai valleriani un'indipendenza quasi totale da Bergamo, l'idea della superiorità sociale, economica e persino morale dei cittadini.

In mancanza di attestazioni esplicite non sappiamo se, rispettando questo stesso principio della separazione dai «vicini», i da Fino partecipassero, oltre che ai Consigli di contrada, anche ai Consigli del Comune di Onore. Certamente i capifamiglia dei da Fino residenti in altri Comuni erano ammessi, al-

meno in alcune occasioni, all'assemblea locale. Nell'agosto del 1478, per esempio, si riunì a Castione un Consiglio comunale che presentava questa composizione: «Nel pubblico e generale Consiglio dei cittadini da Fino abitanti a Castione e degli uomini del Comune di Castione»<sup>50</sup>. Anche in questo caso si trattava della nomina del rettore della chiesa parrocchiale di Sant' Alessandro di Castione, e anche in questo caso i da Fino erano presenti come componente a sé, non confusi tra i membri della comunità.

È plausibile che la discriminante per la presenza della parentela non fosse tanto il tipo di riunione - di Comune o di contrada -, quanto gli argomenti che venivano discussi. È estremamente improbabile che i da Fino fossero chiamati a prendere parte ai Consigli che dovevano regolare l'utilizzo dei beni comunali, definire i termini della loro locazione a privati e del loro sfruttamento economico, assegnare gli appalti dei dazi e le licenze delle taverne pubbliche, stabilire l'imposizione di nuovi tributi o una diversa distribuzione di quelli già esistenti. La parentela era cioè probabilmente esclusa dalle assemblee convocate per dibattere temi delicati, che toccavano nel profondo i fragili equilibri interni alla comunità. Del resto non dobbiamo dimenticare che i da Fino che vivevano a Onore erano davvero tanti, circa 20 famiglie, anche non considerando quelli residenti a Fino. La loro consistenza numerica rappresentava di per sé un pericolo, perché all'interno delle riunioni consiliari garantiva loro un peso notevole, e magari la capacità, in certi momenti, di determinare l'esito delle votazioni a maggioranza. Una distinzione sulla base degli argomenti discussi spiegherebbe perché, a quanto sembra, i da Fino partecipassero soprattutto ai Consigli di contrada. In quelle occasioni non si trattavano questioni particolarmente problematiche, come la gestione dei beni comunali e la fiscalità comunale, che erano demandate al Consiglio del Comune.

C'era però ancora un altro modo di presenziare alle assemblee, ed era in qualità di semplici testimoni. Come vedremo meglio in seguito, questa era la forma nella quale i da Fino in particolare, ma anche gli altri cittadini residenti in valle, partecipavano ai Consigli della Val Seriana superiore. Tutti i Comuni mandavano al Consiglio i propri delegati. I cittadini non appartenevano alle comunità, e dunque non avevano diritto ad alcuna rappresentanza nell'assemblea di circoscrizione. Attraverso la loro influenza, le loro relazioni con le *élites* locali - dalle quali per lo più provenivano i delegati dei Comuni -, a volte la loro conoscenza personale del notaio addetto alla registrazione delle riunioni, alcuni di essi riuscivano a farsi ammettere tra i testimoni, la cui funzione era quella di dare validità legale al verbale dell'assemblea. I testimoni ovviamen-

te non potevano intervenire nel dibattito, non potevano esprimere la loro opinione né votare. Questo *escamotage* permetteva però alla parentela dei da Fino, che riusciva spesso a infilare propri esponenti nei Consigli di valle, di essere sempre bene informata su quanto accadeva nel circondario e di avere sempre un'idea precisa degli equilibri politici locali. In più, non possiamo escludere che i da Fino ammessi come testimoni cercassero in qualche modo, sotto banco, di fare pressione sui delegati che conoscevano meglio.

Questo sistema veniva usato qualche volta anche per il Consiglio del Comune di Onore. Nel dicembre del 1514, per esempio, Lamagnino del fu Ardenigo da Fino era presente come testimone a una riunione dell'assemblea comunale<sup>51</sup>. È possibile quindi che, almeno nei momenti di convivenza relativamente pacifica tra la parentela e la comunità di Onore, a qualche esponente dei da Fino fosse concesso di presenziare in qualità di testimone anche a riunioni consiliari nelle quali si dovevano prendere decisioni di un certo peso, e che avrebbero dovuto perciò essere precluse ai nostri cittadini. In conclusione, insomma, a fronte di un quadro normativo che avrebbe giustificato la pura e semplice esclusione dei da Fino dalla vita comunitaria, nel concreto si cercavano compromessi, terreni di incontro, elementi di intesa che consentissero un loro coinvolgimento, senza minacciare i diritti esclusivi dei «vicini» di Onore e senza costringere la parentela a rinunciare alla distinzione sociale che le derivava dalla cittadinanza.

La contrada di Fino aveva uno *status* decisamente ambiguo. In una petizione inoltrata alle autorità veneziane nell'ambito della lite con i da Fino, i «vicini» di Onore sottolineavano che al momento di stabilire le quote, spettanti a ciascun Comune, della «limitazione» della Val Seriana superiore, tanto i da Fino residenti nella contrada di Onore quanto quelli residenti nella contrada di Fino erano stati computati con il Comune di Onore<sup>52</sup>. La legge prevedeva inoltre che, quando veniva commesso un delitto (un *maleficium*) nel territorio di un Comune, i consoli fossero tenuti a denunciare il colpevole entro tre giorni al tribunale vicariale con sede a Clusone; in caso contrario, la condanna pecuniaria ricadeva sull'intera comunità. I «vicini» di Onore sostenevano che fosse il loro Comune a essere responsabile per i crimini perpetrati nella contrada di Fino, e che fossero i loro consoli a dover sporgere denuncia<sup>53</sup>. Infatti, spiegavano, «la contrada di Fino non è Comune a sé, perché se lo fosse le sarebbe stata assegnata la sua parte della limitazione e degli altri oneri della valle»<sup>54</sup>. Sembrerebbe proprio, insomma, che Fino facesse parte a tutti gli effetti del Comune di Onore.

Le cose tuttavia non sono così semplici. Balza subito agli occhi, per esempio, che le uniche contrade citate nello Statuto di Onore come articolazioni territoriali del Comune sono Onore e Songavazzo, mentre non si trova alcun accenno a Fino. La rubrica 148 del resto è abbastanza chiara quando, elencando le famiglie che, in forza della loro antica appartenenza alla comunità, avevano diritto a partecipare alle rendite dei beni comunali, specificava: «salvo che coloro che abitano nella contrada di Fino ed entro i suoi confini non debbano avere nulla né possano ottenere nulla»<sup>55</sup>. È vero che questa disposizione fu probabilmente inserita nel testo statutario in conseguenza dei contrasti che negli anni '60 del Quattrocento opposero gli uomini di Onore ai da Fino. Ad essere esclusi dalla comunità e dai diritti comunitari, tuttavia, non erano i soli esponenti della parentela, ma tutti gli abitanti presenti e futuri della contrada di Fino; tale circostanza si spiega soltanto pensando che la contrada, a differenza di Onore e Songavazzo, non fosse mai stata sentita come parte integrante del Comune, e i suoi abitanti non fossero mai stati considerati davvero membri della comunità.

Se dunque formalmente la contrada di Fino dipendeva dal Comune di Onore, nel sentire comune essa era percepita come un'entità ad esso estranea, come una realtà a sé, non perfettamente inquadrata nel territorio di Onore. Questa condizione sfuggente e indefinita escludeva gli abitanti di Fino dai vantaggi dell'appartenenza alla comunità di Onore, dalla distribuzione delle rendite comunali, dalla partecipazione alla maggior parte dei Consigli del Comune. Tale situazione, del resto, era una conseguenza del fatto che gli abitanti della contrada appartenevano in grande maggioranza alla parentela dei da Fino. Un veloce spoglio dei registri del notaio Iacobo da Fino mostra che nella contrada vivevano anche nuclei familiari estranei alla parentela, ma si trattava per lo più di immigrati originari di altre località. La questione meriterebbe un approfondimento, che esula tuttavia dagli obiettivi di questo lavoro. Per ora possiamo dire che non tutti gli abitanti di Fino facevano parte del lignaggio dei da Fino, anche se i gruppi familiari, in apparenza non molto numerosi, non riconducibili alla parentela da un punto di vista genealogico erano comunque ad essa strettamente legati da un punto di vista sociale ed economico, erano cioè saldamente imbrigliati nella sua rete di relazioni.

L'indeterminatezza della condizione della contrada di Fino lasciava alla nostra parentela una certa libertà di movimento in quel luogo, senza grandi contestazioni da parte dei «vicini» di Onore, almeno finché i rapporti restavano buoni. È probabile che, per molte compravendite concluse sul territorio di

Fino, il Comune di Onore rinunciasse a una rigida applicazione dei dazi; che i da Fino, cioè, godessero, nella località che aveva dato loro il nome, di un'esenzione di fatto da buona parte delle imposte indirette. Siamo sempre nell'ambito di quegli arrangiamenti, anche informali, che consentivano una convivenza relativamente pacifica tra i cittadini «extra civitatem» e le comunità rurali.

Una conferma in questo senso sembra venire dalla rubrica 142 dello Statuto di Onore. Essa divideva il territorio comunale in tre parti, ognuna delle quali doveva fare riferimento a uno dei conduttori del dazio sul vino venduto al minuto - di Rascarolo, di Onore e di Songavazzo - che, come si è detto, erano anche concessionari delle licenze per le tre taverne pubbliche comunali<sup>56</sup>. Il taverniere di Rascarolo aveva competenza su un'area che andava dai confini con la contrada di Rovetta, cioè con il Comune di Clusone, in località detta appunto Rascarolo, verso est, in direzione di Onore, fino a un «Molerum» - un mulino, o comunque una macina - sul torrente Gera. La località di Rascarolo dovrebbe corrispondere più o meno all'attuale via Andrea Fantoni, oggi in territorio di Rovetta. A rigor di logica, quindi, il conduttore di Rascarolo avrebbe dovuto riscuotere i dazi anche nella contrada di Fino, che era compresa entro i confini della sua area di pertinenza. Bisogna notare però che, a differenza di Onore e Songavazzo, Fino non è citato apertamente nella rubrica statutaria. Dalla sola lettura di questo testo si potrebbe quasi pensare che non esistessero centri abitati tra Rascarolo e la contrada di Onore. In realtà c'era tutta la contrada di Fino. È plausibile che l'ambiguità non fosse casuale. Grazie a questa omissione il conduttore di Rascarolo era forse invitato a chiudere un occhio sul vino venduto al minuto nella località di Fino.

Vari indizi fanno pensare che la parentela, sfruttando la probabile esenzione di fatto dal dazio sul vino, e l'ampia tolleranza che il Comune di Onore le accordava per gli altri dazi, conducesse da molto tempo una o più taverne nella contrada di Fino. Uno dei testimoni che abbiamo già incontrato, Tondo del fu Graziolo Pedrocchi di Rovetta, sostenne che «da circa dieci anni ha visto che nel predetto luogo di Fino è consuetudine tenere taverne da parte dei predetti della parentela da Fino, però senza alcuna insegna pubblica dei tavernieri pubblici»<sup>57</sup>. Tondo sembrerebbe un testimone attendibile, perché era un frequentatore assiduo delle osterie del circondario. Poco prima aveva detto di essere stato più volte alla taverna che da circa un anno i da Fino gestivano, con insegne pubbliche, nel Comune di Onore, e anche di avere più volte mangiato e bevuto nella nuova taverna che, ora con insegne pubbliche, sempre da un anno essi tenevano a Fino.

È interessante, a questo proposito, confrontare questo racconto con un brano della difesa, in lingua volgare, che, forse nel 1465, i da Fino formularono in risposta alla supplica inviata a Venezia dai «vicini» di Onore: «Quando loro dicono che se fa tal taverne in luogo del Honor e de Fi, se responde far quello che sia anni mille continuo è stato fato senza alguno dacio, come è noto a tuto el mundo»<sup>58</sup>. Certo i mille anni sono un'iperbole, che vuole indicare una consuetudine consolidata dal tempo. Ma se collegata a quanto detto sopra, la pretesa dei da Fino non appare totalmente campata in aria. Per molto tempo il Comune di Onore aveva lasciato che i da Fino gestissero le loro osterie in pace, e per di più senza pretendere un regolare pagamento dei dazi. I termini dell'intesa, magari impliciti, o non perfettamente esplicitati, dovevano comunque essere ben presenti a entrambe le parti. I da Fino, prima di tutto, potevano dedicarsi al commercio di generi alimentari al minuto soltanto nella contrada di Fino. Chiunque conducesse una taverna, anche privata, nella contrada di Onore o in quella di Songavazzo doveva pagare il dazio sul vino a uno dei tre conduttori, e gli altri dazi ai rispettivi appaltatori. Ne andava della credibilità del Comune. In secondo luogo, i da Fino non potevano apporre le insegne pubbliche sulle loro osterie: soltanto il Comune poteva accordare la licenza per gestire una taverna pubblica, ma la concessione di una licenza pubblica avrebbe automaticamente comportato l'applicazione dello stesso regime daziario al quale erano soggetti i «vicini» di Onore.

Le testimonianze che abbiamo già analizzato, raccolte nel 1465, dimostrano però che l'accordo era saltato. Da circa un anno, infatti, i da Fino avevano aperto una taverna nella contrada di Onore e, quel che è peggio, avevano apposto le insegne pubbliche tanto su questa quanto sulle osterie che da sempre gestivano a Fino.

### *3. La lite: lo svolgimento*

L'annullamento del patto era una conseguenza della rottura dell'equilibrio che per qualche tempo aveva consentito ai da Fino e ai «vicini» di Onore di vivere fianco a fianco senza darsi troppo fastidio. Il segnale di rottura fu lanciato quando una delle due parti si rivolse alle autorità dello Stato veneziano. Questo atto significava la decisione di riattivare quel quadro giuridico formale che, come si è detto, era una risorsa sempre presente e disponibile, ma messa da parte finché l'equilibrio locale funzionava e i rapporti tra i diversi at-

tori sociali rimanevano all'interno dei limiti fissati dagli accordi e dalle intese informali.

Sembra che fosse la comunità di Onore a compiere la prima mossa, decidendo di ricorrere alla legge e dichiarando così ufficialmente che il tempo della convivenza pacifica con i *cives* da Fino era finito. All'inizio del 1464 Gaitaldo Albrici, conduttore dei dazi ordinari del Comune di Onore per l'anno 1463, agendo anche in rappresentanza degli altri «vicini», si rivolse a Gerardo Dandolo Podestà e Matteo Contarini Capitano di Bergamo perché costringessero i da Fino a pagare le imposte indirette<sup>59</sup>. I Rettori ascoltarono le due parti, studiarono i documenti da esse presentati, e comprensibilmente ne uscirono con le idee piuttosto confuse. I «vicini» esibirono una sentenza arbitrale del 1381, che stabiliva l'obbligo per i da Fino di pagare i dazi al Comune di Onore; il testo del privilegio concesso da Venezia alla Val Seriana superiore nel 1428, che non lasciava dubbi sul fatto che i cittadini «extra civitatem» dovessero essere assoggettati allo stesso regime daziario degli altri valleriani; due sentenze dei Rettori di Bergamo, una del 1434 e una del 1454, che ribadivano la necessità di rispettare i capitoli del 1428, che rappresentavano il vertice della gerarchia delle fonti del diritto. I da Fino, da parte loro, opposero il privilegio concesso loro da Pandolfo Malatesta nel 1410; la ducale del febbraio 1449, che confermava che i da Fino e i Bucelleni, in quanto «veri cittadini», dovevano fare riferimento alla città anche per quanto riguarda le imposte indirette; una lettera inviata dai Rettori di Bergamo al Vicario della Val Seriana superiore nel 1461, nella quale si intimava all'ufficiale di non molestare la parentela in relazione alla questione dei dazi. Il 14 marzo del 1464 il Podestà e il Capitano dichiararono di non essere in grado di venire a capo della faccenda, e chiesero l'intervento delle magistrature veneziane.

Due mesi dopo numerosi abitanti del Comune di Onore affrontarono il lungo viaggio fino a Venezia per sollecitare un pronunciamento delle autorità<sup>60</sup>. Nella capitale, però, non li attendeva una bella sorpresa. Il 30 maggio 1464 fu emanata una lettera ducale, indirizzata ai Rettori di Bergamo, che in sostanza ribadiva che la dignità dello *status* di cittadini doveva essere tutelata, e che dunque i da Fino non potevano essere costretti a confondersi, neppure da un punto di vista fiscale, con i «vicini». Si stabiliva perciò che la parentela pagasse la famosa «limitazione» annua di 16 lire, sulla quale ci siamo a lungo soffermati nelle pagine precedenti.

Per le ragioni già esposte, questa soluzione era inaccettabile per gli abitanti di Onore. Essi si rivolsero allora agli Avogadori del Comune, una magistra-

tura d'appello composta da tre patrizi veneziani che rimanevano in carica per 16 mesi. Tra le tante competenze di questo organo c'era anche la facoltà di «intromettersi» - questo era il termine tecnico che si usava per indicare l'intervento di un giudice d'appello su una sentenza emanata da un tribunale o da un qualsiasi ufficiale giudicante - nei mandati ducali<sup>61</sup>. Gli Avogadori presentarono la propria «intromissione» davanti al Consiglio dei Quaranta, il più importante tribunale d'appello di Venezia, che l'approvò e ordinò la revoca della lettera del 30 maggio con la motivazione che essa era «contraria alla forma dei privilegi concessi a quelli della Val Seriana superiore dal Consiglio dei Rogati del nostro Illustrissimo Dominio, e ancora contraria ad altre sentenze pronunciate dai Rettori di Bergamo tra le predette parti, e conseguentemente contraria a ciò che secondo il diritto poteva e doveva essere fatto»<sup>62</sup>. Una nuova ducale, emanata il due agosto 1464, informò perciò i Rettori di Bergamo che la precedente era stata revocata<sup>63</sup>.

A questo punto la palla passò di nuovo ai Rettori di Bergamo, ai quali spettava il compito di risolvere definitivamente la questione dei dazi dei da Fino senza tenere conto della lettera del 30 maggio. La parentela però poteva ancora vantare appoggi molto influenti in città, e questa era l'occasione giusta per metterli in campo. La faccenda si faceva sempre più spinosa; il nuovo Podestà di Bergamo, Benedetto Venier, e il Capitano Maffeo Contarini decisero di prendere tempo. Il 10 ottobre scrissero al Vicario della Val Seriana superiore, l'ufficiale che, materialmente, avrebbe dovuto costringere i da Fino al pagamento dei dazi<sup>64</sup>. Gli spiegarono che la ducale di maggio era stata invalidata, e che quindi la situazione era ora allo stesso punto di *impasse* nella quale si trovava prima dell'emanazione di quella lettera. Gli ordinarono di non prendere alcuna iniziativa contro la parentela, e di invitare i rappresentanti delle due parti a presentarsi a Bergamo una settimana dopo, giovedì 17 ottobre, perché volevano ascoltare personalmente la loro versione dei fatti.

Non sappiamo se e come si svolse l'incontro, ma intanto i da Fino avevano approfittato dell'indecisione dei Rettori per tentare un'altra mossa. Essi infatti si rivolsero agli Auditori nuovi, un'altra magistratura d'appello veneziana le cui competenze, per la verità, non erano perfettamente e chiaramente distinte da quelle degli Avogadori, una situazione che, come è immaginabile, determinava sovrapposizioni e conflitti tra i due organi<sup>65</sup>. Il tratto distintivo degli Auditori era che essi, al termine del loro mandato ordinario di sedici mesi, erano tenuti a compiere un viaggio per la Terraferma, in modo da poter raccogliere i ricorsi di tutti i sudditi che, pur sentendosi danneggiati da una

sentenza o da un provvedimento emanato da una magistratura o da un qualsiasi ufficiale veneziano, non potevano o non volevano presentarsi personalmente a Venezia. Fu forse in occasione di uno di questi itinerari che i da Fino contattarono gli Auditori e chiesero loro una «intromissione» contro la decisione degli Avogadori e del Consiglio dei Quaranta di revocare la lettera ducale e la concessione della limitazione di 16 lire. Gli Auditori scrissero perciò ai Rettori di Bergamo ingiungendo loro di non prendere alcuna iniziativa, un invito del quale forse i due ufficiali non avevano un gran bisogno<sup>66</sup>.

I «vicini» tornarono a chiedere l'intervento degli Avogadori, per i quali ora stava diventando anche una questione di puntiglio. Il 30 gennaio del 1465 l'Avogadore Filippo Foscari ordinò agli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Bragadin di non impedire in alcun modo la risoluzione della questione dei dazi a favore della comunità di Onore, poiché questo andava al di là delle loro prerogative<sup>67</sup>. Vari provvedimenti del Consiglio dei Dieci avevano infatti stabilito che tanto gli Avogadori quanto gli Auditori non potevano raccogliere appelli che fossero in qualche modo in contraddizione con i privilegi concessi da Venezia ai diversi corpi territoriali al momento della loro dedizione<sup>68</sup>. Non c'è dubbio, come si è detto, che la pretesa dei da Fino di non pagare le imposte indirette fosse contraria a uno dei capitoli concessi alla Val Seriana superiore nel 1428, che stabiliva con chiarezza che i cittadini residenti in valle dovevano pagare i dazi nel Comune dove vivevano. Gli Auditori nuovi, in ogni caso, ignorarono il mandato del Foscari e non ritirarono la loro intromissione.

L'odissea dei «vicini» di Onore suscitò l'interessamento in particolare di uno degli Avogadori che erano stati in carica nel 1464, Andrea Vendramin, un uomo politico molto potente, infastidito probabilmente dall'ostruzionismo opposto dagli Auditori e dai Rettori di Bergamo, tutti anch'essi patrizi veneziani, all'esecuzione del volere suo e dei suoi colleghi. Fu per ordine di Andrea che nel giugno del 1465 furono raccolte le testimonianze che abbiamo analizzato nelle pagine precedenti. E fu probabilmente su pressione di Andrea, oltre che per far tacere le continue rimostranze degli uomini di Onore, che finalmente, il 15 novembre 1465, Benedetto Venier e Maffeo Contarini emanarono una sentenza ufficiale a risoluzione della questione dei dazi<sup>69</sup>. Essi riconobbero che i privilegi del 1428 non lasciavano dubbi sull'argomento, e che non si poteva che dare ragione alla comunità di Onore, ma stabilirono che i da Fino «fossero» tenuti soltanto a quei dazi della detta Val Seriana superiore che erano in vigore al tempo della concessione di quel privilegio accordato alla det-

ta Val Seriana superiore il 16 giugno 1428»<sup>70</sup>. La parentela avrebbe inoltre dovuto saldare anche i dazi arretrati, calcolati a partire dal 31 luglio 1464, il giorno nel quale il Consiglio dei Quaranta aveva dichiarato nulla la concessione della «limitazione». La sentenza sembra in realtà fatta apposta per lasciare aperto uno spiraglio, e dare ai da Fino il tempo di studiare nuove mosse. Essa rendeva infatti necessaria un'approfondita e, quindi, lunga inchiesta per stabilire a quanto ammontassero i vari dazi al momento dell'annessione della Valle allo Stato di Venezia, quasi quarant'anni prima. L'ambiguità del pronunciamento dei Rettori di Bergamo conferma in qualche modo l'influenza che i da Fino erano in grado di esercitare negli ambienti cittadini.

Intanto i da Fino facevano pressione sul Vicario della Val Seriana superiore, al quale, come si è detto, competeva l'esecuzione dei provvedimenti contro la parentela. Negli anni '60 il Vicario era ancora un cittadino di Bergamo, e perciò non era un arbitro davvero imparziale. Anch'egli infatti scelse di temporeggiare, probabilmente sperando che il suo mandato scadesse senza essere costretto a prendere alcuna decisione. I «vicini» di Onore mandarono un loro rappresentante - un «sindaco» - , tal Andreolo, dal Podestà Benedetto Venier, per lamentarsi del fatto che il Vicario, pur di tirarla per le lunghe, conduceva la causa «con la procedura dei litigi ordinari, e non con la procedura sommaria che di solito si segue per le cause dei dazi»<sup>71</sup>. L'ufficiale aveva cioè deciso di non utilizzare il rito abbreviato previsto dagli ordinamenti per le dispute riguardanti le imposte indirette, ma di osservare tutte le diverse fasi contemplate per le cause ordinarie, dall'ascolto delle parti e dei loro avvocati, all'analisi delle *allegationes*, vale a dire dei documenti presentati dai due contendenti a sostegno della propria versione, alla raccolta di deposizioni. Andreolo faceva notare al Podestà che il protrarsi della controversia comportava spese sempre più insostenibili per la sua comunità.

Il sindaco dei «vicini» aveva anche un'altra rimostranza, forse più grave della precedente. Egli denunciò che i da Fino avevano cominciato a mettere all'incanto i loro dazi tra di loro, separatamente dagli altri uomini di Onore, e ad aprire taverne con le insegne pubbliche. Ma di tale questione abbiamo già parlato a sufficienza.

Il 17 dicembre del 1465 Benedetto Venier scrisse due lettere, una indirizzata al Vicario della Val Seriana superiore e una ai sindaci della parentela dei da Fino. Nella prima egli ordinava all'ufficiale di seguire la procedura sommaria che le cause per i dazi richiedevano, e di costringere i da Fino a pagare le imposte indirette alle aliquote in vigore al tempo della dedizione a Venezia. «Co-

sì che - aggiungeva il Podestà - [gli uomini di Onore] non abbiano più ragione di lamentarsi presso di noi né di molestarci chiedendoci udienza»<sup>72</sup>. Benedetto, insomma, cominciava a trovare tutta la vicenda piuttosto seccante, ed era stufo di trovarsi davanti questi insistenti valligiani. Nella seconda lettera egli ingiungeva ai da Fino di smettere di appaltare i propri dazi separatamente e di gestire taverne pubbliche<sup>73</sup>.

Nonostante l'ingiunzione di sveltire le procedure, il Vicario era pur sempre tenuto - su ordine, come si è visto, degli stessi rettori di Bergamo - a raccogliere notizie su quale fosse il regime daziario in vigore nel Comune di Onore al momento della sottomissione della Val Seriana superiore a Venezia. Nel corso del gennaio e del febbraio 1466 l'ufficiale ascoltò diversi testimoni, che furono interrogati in particolare sull'importo del dazio della grattarola<sup>74</sup>. Tutti i testi confermarono che nel 1428 a Onore si pagavano 4 denari per ogni lira del prezzo di ogni animale venduto vivo o morto, esattamente lo stesso importo del 1466, come del resto sostenevano i «vicini».

Se il Podestà di Bergamo pensava di avere chiuso la questione si illudeva. Il 3 gennaio del 1466 si recarono a Bergamo alcuni rappresentanti degli uomini di Onore, con il loro avvocato, e alcuni rappresentanti dei da Fino con il loro legale. Per l'ennesima volta Benedetto ribadì che la parentela doveva pagare i dazi, e scrisse al Vicario della Val Seriana superiore per ordinargli l'esecuzione del precetto<sup>75</sup>.

Il Vicario ormai non aveva molta scelta, e la questione si avvicinava pericolosamente a una conclusione. Ma i da Fino studiarono un nuovo colpo di scena. Alla fine di gennaio essi fecero appello agli Auditori nuovi contro i due precetti podestarili del 17 dicembre 1465 e contro il mandato del 3 gennaio 1466<sup>76</sup>. La causa, che si era ormai avviata a una soluzione tutta locale, fu di nuovo proiettata in una dimensione più ampia, e riprese tutta la trafila che abbiamo già visto. Il 18 marzo l'Auditore Andrea Bragadin formulò una formale «intromissione» nella sentenza pronunciata dai Rettori di Bergamo a favore dei «vicini» di Onore il 15 novembre 1465<sup>77</sup>. Il 31 marzo l'Avogadore Pietro Moconigo scrisse ai Rettori di non tenere conto dell'intromissione e di procedere all'esecuzione della sentenza<sup>78</sup>.

Nel frattempo era cambiato il Vicario della Val Seriana superiore, e il nuovo ufficiale, più decisionista del precedente, il 18 aprile pronunciò finalmente una sentenza<sup>79</sup>. Egli stabilì, non si capisce bene su quali basi, probabilmente per concedere ai da Fino almeno una piccola soddisfazione, che questi ultimi dovessero sì pagare i dazi, ma che per l'imposta principale, quella della

grattarola, dovessero versare un importo leggermente inferiore a quello previsto per i «vicini». Il dazio sul bestiame, infatti, era fissato per loro a 3 denari per lira invece dei 4 consueti.

Il 24 aprile del 1466 gli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Gradenigo, su richiesta dei da Fino, presentarono un'«intromissione» contro la sentenza dei Rettori di Bergamo del 15 novembre 1465, contro il precetto del Podestà del 17 novembre 1465 che ingiungeva alla parentela di non mettere all'incanto i dazi e di non tenere taverne pubbliche, contro la lettera del Podestà dello stesso giorno che ordinava al Vicario di procedere con rito abbreviato, e contro l'altro precetto podestarile del 3 gennaio 1466<sup>80</sup>. Il 20 maggio i due Auditori ingiunsero al Podestà Benetto Venier di esaminare, o di fare esaminare dal Vicario della valle, tutti i testimoni che i da Fino volessero presentare, e di spedire loro i verbali<sup>81</sup>.

Tornò allora in campo, certamente sollecitato dagli uomini di Onore, una nostra vecchia conoscenza, l'ex Avogadore Andrea Vendramin, che, come si è visto, aveva fatto della questione una faccenda personale. Il 22 maggio egli scrisse ai Rettori di Bergamo. Aveva saputo che gli Auditori nuovi avevano accolto un appello contro la disposizione emanata nel luglio del 1464 dal Consiglio dei Quaranta a favore dei «vicini» di Onore, su iniziativa dello stesso Andrea e dei suoi colleghi di allora. Egli ordinava ai Rettori di non tenere conto dell'intromissione degli Auditori, perché, sottolineava piccato, «essi non sono affatto superiori ai Consigli o agli atti dell'ufficio degli Avogadori»<sup>82</sup>.

Intanto però la causa aveva preso a procedere su due binari separati. Le parti infatti, con una strategia sempre più complicata - complicata per noi da seguire, e forse un po' troppo impegnativa anche per loro - erano sì tornate a rivolgersi alle magistrature d'appello veneziane, ma non avevano abbandonato per questo il percorso locale della controversia. I due contendenti avevano fatto ricorso presso i Rettori di Bergamo contro la sentenza del Vicario della Val Seriana superiore del 18 aprile, che aveva ottenuto il sorprendente risultato di scontentarli entrambi<sup>83</sup>. A maggio furono raccolte nuove testimonianze, finalizzate a chiarire una volta per tutte quale fosse il regime daziario in vigore non solo a Onore ma anche negli altri Comuni della Val Seriana superiore nel 1428, e come esso fosse cambiato nei quarant'anni trascorsi da allora<sup>84</sup>. Il primo settembre del 1466 il Podestà e il Capitano di Bergamo sentenziarono che i da Fino erano tenuti a pagare, per il dazio della grattarola sul bestiame, 4 denari per lira, poiché era stato sufficientemente provato che questa era la consuetudine nel Comune di Onore<sup>85</sup>.

L'iter, per così dire, locale della causa si era chiuso, ma restava aperto l'iter sovra-locale, che anzi si faceva sempre più tortuoso, perché la questione non era più soltanto una lite tra valleriani, ma era ormai un terreno di scontro nel quale si esprimevano i conflitti di competenze tra le varie magistrature veneziane, i diversi modi di concepire il rapporto tra Dominante e Terraferma, le rivalità interne al patriziato. Il Podestà di Bergamo, accogliendo l'intromissione degli Auditori e ignorando l'ingiunzione di Andrea Vendramin, aveva sospeso l'attuazione della disposizione contro i da Fino. I «vicini» di Onore allora avevano inviato un loro rappresentante da quello che ormai consideravano un vero e proprio patrono, il potente Vendramin, e gli avevano mostrato una copia del mandato di sospensione<sup>86</sup>. L'11 ottobre 1466 Andrea scrisse al solito Podestà Benedetto Venier che non aveva intenzione di sopportare un affronto del genere, poiché un pronunciamento del Consiglio dei Dieci del 1444 aveva stabilito con chiarezza che gli Auditori e gli Avogadori non potevano sospendere un provvedimento emanato dai Consigli senza l'approvazione dei Consigli stessi<sup>87</sup>. Gli Auditori non avevano quindi il potere di impedire l'esecuzione della deliberazione presa dal Consiglio dei Quaranta nel 1464. Andrea, insomma, non prendeva in alcuna considerazione tutte le altre disposizioni, i precetti e le sentenze che avevano scandito la lite nei due anni precedenti. Per lui l'unico atto rilevante rimaneva la decisione del Consiglio dei Quaranta del luglio 1464, presa per iniziativa sua e degli altri Avogadori di allora.

Andrea Vendramin era molto influente a Venezia, e riuscì a coinvolgere persino il Consiglio dei Dieci, un organo consiliare che proprio nella seconda metà del Quattrocento stava concentrando poteri sempre più estesi nelle questioni riguardanti la Terraferma<sup>88</sup>. Il 24 ottobre il Consiglio scrisse agli Avogadori in carica ricordando che la legge affidava a loro il compito di punire gli Auditori che prendevano provvedimenti contrari ai privilegi concessi dalla Dominante al momento della dedizione<sup>89</sup>. Perciò, se essi non si fossero decisi a punire gli Auditori per la loro indebita intromissione nella causa del Comune di Onore, sarebbero stati colpiti essi stessi da una pena pecuniaria molto alta, di 200 ducati.

Nonostante gli Auditori avessero più volte ricevuto l'ordine di consentire l'esecuzione delle sentenze a favore della comunità di Onore, a marzo del 1467 un inviato dei «vicini» si recò a Venezia, si fece ricevere dagli Avogadori e mostrò loro una lettera che un Auditore aveva mandato ai Rettori di Bergamo, e che conteneva l'ennesima «intromissione»<sup>90</sup>. L'Avogadore Lorenzo Moro scrisse di nuovo al Podestà cittadino di non tenerne conto<sup>91</sup>.

Per qualche mese tutto tacque. Gli uomini di Onore avevano parato tutte le mosse dei da Fino, e sembrava che avessero vinto la partita. Ma la parentela non aveva davvero intenzione di arrendersi. A dicembre del 1467 essa presentò ricorso, questa volta agli Avogadori del Comune, contro tutte le sentenze, i mandati e i provvedimenti presi nei tre anni precedenti da tutte le magistrature coinvolte e dagli ufficiali di ogni ordine e grado<sup>92</sup>. Anche se a noi potrebbe sembrare una follia, gli Avogadori in carica ritennero che ci fossero gli estremi per un appello. Il 17 dicembre l'Avogadore Paolo Mocenigo scrisse al Podestà e al Capitano di Bergamo spiegando loro che egli e i suoi colleghi avevano intenzione di presentare al Consiglio dei Quaranta un'«intromissione» contro tutte le sentenze e i precetti pronunciati contro i da Fino, elencati ordinatamente nella lettera<sup>93</sup>. Perciò i Rettori di Bergamo dovevano sospendere immediatamente l'esecuzione degli atti indicati.

I «vicini» di Onore potevano contare ancora sull'appoggio di Andrea Vendramin, che riuscì a ottenere l'emanazione, il 15 gennaio 1468, di una lettera ducale indirizzata ai Rettori di Bergamo, nella quale si spiegava che, in base a una deliberazione del Consiglio dei Dieci del luglio 1464, «gli Avogadori del Comune o qualcuno di essi non possono ritrattare, sospendere o impedire ciò che è stato deciso, ordinato e deliberato dai Consigli della terra»<sup>94</sup>, e che «se qualcosa di contrario alle decisioni e agli ordini presi nei Consigli sarà ordinato o scritto loro dagli Avogadori del Comune senza l'approvazione di un Consiglio, essi non devono obbedire, ma scrivere al Dominio e ai capi del Consiglio dei Dieci»<sup>95</sup>. Nella ducale non c'era alcun riferimento diretto alla lite tra i da Fino e la comunità di Onore, ma tutti gli interessati sapevano bene che di questo si stava parlando. Pochi giorni dopo infatti Paolo Mocenigo scrisse indispettito ai Rettori di Bergamo sottolineando che quella disposizione non valeva per il suo mandato di sospensione, perché esso era stato emanato in conformità a un non ben specificato provvedimento del Consiglio dei Dieci<sup>96</sup>.

Anche il Mocenigo, come già il Vendramin, ne faceva una questione personale. Il 30 marzo del 1468 fu costretto a comunicare ai Rettori che, per volere del Consiglio dei Dieci, il suo ordine di sospensione era da considerarsi revocato<sup>97</sup>. Tuttavia, precisava con un certo puntiglio, restava pendente l'«intromissione» che egli e i suoi colleghi avevano opposto a tutte le sentenze emanate nel corso della lunga causa contro i da Fino.

Nel nostro registro conservato nell'Archivio storico del Comune di Son-gavazzo non sono trascritti atti successivi a questo. È probabile che la lite, come era iniziata da un giorno all'altro, allo stesso modo si concludesse, sen-

za un pronunciamento davvero definitivo, e senza che la posizione delle due parti fosse davvero cambiata rispetto a quattro anni prima, quando tutto era cominciato.

#### *4. La lite: le logiche*

La prima impressione che si ricava dalla ricostruzione dell'andamento della lite è che quest'ultima, in teoria, avrebbe potuto continuare all'infinito. Non esisteva un numero predefinito di gradi di giudizio, dopo i quali una causa si doveva dichiarare formalmente conclusa, né una gerarchia ordinata di tribunali, magistrature locali e centrali e corti d'appello ai quali le parti fossero tenute a rivolgersi nelle diverse fasi processuali. La causa poteva essere riaperta in qualsiasi momento da qualsiasi ufficiale giudicante disposto a raccogliere la richiesta di uno dei contendenti.

Nel corso del Quattrocento, per la verità, furono compiuti vari sforzi, da parte del governo veneziano, per riordinare la materia delle cause d'appello, per distinguere con maggiore precisione le competenze delle varie magistrature, per porre un limite al numero di ricorsi possibile nell'ambito di uno stesso processo<sup>98</sup>. Ma i tanti problemi che si presentavano ogni giorno nelle diverse realtà di uno Stato ormai molto esteso, le continue richieste di chiarificazione da parte di Rettori locali e ufficiali territoriali di ogni ordine e grado, le infinite proteste e le suppliche di comunità, famiglie e individui spingevano le autorità veneziane a tornare più volte, nel corso degli anni, sulla stessa questione. In molti casi ne risultavano pronunciamenti contraddittori, disposizioni contrastanti, pareri discordi, dettati dalle diverse opinioni esistenti all'interno del patriziato veneziano, ma anche dalla volontà di non scontentare nessuno e di non esacerbare i conflitti. Così i tanti avvocati ed esperti legali attivi in ogni angolo, anche il più remoto, dello Stato non avevano difficoltà a giocare con l'ambiguità della legge e ad aggirare i limiti imposti al diritto di appello.

È piuttosto evidente che, nella lite tra i da Fino e i «vicini» di Onore, lo scopo principale dei due contendenti non fosse tanto o soltanto ottenere una sentenza favorevole, quanto piuttosto tenere la causa aperta con ogni mezzo, impedire in ogni modo che l'altra parte avesse l'ultima parola. Per ostacolare la chiusura della causa i due litiganti non esitarono a sfruttare con finezza e astuzia i conflitti che esistevano tra le magistrature veneziane e le tensioni inter-

ne al patriziato. Così essi attizzarono la rivalità tra gli Avogadori e gli Auditori nuovi, determinata dalla sostanziale sovrapposizione delle loro competenze; approfittarono delle incertezze dei Rettori di Bergamo, nobili veneziani che incontravano molte difficoltà nella comprensione della realtà della piccola città lombarda e nell'interpretazione degli equilibri politici locali; stuzzicarono l'orgoglio di influenti esponenti della nobiltà veneziana, come Andrea Vendramin, che non potevano accettare che la loro autorità fosse in qualche modo messa in dubbio.

L'agilità con la quale questi valligiani si muovevano nel labirinto dei contrasti istituzionali e delle lotte di potere interne al gruppo dirigente veneziano è davvero sorprendente. Un ruolo di primissimo piano fu certamente giocato dagli avvocati e dagli esperti di diritto ai quali entrambi i contendenti si rivolsero per elaborare le proprie strategie processuali. Un contributo non secondario fu portato anche dai notai che redassero gli atti che scandirono le diverse fasi della causa, e dai notabili locali che erano portati dalla loro attività politica e dal loro impegno economico a muoversi in un orizzonte piuttosto ampio. Ma, più in generale, si è detto che i membri delle comunità rurali avevano una certa dimestichezza con le controversie legali. Un ipotetico abitante di Onore che avesse compiuto sessant'anni nel 1465 aveva già preso parte a una lite con i da Fino degli anni '30 e '40 del Quattrocento, a un'altra disputa con i da Fino, sempre nei primi anni '60, per le rendite dei beni comunali - della quale parleremo tra poco -, a vari conflitti con il Comune di Castione per questioni di confini, e probabilmente ad altre scaramucce legali con altre comunità della valle<sup>99</sup>. Questo «vicino» aveva quindi una discreta esperienza dei meccanismi della giustizia, delle numerose risorse a disposizione dei contendenti, delle incoerenze della legge, delle incongruenze delle istituzioni centrali e territoriali, persino della suscettibilità dei nobili veneziani.

Non dobbiamo perciò immaginare la realtà del piccolo Comune di montagna e quella della grande capitale come due mondi lontani e irrimediabilmente separati. Le controversie legali, come quella tra i da Fino e gli uomini di Onore, erano i più importanti momenti di comunicazione e di interazione tra i due mondi. Era infatti in occasione di tali controversie che il flusso di informazioni dal centro alla periferia e dalla periferia al centro - cioè dalla Dominante alla comunità locale e dalla comunità locale alla Dominante - accelerava notevolmente, e lo sforzo di comprensione e conoscenza reciproca si intensificava.

Nella lite tra i da Fino e la comunità di Onore, come si è detto, l'obietti-

vo delle due parti sembrerebbe, più che vincere, non cedere, protrarre la causa il più a lungo possibile, tenerla aperta con ogni *escamotage* più o meno lecito. Il vero scopo era esasperare l'avversario, prenderlo per stanchezza, spingerlo ad arrendersi.

La controversia aveva costi molto alti: si pensi ai tanti viaggi a Bergamo e a Venezia, alle tariffe non certo modeste degli avvocati e degli esperti di diritto, ai pagamenti ai notai che redigevano i vari atti, ai numerosi esborsi che scandivano ogni fase del processo. Sappiamo dallo Statuto di Onore che i «vicini» furono costretti ad auto-tassarsi per poter far fronte alle spese legali<sup>100</sup>. Ogni capofamiglia dovette pagare la rilevante somma di 15 lire imperiali per le prime 100 lire di patrimonio imponibile, calcolato sulla base dell'estimo comunale, e al di sopra di questa cifra 10 lire ogni 100 lire di imponibile.

Segni di sofferenza finanziaria sono ben visibili anche per i da Fino. Il 25 aprile del 1465, nel pieno della disputa, i da Fino residenti a Fino e a Onore si riunirono in Consiglio e nominarono tre *calcatores*<sup>101</sup>. Il compito di questi «calicatori» - da «calcare», calpestare, percorrere a piedi - era perlustrare il territorio di Fino per individuare gli appezzamenti di terra di proprietà comune della parentela indebitamente occupati, recintati e, per così dire «privatizzati» dai suoi membri. I terreni usurpati dovevano quindi essere venduti agli occupanti, se questi accettavano di acquistarli, o in caso contrario messi all'incanto. La finalità di questa ampia operazione di alienazione dei beni comuni dei da Fino - furono identificati ben 32 appezzamenti occupati - era chiaramente fare cassa, certo per affrontare le spese della causa in corso.

Man mano che il tempo passava, insomma, i costi divenivano sempre più insostenibili tanto per gli uomini di Onore quanto per la parentela dei da Fino. Ognuna delle due parti sperava che l'altra cedesse e, spinta dalla volontà di porre fine a questo stillicidio, accettasse di giungere a un compromesso.

Il vero obiettivo dei due contendenti, infatti, non era ottenere soddisfazione dai giudici. Nella pratica, le istituzioni giudiziarie non avevano alcun reale potere coercitivo, non avevano alcun mezzo concreto per imporre l'esecuzione delle sentenze. Questa sostanziale impotenza emerge con evidenza se pensiamo che tutti i numerosi pronunciamenti favorevoli ottenuti dai «vicini» di Onore fin dagli anni '30 del Quattrocento non avevano mai ottenuto l'effetto di costringere i da Fino a pagare i dazi. La finalità dei due litiganti era arrivare a un nuovo accordo, a una nuova intesa che consentisse di tornare a una convivenza relativamente pacifica. Entrambi però sapevano che la parte che si fosse arresa per prima avrebbe dovuto negoziare da una posizione di debo-

lezza, avrebbe avuto margini di trattativa molto più ristretti e avrebbe dovuto accettare le condizioni imposte dall'avversario. Ecco perché nessuno dei due contendenti voleva gettare la spugna, ed entrambi cercavano disperatamente di tenere aperta la causa a oltranza.

Lo scopo, in conclusione, era giungere a un nuovo equilibrio, ma tanto i da Fino quanto i «vicini» di Onore desideravano che fosse per loro più vantaggioso di quello precedente al 1464, quello che lo scoppio della lite aveva rotto definitivamente. Il paradosso però è che il registro conservato nel Comune di Songavazzo, mentre ci informa minuziosamente su ogni momento della controversia, non ci fornisce nessun indizio per capire quale delle due parti avesse ceduto per prima. Conosciamo insomma abbastanza bene la storia, ma non sappiamo come è andata a finire.

---

<sup>41</sup> R 108: «Quod datium gratarolle et alia datia affictantur coniunctim, videlicet tam civium quam aliarum personarum ipsius comunis simul, nec numquam facta fuit aliqua distinctio».

<sup>42</sup> R 110: «Quod a suo recordatu citra continue affictatum fuit datium gratarolle et spine coniunctim, videlicet nulla facta distinctione a civibus ad alias personas».

<sup>43</sup> R 114: «Quod per antea datium gratarolle comunis del Honore et similiter aliorum omnium comunium Valliseriane continue a suo recordatu citra incantatum fuit et est simul nulla facta distinctione a civibus ad comitatinos».

<sup>44</sup> R 117: «In comunibus dicte Valliseriane et in dicto comuni del Honore incantabant et affictabant simul et coniuncti datium gratarolle et alia datia connexa ipsi datio inter cives et comitatinos seu vicinos suorum comunium».

<sup>45</sup> R 110: «Quod cives de Bucelenis habitantes in dicto comuni de Gromo, per conventionem habitam cum hominibus illius comunis, si emunt aliquid pro suo usu nullum datium soluunt in dicto comuni. Si vero faciunt mercantiam soluunt quemadmodum faciunt ceterae persone illius comunis».

<sup>46</sup> R 110: i cittadini «non faciunt nec facere possunt tabernas nec vendere aut emere nisi solvant datium gratarolle et alia datia sui comunis prout soluunt alie quecumque persone habitantes in dicto comuni de Suere».

<sup>47</sup> La rubrica 57 dello Statuto quattrocentesco di Onore stabiliva «che ogni capo di fuoco [famiglia fiscale] sia tenuto a venire all'assemblea comunale quando gli sarà ordinato; e nessuno debba venire se non avrà l'età di tredici anni» («quod omnis caput fochi teneatur venire ad comune quando preceptum fuerit ei; et quod aliquis non debeat venire ad comune nisi habeat aetatem tredecim annorum» (*Statutum de l'Onore* cit., p. 64).

<sup>48</sup> «In publica congregatione more solito convocata civium et vicinorum contadinorum et vicinarum contadinorum habitantium in contrata de Lonore, in qua aderant infrascripti cives vicini contadini et contadine, qui et que sunt plus quam duas partes trium partium ipsorum civium contadinorum et contadinorum in dicta contrada habitantium» (ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , VII, 1478 aprile 30, carte non numerate).

- <sup>49</sup> «In publico et generali consilio hominum civium et vicinorum contrate de Lonore. Omnes infrascripti homines cives et vicini qui sunt plus quam duas partes trium partium casarum familiarum dictorum hominum civium et vicinorum» (ASBg, *Archivio notarile*, n. 556 $\frac{1}{2}$ , VI, 1480 marzo 5, carte non numerate).
- <sup>50</sup> «In publico et generali consilio civium de Fine habitantium Castione et hominum comunis de Castione» (ASBg, *Archivio notarile*, n. 556 $\frac{1}{2}$ , VII, 1478 agosto 24).
- <sup>51</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556 $\frac{1}{2}$ , XI, 1514 dicembre 14; anche in questo registro le carte sono prive di numerazione.
- <sup>52</sup> R 72: «Et tamen omnes predicti cives tam in contrata de Fine quam in contrata del Honore habitantes facta compartitione totius limitationis predictae sunt eximati cum comuni et in comuni del Honore, pro quibus soluit predictum comune del Honore camere Pergami».
- <sup>53</sup> R 72: «Et si in dicta contrata de Fine committitur aliquod maleficium comune del Honore condemnatur et consul idem si infra tertium diem non denuntiat tale maleficium domino iudici maleficiorum».
- <sup>54</sup> R 72: «Contrata de Fine non est comune de per se, quod si esset habere deberet suam contingentem partem ... limitationis et aliorum onerum vallis».
- <sup>55</sup> *Statutum de l'Onore* cit., p. 112: «salvo quod habitantibus (sic) in contrata de Fine et intra confinia nihil habere debeant nec consequi possit».
- <sup>56</sup> *Ibid.*, 106-108.
- <sup>57</sup> R 115: «Quod a decem annis citra vidit in loco predicto de Fine consuetum esse tenere tabernas per predictos de parentella de Fine, sine tamen aliquibus signis publicis tabernariorum publicorum».
- <sup>58</sup> R 78.
- <sup>59</sup> R 65-66.
- <sup>60</sup> R 68.
- <sup>61</sup> Sulle prerogative degli Avogadori cfr. A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993, pp. 51-146, con ampia bibliografia di riferimento.
- <sup>62</sup> R 17: «Contra formam privilegiorum concessorum illis de Valleseriana superiori per consilium rogatorum Illustrissimi Dominii nostri. Item contra sententias latas alias per dominos rectores Pergami inter partes predictas et subsequenter contra id quod de iure fieri poterat et debebat».
- <sup>63</sup> R 17.
- <sup>64</sup> R 20.
- <sup>65</sup> Sugli Auditori nuovi VIGGIANO, *Governanti* cit., pp. 147-178.
- <sup>66</sup> R 85.
- <sup>67</sup> R 85.
- <sup>68</sup> VIGGIANO, *Governanti* cit., pp. 206-207.
- <sup>69</sup> R 19.
- <sup>70</sup> R 19: «Quod illi de dicta parentella de Fine habitantes in terra et confinia del Honore de quibus fit mentio in ipsis ducalibus licteris tantum modo teneantur ad illa datia dicte Vallis Seriane superioris que tempore concessionis dicti privilegii indulti eidem Valli Seriane superioris de anno 1428 die 16 iunii correbant».
- <sup>71</sup> R 27: «Vos proceditis per viam ordinariorum litigiorum et non summarie secundum modum causarum datiorum».
- <sup>72</sup> R 27: «Ita ut amplius non habeant causam querellandi coram nobis nec audientiam nostram molestandi».

- <sup>73</sup> R 31.
- <sup>74</sup> R 121-128.
- <sup>75</sup> R 44.
- <sup>76</sup> R 36.
- <sup>77</sup> R 15.
- <sup>78</sup> R 88.
- <sup>79</sup> R 54.
- <sup>80</sup> R 35.
- <sup>81</sup> R 39.
- <sup>82</sup> R 39: «Quare ipsi superiores minime sunt consiliis seu actis officii advocatorum».
- <sup>83</sup> R 40.
- <sup>84</sup> R 131-137.
- <sup>85</sup> R 40-41.
- <sup>86</sup> R 2.
- <sup>87</sup> R 2.
- <sup>88</sup> VIGGIANO, *Governanti* cit., pp. 179-274.
- <sup>89</sup> R 3.
- <sup>90</sup> R 14.
- <sup>91</sup> *Ibid.*
- <sup>92</sup> R 13.
- <sup>93</sup> *Ibid.*
- <sup>94</sup> R 140: «Quod advocatores comunis vel aliquis eorum non possint decetero retractare suspendere vel impedire id quod per consilia terre captum ordinatum et deliberatum fuit sub pena ducatorum 100 pro quolibet eorum».
- <sup>95</sup> «Quod si contra partes et ordines captos in consiliis aliquid sibi mandabitur vel scribetur per advocatores comunis sine consilio ipsi non debeant obedire sed scribere dominio et capitibus decem».
- <sup>96</sup> R 140.
- <sup>97</sup> R 7.
- <sup>98</sup> VIGGIANO, *Governanti* cit.
- <sup>99</sup> Il Comune di Onore e quello di Castione avevano sempre aperta una controversia per questioni di confini che, iniziata nel 1339, non risulta ancora conclusa nel XVII secolo: Archivio storico del Comune di Songavazzo, busta 2, fascicolo 2.
- <sup>100</sup> Il capitolo 113 dello Statuto stabiliva che chiunque fosse venuto ad abitare nel Comune di Onore sarebbe stato tenuto a pagare una tassa *una tantum* pari appunto a 15 lire imperiali per le prime 100 lire di imponibile, e poi a 10 lire ogni 100 lire, e se ne dava la seguente spiegazione: «perché intorno al 1470, sia prima che dopo, per difendere il detto Comune ogni padre di famiglia di detto Comune pagò e versò la sua quota, cioè la quota detta sopra, per la lite iniziata dalla parentela di quelli da Fino contro il detto Comune» («quia de anno 1470 ante et post pro defendendo dictum comune cuiuslibet (sic) pater familias dicti comunis solvit et expendit suam ratam, videlicet dictam ratam, in lite versa per parentela illorum de Fine contra dictum comune»), *Statutum de l'Onore* cit., p. 90.
- <sup>101</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, I, cc. 111-118, 1465 aprile 25.



Foto CESARE CRISTILLI

*Fino del Monte*



*ONORE*

### III. LE RAGIONI DEL CONFLITTO. LE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE DELLA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO

#### *1. Il contesto economico della seconda metà del Quattrocento*

Dopo avere analizzato le conseguenze della rottura dell'equilibrio locale, e lo sforzo fatto dai due contendenti per costringere l'altra parte a scendere a patti e ad accettare la definizione di un nuovo livello di equilibrio, è venuto il momento di chiederci quali fossero in fin dei conti le cause di tale rottura: quali ragioni determinarono negli anni '60 del Quattrocento il logoramento dei rapporti tra la comunità di Onore e la parentela dei da Fino? Possiamo anticipare che non si trattò di cause chiaramente individuabili e facilmente enucleabili, ma piuttosto di una serie di frizioni, di contrasti, di microconflitti e di tensioni che si accumularono nel tempo e portarono infine a mettere in discussione le norme formali e informali sulle quali sino a quel momento si era retta la convivenza tra i da Fino e i «vicini» di Onore. Per capire queste tensioni è necessario ricostruire il contesto economico e sociale nel quale la nostra vicenda si svolse.

I decenni a cavallo fra Tre e Quattrocento furono caratterizzati, nell'Italia settentrionale come in tutta Europa, da una forte stagnazione demografica, che mantenne la popolazione ai livelli, molto bassi, stabilitisi dopo le terribili epidemie di peste del 1348 e degli anni successivi<sup>102</sup>. L'economia era poco dinamica, gli scambi commerciali erano frenati dalla debolezza della domanda, determinata dalla stasi demografica. Gli studiosi di storia economica ipotizzano che nei primi decenni del Quattrocento il prodotto aggregato dell'Italia del Centro-Nord fosse molto più basso rispetto ai primi decenni del Trecento, quando la crescita economica basso medievale aveva raggiunto il suo apice. Essi ritengono però anche che il prodotto pro capite, al contrario, fosse all'inizio del XV secolo più alto che all'inizio del XIV<sup>103</sup>. Nel 1410-20, insomma, l'economia nel suo complesso era senza dubbio molto meno vivace che nel 1300-1310, ma le persone stavano meglio.

Le ragioni di questo paradosso, del resto, non sono difficili da capire. Un numero di persone molto più basso che all'inizio del Trecento - si calcola che tra il 1300 e il 1400 l'Italia abbia perso circa il 30 % della propria popolazione, ma in alcune aree questa percentuale fu molto più alta - si spartiva la stes-



*La domus dei da Fino in Piazza dell'Olmo a Fino del Monte.  
Visibile sopra il portono una vecchia insegna che segnala la presenza di un'osteria. L'insegna è probabilmente del primo Novecento o della fine dell'Ottocento, ma è plausibile che la taverna dei da Fino si trovasse nella stessa posizione anche nel XV-XVI secolo.*

sa quantità di risorse. La scarsità di manodopera provocò un aumento dei salari, in città e ancor più in campagna<sup>104</sup>. A fronte di salari più alti, i prezzi dei beni alimentari, a causa del crollo della domanda, scesero o al più rimasero stazionari<sup>105</sup>.

La forte crescita demografica del XIII secolo aveva portato all'occupazione di terre marginali, poco produttive, ecologicamente instabili, che richiedevano grande quantità di lavoro per essere messe a coltura: del resto, se c'era una cosa che non mancava erano proprio le braccia. I boschi, le paludi e persino i pascoli si erano fortemente ridotti per fare posto ai campi coltivati; il massiccio disboscamento era stato determinato anche dall'aumento esponenziale del fabbisogno di legname, come combustibile per le attività domestiche e artigianali ma anche come materia prima per l'edilizia, la cantieristica navale ecc<sup>106</sup>. Questo quadro, caratterizzato da un eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, cambiò piuttosto rapidamente dagli ultimi decenni del Trecento, in seguito al tracollo demografico. Le terre meno fertili o più difficili da lavorare furono abbandonate, e questo consentì un aumento della produttività del lavoro agricolo. Le foreste e i prati si ripresero lo spazio che era stato loro tolto, e questo permise di nuovo ai contadini di integrare la loro dieta con i prodotti del bosco - specialmente le castagne, dalle quali si ricavava una farina di alto valore nutritivo -, di fare legna per scaldarsi, di nutrire le bestie che allevavano per l'autoconsumo.

Molte persone appartenenti ai ceti bassi e medio-bassi si trovarono, per la prima volta da molto tempo, a superare senza difficoltà la soglia della sussistenza, e ad avere addirittura a disposizione del denaro per acquisti voluttuari. Il consumo di manufatti, in particolare di prodotti tessili, ma anche, per esempio, di stoviglie e suppellettili, aumentò infatti a cavallo tra Tre e Quattrocento, si estese a gruppi sociali che in precedenza ne erano rimasti quasi esclusi. In molte aree europee si svilupparono perciò in questi anni nuove produzioni industriali, nuovi centri manifatturieri, dislocati soprattutto nelle piccole città o nelle campagne - le cosiddette protoindustrie - destinati a servire soprattutto il mercato interno<sup>107</sup>.

Questa cornice di relativo benessere, tuttavia, non è il contesto nel quale si svolse la lite tra i da Fino e gli uomini di Onore. Intorno alla metà del XV secolo, infatti, cominciarono a moltiplicarsi i segnali di cambiamento. Il mutamento più importante fu certamente, ancora una volta, quello demografico. La popolazione, infatti, riprese a crescere e, nella seconda metà del Quattrocento, anche a ritmi alti<sup>108</sup>. Il rapido aumento della pressione demografica in-

nescò una serie di trasformazioni economiche di grande rilievo, e cambiò velocemente la percezione che le persone avevano delle opportunità a loro disposizione, e di conseguenza il loro comportamento economico. Questo aspetto è fondamentale per comprendere il conflitto tra la parentela dei da Fino e la comunità di Onore.

## *2. I da Fino e la crescita demografica*

Gli effetti della crescita demografica sono evidenti anche per i da Fino. Nell'estimo di Bergamo del 1447 sono censiti, per la nostra parentela, 41 fuochi<sup>109</sup>. Per fuoco si intende qui una famiglia fiscale, cioè l'insieme delle persone che vivevano sotto lo stesso tetto, soggette a un capofamiglia fiscalmente responsabile. Un fuoco poteva anche essere composto da più nuclei familiari - per esempio quando un figlio coniugato continuava a vivere nella casa paterna, o quando a scegliere la convivenza erano due o più fratelli, con le rispettive famiglie -, e comprendeva anche eventuali servi e domestici. Nell'estimo del 1470 i fuochi sono diventati 51, il che significa un aumento, certo considerevole, di 10 famiglie in 23 anni<sup>110</sup>.

Per capire meglio i meccanismi di moltiplicazione dei gruppi familiari, bisogna tuttavia considerare alcuni aspetti culturali e giuridici di grande importanza. Un'analisi ravvicinata delle strategie familiari ed ereditarie dei da Fino mostra che all'interno della parentela, praticamente senza eccezioni, i figli maschi restavano nel fuoco paterno anche quando diventavano adulti, e anche dopo essersi sposati. Nessun membro della parentela, indipendentemente dall'età, fondò un fuoco indipendente finché il padre era in vita. Poteva quindi capitare che un uomo di 40 anni, sposato e con prole, continuasse a rimanere sotto la responsabilità fiscale e l'autorità economica del padre, che restava, fino alla morte, il capofamiglia. Quando il capofamiglia moriva, si poneva il problema della trasmissione ereditaria dei suoi beni. Nella seconda metà del Quattrocento non esisteva tra i da Fino alcun diritto di primogenitura: tutti i figli avevano diritto alla stessa quota dell'eredità paterna. Un altro principio scrupolosamente osservato era quello dell'eredità indivisa: facendo testamento, quasi nessuno specificava le quote che spettavano a ciascun figlio. Gli eredi procedevano poi alla divisione quando e come ritenevano opportuno, in alcuni casi molti anni dopo la morte del testatore.

La spartizione, infatti, era sempre un'operazione difficile e delicata, che non

di rado provocava dissidi e conflitti anche acuti. In più, mantenere il patrimonio indiviso poteva avere i suoi vantaggi. I fratelli in questo caso potevano disporre di una base economica più ampia per i loro investimenti, di un patrimonio più consistente che era più agevole gestire in maniera produttiva. Così, almeno finché non avevano accumulato una ricchezza personale che li facesse sentire abbastanza sicuri da affrontare il mondo da soli, i fratelli preferivano spesso restare economicamente legati, non spartirsi l'eredità paterna, continuare a convivere sotto lo stesso tetto e a costituire un'unica famiglia fiscale.

Facciamo un esempio concreto. *Dominus* Ardengo da Fino morì probabilmente negli anni '30 o '40 del Quattrocento, lasciando sei figli maschi, mentre uno - Bernardo - era premorto al padre<sup>111</sup>. Nel 1447 tre figli, Giovanni, Raimondo e il notaio Zenone, avevano già scelto di andare per la propria strada, e avevano costituito tre fuochi separati. Gli altri tre, invece, Tonolo, Rainaldo e Venturino - forse i figli minori - avevano preferito mantenere indivisa la loro parte di eredità e ritardare la separazione, e formavano ancora un unico fuoco. I due figli del defunto Bernardo, Marco e Cristoforo, forse minorenni, vivevano insieme in un'unica famiglia fiscale.

La spartizione ereditaria, come si è detto, era un momento critico, che poteva, se gestito con avventatezza, causare il dissesto economico della famiglia. Ciò era vero soprattutto se la ricchezza familiare era costituita in misura rilevante da beni immobili, soprattutto terra, come era senza dubbio il caso dei da Fino. Il rischio era infatti che la divisione portasse alla formazione di nuclei patrimoniali troppo ristretti, o troppo frammentati, insufficienti comunque a garantire il benessere di un nucleo familiare. Questo rischio cresceva naturalmente con l'aumentare del numero degli eredi. Per tornare al caso di Ardengo, è probabile che egli, che aveva una posizione sociale di tutto rispetto, come suggerisce il titolo onorifico di *dominus*, avesse un patrimonio tutt'altro che trascurabile. Ma che ne sarà stato di questo patrimonio una volta diviso tra i sette eredi (anche i figli di Bernardo, infatti, avevano diritto alla loro quota)? Certamente esso non era sufficiente a garantire ai figli di Ardengo le stesse opportunità che aveva avuto il padre.

Il principio della parità ereditaria tendeva di per sé, soprattutto nei ceti sociali medi e alti, a produrre mobilità sociale discendente, cioè a mettere in pericolo la posizione del gruppo familiare. I figli non ricevevano una base economica sufficiente per consentire loro lo stesso tenore di vita del padre, e dunque, per evitare che la famiglia si degradasse socialmente, dovevano impegnarsi per accumulare nuova ricchezza.

Sembra proprio che questo problema, che esisteva in tutte le epoche, si potesse in maniera particolarmente grave per i da Fino proprio nella seconda metà del Quattrocento. Da questo punto di vista, la fotografia della famiglia scattata nel 1447 è molto indicativa<sup>112</sup>. Quattro esponenti della parentela vissuti a cavallo tra Tre e Quattrocento - *dominus* Ardengo, *dominus* Andreolo, *dominus* Simone e Lamagnino di Somas - avevano portato almeno 25 figli maschi all'età riproduttiva. Ardengo, come si è detto, ebbe almeno 7 maschi giunti all'età adulta. *Dominus* Andreolo 5 figli: Bono, Giovanni, Venturino, Iacobo e Fratino. *Dominus* Simone ben 9 figli: Tonolo detto Conte, Donato detto Colombo, Ardengino, Comino detto Comotto, Andreolo, Simone, Rainaldo, Raimondo e Giovanni. Lamagnino di Somas - quest'ultimo toponimo, tuttora in uso, indica una località nel territorio di Fino - 4 figli: Comino, Facchino, Tonolo e Venturino. Ai maschi andrebbero naturalmente aggiunte le figlie femmine, sulle quali tuttavia non abbiamo alcuna informazione perché non compaiono nei nostri estimi.

Questo ottimo successo riproduttivo è probabilmente da collegare con le condizioni per molti versi favorevoli dei decenni a cavallo tra Tre e Quattrocento. Le epidemie di peste avevano certamente posto un brusco freno, anche per i da Fino, agli effetti dispersivi delle spartizioni ereditarie. I sopravvissuti avevano anzi concentrato nelle proprie mani i patrimoni dei parenti defunti in seguito alla peste. Si tratta di un fenomeno molto noto, che gli storici chiamano «effetto eredità», e che concesse a molti superstiti una disponibilità economica mai conosciuta in precedenza. Questo contesto di abbondanza di risorse, di prezzi dei beni alimentari in calo, di relativo benessere favorì probabilmente presso i da Fino tanto un elevato tasso di natalità quanto una mortalità infantile più bassa, e spiega in buona parte l'alto numero di figli giunti all'età adulta.

Lo slancio demografico di questa fase mostrò però i suoi effetti collaterali a partire proprio dagli anni '40-'50 del Quattrocento. I 25 figli, che già dovevano avere avuto qualche difficoltà a farsi bastare l'eredità paterna, ebbero certamente più di 40-45 figli giunti all'età adulta. Il tasso di successo riproduttivo di questa generazione sembra inferiore rispetto a quella precedente, ma il dato non è pienamente attendibile. Nell'estimo del 1470, che ho confrontato con quello del 1447, alcuni figli dei nostri quattro capostipiti - per esempio Ardengino e Comino del fu *dominus* Simone, o Rainaldo del fu *dominus* Ardengo - risultano ancora vivi<sup>113</sup>. Come si è detto, fino alla loro morte i figli, anche adulti e coniugati, erano tenuti a rimanere sotto la loro responsabilità fiscale,

quindi non compaiono nella rilevazione estimale, e perciò neppure nel nostro computo. In ogni caso, è probabile che già in questa generazione l'esuberanza demografica della fase precedente tendesse un po' a scemare, di fronte agli effetti perversi delle spartizioni ereditarie.

È infatti abbastanza evidente che un frazionamento così pronunciato portava nel tempo a un impoverimento di molti gruppi familiari della parentela. Questo fenomeno si vede bene proprio negli estimi. Accanto a ciascun fuoco è riportata una cifra. Questa cifra non corrisponde al valore del patrimonio, ma è un coefficiente o moltiplicatore<sup>114</sup>. Quando veniva imposto un tributo, ordinario o straordinario, ogni contribuente si vedeva moltiplicare il proprio coefficiente di tante volte quant'era l'aliquota unica che era stata fissata per raggiungere la somma richiesta. In ogni caso, la definizione della cifra d'estimo era il risultato finale di un'attenta indagine condotta sui beni e i redditi di tutte le famiglie fiscali, e dunque possiamo ritenere che essa fosse grosso modo proporzionale al patrimonio, che fosse cioè un indicatore sufficientemente attendibile della capacità contributiva dei singoli fuochi.

Nel 1447 la cifra d'estimo media dei fuochi della parentela dei da Fino era pari a 12,41 denari, un po' più di un soldo (nel sistema monetario dell'epoca 1 lira=20 soldi, 1 soldo=12 denari). Nel 1470 era scesa a circa 3,17 denari, un quarto di quella di 23 anni prima. Nel 1447 13 fuochi avevano una cifra d'estimo compresa tra 1 e 6 denari, 17 tra 7 e 12 denari (1 soldo), 7 tra 13 e 24 denari (tra 1 e 2 soldi), 3 tra 25 e 36 denari (tra 2 e 3 soldi), e uno al di sopra di 3 soldi, per essere precisi ben 7 soldi, pari a 84 denari. Nel 1470 30 famiglie fiscali avevano una cifra d'estimo compresa tra 1 e 6 denari e 21 tra 6 e 9 denari. 9 denari era la cifra più alta; nessun fuoco dei da Fino arrivava nemmeno alla cifra d'estimo di 1 soldo. Le condizioni dei gruppi familiari che componevano la parentela si erano decisamente livellate verso il basso<sup>115</sup>. Non esistevano più le forti disuguaglianze che si possono notare nel 1447 - quando la capacità contributiva dei fuochi andava da un minimo di 1 a un massimo di 84 denari - ma la parentela nel suo complesso sembrerebbe all'inizio degli anni '70 molto più povera che negli anni '40.

L'esplosione demografica fu una delle cause principali dell'indebolimento economico dei da Fino, ma certamente non l'unica. Il fatto è che nel corso del Quattrocento erano venute a mancare gran parte delle condizioni che nei due secoli precedenti avevano determinato la fortuna della parentela. Già dai decenni centrali del XIV secolo il rapporto con il vescovo di Bergamo si era progressivamente allentato. Il rafforzamento del controllo del Comune citta-

dino sulla valle, ma soprattutto i margini di autonomia sempre più ampi rivendicati con determinazione dalle comunità locali resero via via più difficile e contrastato l'esercizio dei poteri signorili, anche di natura fondiaria, da parte dell'episcopato. Quando, nel corso del Trecento, quest'ultimo si ritirò progressivamente dalla Val Seriana superiore, non ebbe più bisogno della collaborazione, anche armata, dei da Fino. L'indebolimento della relazione con il vescovo significava per la parentela anche l'esaurimento di una fonte rilevante di risorse economiche. Si è già detto infatti dell'importanza delle concessioni vescovili - di terre e di diritti economici, quali la riscossione delle decime - per il rafforzamento della posizione dei da Fino.

Nel Quattrocento la parentela vide sempre più ridimensionata la propria funzione di mediazione e collegamento tra la Val Seriana superiore e la città di Bergamo. La fine delle guerre tra guelfi e ghibellini che avevano insanguinato il Trecento rese molto meno interessante, agli occhi del gruppo dirigente cittadino, e soprattutto dei nuovi potenti veneziani, la capacità dei da Fino di mobilitare ampie reti clientelari e organizzare gruppi armati. D'altra parte è probabile che queste stesse reti clientelari si stessero contraendo. I da Fino erano a Venezia dei perfetti sconosciuti, né più né meno degli altri valleriani, e l'influenza che essi erano in grado di esercitare a Bergamo diveniva molto meno decisiva con l'integrazione della Val Seriana superiore nello Stato veneziano e il definitivo spostamento del centro politico nella lontana città lagunare. In più, Venezia incoraggiò e favorì lo sviluppo di forme istituzionalizzate di mediazione e di comunicazione con le fiere e riottose comunità di montagna. Il Consiglio della Val Seriana superiore, che riuniva i delegati di tutti i Comuni della circoscrizione, divenne sempre più attivo nel corso del Quattrocento. I valleriani non avevano più bisogno di rivolgersi ai da Fino per mettersi in contatto con il potere centrale, dal momento che disponevano ormai di uno strumento ben più efficace per far sentire la propria voce e difendere i propri spazi di autonomia<sup>116</sup>.

La perdita di potere sociale e politico significa quasi sempre anche perdita di potere economico. Le più potenti famiglie bergamasche erano state certamente pronte a ricompensare i da Fino in varie forme per il loro appoggio armato alla propria fazione; si è visto che la concessione della cittadinanza comportava già di per sé una serie di vantaggi fiscali molto rilevanti. I «servizi» che la parentela aveva fornito alle comunità intercedendo per loro in vario modo presso le autorità cittadine non saranno certo stati gratuiti. A ricompense in denaro e in natura si affiancarono magari anche concessioni in affitto, a prez-

zi di favore, dei pascoli e degli altri beni comunali, che costituivano la principale risorsa economica dei Comuni di montagna.

È probabile che alla fine del Trecento e nei primi decenni del Quattrocento gli effetti negativi del ridimensionamento della posizione dei da Fino fossero almeno in parte controbilanciati dagli effetti per certi versi positivi della contrazione demografica. Ma più o meno dalla metà del Quattrocento, con la rapida espansione della parentela, il deterioramento delle sue condizioni economiche dovette risultare evidente. Era necessario correre in qualche modo ai ripari.

### *3. I da Fino e la ripresa dei commerci*

Se l'accelerazione demografica pose fine al periodo caratterizzato da un'ampia disponibilità di risorse per tutti, è anche vero che essa determinò una forte ripresa degli scambi commerciali. In particolare, è ipotizzabile una forte espansione del mercato di generi alimentari, causata dalla necessità di nutrire una popolazione in continua crescita, e anche dal fatto che in molti contesti la frammentazione delle terre, determinata dalla moltiplicazione dei nuclei familiari, rese sempre più difficile per i contadini raggiungere l'autosufficienza. I da Fino, si è visto, avevano da tempo la consuetudine di tenere taverne - senza insegne pubbliche - nella località di Fino. Si è anche detto che in questa stessa località essi godevano di un'esenzione di fatto da molti dazi che, in teoria, avrebbero dovuto pagare al Comune di Onore. È molto probabile che, spinta dalla necessità di porre un freno all'impoverimento di molti suoi gruppi familiari, la parentela abbia deciso, tra gli anni '50 e '60 del Quattrocento, di sfruttare in maniera più intensiva i privilegi che le derivavano dalla cittadinanza e dagli accordi informali con la comunità di Onore, oltre che le relazioni che ancora conservava in tutta la valle, in tutta la bergamasca e anche in città, e abbia cominciato a dedicarsi in maniera più seria e più ampia al commercio di beni alimentari all'ingrosso e al minuto.

Numerosi esponenti dei da Fino iniziarono anche a impegnarsi in un tipo di attività ampiamente praticata nel territorio bergamasco almeno dal XIII secolo, la produzione e il commercio di panni di lana<sup>17</sup>. L'aspetto che colpisce di più nel caso dei da Fino è la dimensione chiusa, potremmo dire familiare della produzione. Dai registri del notaio Iacobo da Fino sembra emergere una realtà nella quale tanto i committenti (o meglio il committente) quanto gli assuntori, cioè coloro che accettavano le commesse per la lavorazione della la-

na, appartenevano quasi esclusivamente alla parentela dei da Fino. Il committente era quasi sempre Giovannino del fu Simone di *dominus* Simone, che ordinava un numero variabile di pezze di lana ad altri membri della famiglia. Il quadro appare un po' più chiaro se ci interroghiamo sull'identità degli assuntori. Ci accorgiamo così che coloro che prendevano le commesse erano sempre capifamiglia, erano cioè titolari di uno dei fuochi dei da Fino. E, oltretutto, non di fuochi qualsiasi, ma probabilmente dei fuochi più estesi e allargati. Gli assuntori, infatti, erano a quanto pare i membri più anziani e autorevoli della parentela.

Troviamo infatti in questo ruolo gli unici due figli superstiti di *dominus* Ardenigo, Rainaldo e Venturino detto Persino, che alla fine degli anni '60, probabilmente per l'età avanzata, rappresentavano un vero e proprio punto di riferimento per tutti i da Fino, e agivano spesso in rappresentanza dell'intera parentela. Troviamo poi Comino del fu Ser Bono, che prese commesse fino al marzo del 1468, ma risulta defunto già nel novembre dello stesso anno. Comino era a capo di un fuoco composto da tre nuclei familiari, quelli dei figli Bartolomeo, Persino e Oberto, che rimasero uniti anche dopo la sua morte. Piuttosto attivo come assuntore fu anche Persivalle del fu *dominus* Bertolino, anch'egli probabilmente responsabile di una famiglia allargata composta dai nuclei familiari dei suoi figli; Persivalle risultava capofamiglia già nel 1447, ed è dunque plausibile che avesse figli in età adulta già coniugati<sup>118</sup>.

L'ipotesi più probabile è che questi personaggi facessero poi lavorare la lana alla schiera di uomini, ma soprattutto di donne, ragazzi e ragazze che avevano sotto la propria tutela. Come è noto, nelle cosiddette «protoindustrie» rurali la maggior parte delle operazioni necessarie per la produzione di tessuti di lana non veniva svolta da manodopera specializzata, ma all'interno della famiglia contadina, nel tempo libero dalle occupazioni agricole, che erano ben lontane dall'assorbire l'intera capacità lavorativa di tutti i membri del gruppo familiare<sup>119</sup>. Nel caso dei da Fino, sembra quasi che la parentela abbia trovato il modo di sfruttare in modo economicamente efficiente i tratti distintivi dei suoi comportamenti familiari: la forte tenuta dell'autorità paterna e l'assenza quasi totale dell'emancipazione dei figli adulti, elementi che tendevano a produrre, in caso di lunga sopravvivenza del capofamiglia, fuochi molti estesi e affollati. Venturino-Persino, Rainaldino, Comino e Persivalle si comportavano come veri e propri imprenditori, la cui forza lavoro era costituita però dalla loro famiglia, una famiglia molto allargata e articolata composta da uomini e donne di ogni età.

Che la lavorazione avvenisse all'interno del gruppo familiare è confermato dal fatto che si tralasciassero le operazioni tecnicamente più complesse, che richiedevano competenze e attrezzature più specializzate. I panni venivano tutti consegnati a Giovannino bianchi, cioè non tinti, e «sgrezzi», non follati. Giovannino, che in questo sistema produttivo fondato sulla parentela ricopriva il ruolo del mercante-imprenditore, provvedeva poi alla follatura ed eventualmente alla tintura, anche se non sappiamo dove si servisse per queste attività di rifinitura. La follatura richiedeva gualchiere idrauliche, che erano numerose nella Val Gandino, una zona a forte vocazione manifatturiera, nella Val Seriana inferiore e a Lovere, ma delle quali non abbiamo notizia per la Val Seriana superiore. È probabile comunque che anche in quest'area esistesse almeno uno di questi impianti, nel quale Giovannino poteva portare i panni che raccoglieva dai vari fuochi della sua parentela.

Prima di soffermarci sulle attività di Giovannino, è necessario però sottolineare una delle caratteristiche distintive dei cosiddetti «panni di Bergamo», prodotti fin dal Duecento soprattutto nelle valli a nord della città. A differenza di quanto accadeva per le manifatture cittadine, nelle quali il mercante-imprenditore era in genere proprietario della materia prima, nel nostro caso la lana, che dava a lavorare alle botteghe artigiane o ai contadini delle campagne circostanti, in questa «protoindustria» rurale l'assuntore, cioè colui che prendeva la commessa, forniva anche la lana, che era quasi sempre lana di sua produzione<sup>120</sup>. Coloro che lavoravano la lana erano quindi nella maggior parte dei casi anche allevatori di ovini, di proprietà e in affitto. Non di rado i maggiori proprietari di greggi erano proprio i mercanti-imprenditori, che affittavano i capi agli stessi assuntori ai quali si rivolgevano per la confezione dei panni.

Il caso dei da Fino non sembra fare eccezione. Le pezze che venivano consegnate a Giovannino erano tutte di lana «nostrana», cioè prodotta in valle. Le famiglie che assumevano le commesse erano a quanto pare anche proprietarie di pecore, che in parte allevavano direttamente e in parte davano a soccida. Nel 1465, per esempio, Comino del fu Ser Bono, a capo di uno dei fuochi più impegnati della lavorazione di panni, diede 50 capi a soccida a Tonolo dei Fanzelli di Onore, che gli avrebbe consegnato ogni anno un terzo della lana tosata e la metà degli agnelli nati<sup>121</sup>. Lo stesso Giovannino era proprietario di pecore; nel 1470 affidò 30 capi a Venturino-Persino, uno dei capifamiglia coinvolti nell'affare dei panni, «ad pascendum», cioè perché li pascolasse insieme ai suoi<sup>122</sup>. È probabile che si trattasse di una forma di affitto, anche

se nell'atto che conserva memoria dell'operazione non si trova un aperto riferimento a un pagamento da parte di Venturino.

Ma cosa se ne faceva Giovannino di tutti i panni che faceva realizzare dai fuochi più estesi della sua parentela? Naturalmente li vendeva, perché Giovannino era un mercante di panni, anche se non compare mai, né nei documenti degli anni '60 né nell'estimo del 1470, con la qualifica di *mercator*. Gli atti del notaio Iacobo da Fino registrano diverse vendite a personaggi della zona, in particolare di Clusone, probabilmente mercanti che provvedevano allo smercio dei tessuti sia a livello locale sia a Bergamo, o addirittura a Venezia<sup>123</sup>. Tutti i panni venduti da Giovannino sono indicati come «parati», pronti, una definizione che probabilmente si contrapponeva a «sgrezzi», e che significava che le pezze erano state follate. Di questa operazione, come si è detto, si occupava evidentemente lo stesso Giovannino.

Non possiamo escludere che Giovannino commerciasse i suoi panni anche in città. È interessante notare che egli almeno in un'occasione vendette anche «panni valsugani», realizzati cioè con lana importata dal Trentino<sup>124</sup>. Non sappiamo chi avesse lavorato questi tessuti, forse sempre i da Fino, ai quali la lana, di qualità superiore a quella prodotta in Val Seriana, era stata probabilmente fornita dallo stesso Giovannino. La lana della Valsugana si acquistava facilmente, oltre che a Bergamo, a Lovere, a Gandino e nelle località limitrofe<sup>125</sup>. Il dato dimostra, in ogni caso, che tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 le attività di Giovannino stavano diventando più articolate, e che egli cercava di differenziare l'offerta. Gli affari evidentemente andavano bene, anche grazie al fatto che la vigorosa crescita demografica sosteneva la domanda.

Questa conclusione è confermata dal fatto che nel 1472, per la prima volta, uno degli esponenti dei da Fino compare con la qualifica di *mercator* e *negotiator publicus*<sup>126</sup>; si tratta di *magister* Persino del fu Pezino di Facchino da Somas, che come gli altri da Fino acquisì l'indipendenza giuridica ed economica, e dunque la libertà di dedicarsi all'attività che preferiva, solo dopo la morte del padre, avvenuta tra il 1470 (Pezino risulta ancora vivo nell'estimo di quell'anno) e il 1472. La definizione di «mercante pubblico» indica che egli intendeva fare dell'impegno commerciale una vera e propria professione, e probabilmente ampliare il raggio d'azione entro il quale si era mosso Giovannino. Fu da quest'ultimo, in ogni caso, che Persino acquistò i panni con i quali iniziò la propria avventura commerciale<sup>127</sup>.

Giovannino del fu Simone rimase soprattutto una sorta di mediatore tra i da Fino e il mercato, locale e sovralocale, o meglio tra le cellule produttive fa-

miliari dei da Fino - i fuochi allargati che, come abbiamo visto, si dedicavano alla lavorazione della lana - e i mercanti della Val Seriana che disponevano di sbocchi commerciali più ampi. Ciò che più colpisce è comunque la forte coesione della parentela, che la portava a funzionare nell'affare dei panni quasi come un sistema produttivo a sé stante, perfettamente coordinato, che aveva affidato a un unico membro, Giovannino appunto, il ruolo di mediatore specializzato, con l'incarico di gestire i necessari rapporti con l'esterno. In almeno un caso la parentela operò anzi come una vera e propria unità economica. Nel 1469 tre «sindaci» dei da Fino - Persivalle del fu *dominus* Bertolino, Venturino-Persino del fu *dominus* Ardengo e Andreolo del fu Ser Bono, che aveva raccolto il diritto alla rappresentanza di questo ramo della famiglia dopo la recente morte del fratello Comino -, agendo per conto dell'intera casata, presero da un mercante di Clusone una commessa per due panni di lana nostrana<sup>128</sup>.

A questo punto bisognerebbe forse correggere, almeno in parte, l'immagine fortemente negativa delle condizioni economiche dei da Fino che emerge dall'estimo del 1470. In effetti i beni mobili - suppellettili, gioielli, denaro, crediti - tendevano a sfuggire alle rilevazioni estimali in misura ben maggiore rispetto ai beni immobili. I da Fino riuscirono probabilmente a nascondere al fisco buona parte dei redditi che traevano dalla loro nuova attività manifatturiera.

Anche per il commercio dei panni, così come per il commercio di generi alimentari all'ingrosso e al minuto, il regime daziario privilegiato del quale i da Fino di fatto usufruivano costituiva un grande vantaggio. E non tanto - o non soltanto - perché forse essi sfuggivano ai dazi sulle compravendite di tessuti, quanto soprattutto perché certamente sfuggivano al dazio della grattarola. Quest'ultimo balzello, che come si è detto più volte era il più pesante per i valleriani, gravava sulle compravendite di animali vivi e morti, dunque anche sull'acquisto di pecore, che fornivano l'indispensabile materia prima per la lavorazione dei panni. Su un gregge di qualche centinaio di capi il risparmio doveva essere notevole, consentiva di contenere i costi di produzione e quindi di praticare prezzi concorrenziali, o comunque di avere margini di guadagno più alti rispetto agli altri produttori locali. Lo stesso del resto accadeva anche per lo smercio di beni alimentari: non pagando i dazi, i da Fino, dentro e fuori le loro taverne, potevano vendere vino e cibarie a prezzi migliori, attirare clienti e aumentare ancor più i profitti di un'attività che già, grazie alle esenzioni fiscali, risultava per loro particolarmente redditizia.

Una situazione del genere, tuttavia, difficilmente poteva essere tollerata,

e infatti sollevò le vibrante proteste non soltanto della comunità di Onore, ma di tutte le comunità della Val Seriana superiore. A questo proposito, si è conservato nel nostro dossier documentario sulla lite tra i da Fino e i «vicini» di Onore un documento di grande interesse<sup>129</sup>. Si tratta della bozza, in volgare, di una supplica inviata alle autorità veneziane da alcuni rappresentanti dei Comuni della valle, nella quale si legge: «Sia inteso come questi da Fin che habiteno quasi in meza la dicta valle in logo de passo non pono fir limitadi et extimadi li lor datii, per che fia mezo tanto populo lor pono far bon merchado de le cose che vendeno et venderano per tuti li altri avendo loro liberta de vendere zo che voleno senza il chargo del dacio»; si osservava quindi che proprio per questo motivo la sentenza emanata negli anni '30 dal Podestà di Bergamo Paolo Pascualigo, che concedeva ai da Fino una «limitazione» pari allora a 9 lire, era stata prontamente ritirata, perché il Pacualigo non voleva «che lor de Fine fuseno soli segnior de li merchadantii et li altri tuti poveri».

La lamentela riguardava specificatamente la concessione ai da Fino, da parte del governo veneziano, della «limitazione» di 16 lire imperiali, che, come si è visto, dava un riconoscimento formale e ufficiale ai privilegi della parentela in materia di dazi. Ma ciò che a noi interessa è che i valleriani erano perfettamente consapevoli di quale fosse il vero problema sollevato dall'impegno commerciale dei da Fino in una situazione di sostanziale esenzione dalle imposte indirette. La contrada di Fino era situata in una posizione favorevole, quasi «in meza la dicta valle», al centro della valle. Soprattutto, era collocata in un luogo di passaggio, lungo la strada che conduceva a Castione, quindi alla Val di Scalve e di lì alla Valtellina, cioè allo Stato di Milano. In mezzo a questo via vai - ma «fia mezo tanto populo» sembra alludere proprio all'addensarsi della popolazione e all'intensificarsi dei movimenti di uomini e di merci, fenomeni tipici della seconda metà del Quattrocento - i da Fino potevano fare «buon mercato» delle merci che vendevano, potevano cioè venderle a un prezzo conveniente (a buon mercato, come del resto si dice ancora oggi), perché non dovevano caricare su di esse il costo dei dazi. Le comunità della valle si rendevano conto, con una lucidità per molti versi sorprendente, che in un contesto di crescita demografica e rafforzamento degli scambi commerciali i vantaggi fiscali di cui godevano i da Fino li mettevano in condizione di fare concorrenza sleale ai mercanti e ai produttori locali: di essere cioè «segnior de li merchadantii (mercanti)» e di lasciare «li altri tuti poveri».

#### 4. I da Fino, i «vicini» di Onore e i beni comunali

I da Fino, insomma, avevano esagerato. Le difficoltà economiche legate alla moltiplicazione dei nuclei familiari e alla frammentazione dei patrimoni li avevano spinti ad approfittare un po' troppo della tolleranza concessa loro in materia di dazi, e a rompere così i delicati equilibri locali.

I «vicini» di Onore, del resto, non si comportarono molto meglio. All'inizio degli anni '60 essi tentarono di escludere i da Fino dallo sfruttamento dei beni comunali di Onore. Gli Statuti di Bergamo prevedevano per i cittadini che avevano proprietà nei Comuni rurali il diritto di partecipare al godimento dei beni comunali «pro rata possessionum», cioè in maniera proporzionale ai loro possedimenti *in loco*. Questa disposizione era rimasta valida anche dopo l'annessione allo Stato veneziano, perché la Dominante aveva sempre dimostrato grande rispetto per le fonti locali del diritto, primi fra tutti gli Statuti cittadini.

Il capitolo statutario, tuttavia, era piuttosto vago, e col tempo si dimostrò sempre più inadeguato. I beni comunali - prati, pascoli e superfici boschive - venivano utilizzati dalle comunità per integrare la loro dieta con i prodotti del bosco (in particolare le castagne), per pascolare le bestie, per fare legna. Una certa porzione, in alcuni casi anche piuttosto rilevante, di tali beni veniva però abitualmente data in concessione a privati dietro corresponsione di un affitto. I proventi che ne derivavano venivano divisi tra i «vicini». Gli Statuti di Bergamo non contemplavano questa eventualità, e non specificavano se alla spartizione dei redditi dei beni comunali dovessero partecipare anche i cittadini che possedevano terre nei Comuni rurali. Anche in questo caso, come per la questione più generale della posizione fiscale dei cittadini «extra civitatem», la materia era disciplinata dalle consuetudini locali e dagli accordi informali. Ai da Fino, a quanto sembra, era permesso usufruire in libertà dei beni comunali per le loro necessità personali e familiari; essi, in cambio, rinunciavano per lo più a pretendere la propria parte nella distribuzione degli utili delle concessioni<sup>130</sup>.

All'inizio degli anni '60, improvvisamente, gli accordi saltarono. Gli uomini di Onore decisero che i da Fino, dal momento che, in quanto cittadini, non facevano parte della comunità, non avevano neppure diritto ad accedere ai beni comunali. La parentela, da parte sua, rivendicò il proprio diritto a partecipare alla divisione dei redditi delle proprietà comunali. Le due parti scelsero allora di rivolgersi alle autorità veneziane e, in questo modo, ruppero l'equi-

librio che aveva tenuto, bene o male, per decenni. Come si può notare, il meccanismo è lo stesso che abbiamo descritto per la lite sui dazi.

Nel settembre del 1463 numerosi rappresentanti dei da Fino e degli abitanti di Onore si recarono a Venezia con tutti gli incartamenti per cercare di fare valere le proprie ragioni. Il 6 settembre fu emanata una lettera ducale indirizzata ai Rettori di Bergamo<sup>131</sup>. In essa si comunicava che il capitolo dello Statuto di Bergamo riguardante la partecipazione dei cittadini ai beni comunali dei Comuni rurali era da considerarsi abrogato. Da quel momento i redditi e gli utili («fructus, redditus et utilitates») dei beni comunali di Onore avrebbero dovuto essere «tutti destinati all'utilità della comunità del detto luogo, e non al comodo e all'utilità dei cittadini che vi hanno possessioni, o di qualche persona particolare, così come è conveniente e onesto»<sup>132</sup>. I da Fino, in parole povere, non avrebbero dovuto prendere parte alla distribuzione dei proventi delle concessioni dei beni collettivi.

I «vicini» avevano vinto, ma non su tutta la linea. La lettera ducale si concludeva infatti con la seguente specificazione: «In ogni caso vogliamo che sia permesso ai detti cittadini utilizzare e fruire dei pascoli, dei boschi, dei prati e dei monti del detto Comune così come hanno fatto finora, soltanto per i propri usi personali»<sup>133</sup>. Gli uomini di Onore non potevano dunque escludere del tutto la parentela dal godimento dei beni comunali: i da Fino, anche se non facevano parte della comunità, avevano diritto a raccogliere castagne e a fare legna nei boschi, e a pascolare le loro bestie nei prati del Comune, purché non lo facessero a scopo di lucro ma soltanto per l'autoconsumo e per garantire la sussistenza delle loro famiglie.

Ciò non toglie che fosse successo qualcosa di molto grave. La lettera ducale, come si dice, faceva giurisprudenza. L'abrogazione del capitolo dello Statuto cittadino aveva conseguenze di grande rilievo non soltanto per i rapporti tra i da Fino e i «vicini» di Onore, ma più in generale per le relazioni tra i cittadini e le comunità rurali in tutto il territorio bergamasco. La rottura degli equilibri locali, con il richiamo alla cornice giuridica formale e il ricorso alle autorità statali, non era mai una decisione da prendersi a cuor leggero, perché, se certamente provocava cambiamenti molto importanti nelle forme di convivenza a livello locale, finiva sempre per trasformare in qualche modo anche il quadro legale di riferimento. Quest'ultimo, infatti, non era affatto un insieme monolitico e immutabile di leggi perfettamente articolate, ma era un organismo vitale, che si modificava in continuazione proprio in seguito ai pronunciamenti delle diverse magistrature e dei tanti ufficiali centrali e terri-

toriali, chiamati in causa dalle richieste, dalle proteste e dalle pressioni dei sudditi.

I cittadini di Bergamo, ovviamente, non erano per nulla contenti del risultato ottenuto dai «vicini» di Onore. I da Fino non ebbero quindi difficoltà ad assicurarsi il loro appoggio e il loro interessamento, se non per modificare la disposizione delle autorità veneziane, almeno per vendicarsi in qualche modo e punire la protervia di quei valligiani. Un personaggio molto influente, il conte Nicolino da Calepio, si recò a Venezia per denunciare che gli uomini di Onore vendevano i beni comunali. In effetti, specialmente in momenti di difficoltà economica o di forte pressione fiscale, poteva accadere che i Comuni alienassero a privati porzioni delle proprietà collettive. Il 24 dicembre del 1463 fu emanata una nuova lettera ducale, che stabiliva che «i beni comunali del detto luogo di Onore d'ora in poi non possano essere venduti, donati o alienati da parte del Comune e degli uomini del detto luogo, ma debbano essere e rimanere comuni, destinati soltanto all'uso di tutti coloro che abitano in detto luogo»<sup>134</sup>. Si tornava però a sottolineare che «in ogni caso qualsiasi profitto rimanga dopo l'utilizzo da parte degli abitanti, o derivi dall'affitto dei beni, esso sia interamente destinato all'utilità della comunità del luogo di Onore, e non a beneficio e utilità di qualche persona particolare»<sup>135</sup>. Alla fine, quindi, i da Fino rimanevano esclusi dai redditi comunali, ma essi, insieme agli altri cittadini di Bergamo, si erano almeno tolti una piccola soddisfazione; il divieto di alienazione significava pur sempre che il Comune di Onore non poteva disporre in piena libertà dei beni della comunità.

Ma perché le due parti avevano deciso proprio in questo momento, all'inizio degli anni '60 del Quattrocento, di cambiare le carte in tavola e di rifiutare una regola di convivenza che aveva funzionato per tanto tempo? Anche in questo caso non c'era un'unica ragione, ma piuttosto un complesso insieme di motivazioni. Per prima cosa, bisogna dire che gli effetti della crescente pressione demografica, della proliferazione dei nuclei familiari, della frammentazione dei patrimoni si facevano sentire sugli uomini di Onore non meno che sui da Fino. Se nei decenni a cavallo tra Tre e Quattrocento l'abbondanza di risorse a disposizione di tutti aveva reso in un certo senso i «vicini» più generosi, più disposti a condividere i loro boschi e i loro prati con i cittadini che vivevano sul loro territorio, la nuova situazione di scarsità di risorse rendeva necessario regolare in maniera più severa e restrittiva l'accesso alle stesse. I beni comunali diventavano sempre più importanti per il sostentamento di fami-

glie che, a causa delle continue divisioni ereditarie, dovevano farsi bastare appezzamenti di terra sempre più ristretti e poche bestie.

Gli abitanti della Val Seriana superiore erano in grande maggioranza piccoli proprietari terrieri e piccoli allevatori di bestiame. A differenza che nella pianura intorno a Bergamo, non esistevano grandi proprietari cittadini dai quali prendere in affitto terre da coltivare per integrare quelle di proprietà, o alle dipendenze dei quali lavorare come braccianti agricoli. I valleriani rinforzavano i loro magri redditi lavorando la lana e il ferro e, in alcuni casi, emigrando per lunghi periodi dell'anno<sup>136</sup>. Questa struttura economica era particolarmente esposta alle conseguenze della crescita demografica. A parziale correzione di questo quadro negativo, bisogna dire comunque che il maggior dinamismo dei commerci e il diffondersi della «protoindustria» fornivano nuove opportunità, consentivano di diversificare le attività economiche della famiglia e, in conclusione, costituivano una «valvola di sfogo» che consentiva di allentare la pressione determinata dall'aumento della popolazione. In ogni caso, le castagne raccolte per ricavarne farina, la legna tagliata nei boschi comunali - necessaria, è bene ricordarlo, anche per la lavorazione del ferro, molto diffusa in valle, e persino per la tintura della lana -, l'erba e il fieno dei pascoli comunali diventavano sempre più importanti per il mantenimento di un equilibrio, anche se faticoso, tra uomini e risorse. Anche i pochi soldi che arrivavano ad ogni famiglia dalla divisione dei redditi comunali potevano essere preziosi per riuscire a comprare qualcosa in più o pagare le tasse dello Stato.

I da Fino, poi, non facevano niente per farsi ben volere. È probabile che la loro massiccia «conversione» alle attività commerciali, dalla vendita di generi alimentari alla produzione e allo smercio di tessuti di lana, li avesse spinti ad approfittare un po' troppo del diritto di accesso ai beni comunali di Onore; può darsi, per esempio, che utilizzassero i prati del Comune non per le loro esigenze di autoconsumo, ma per pascolare le pecore dalle quali traevano la materia prima per i loro panni. La loro improvvisa pretesa di fare valere il capitolo dello Statuto cittadino e di reclamare la loro parte dei redditi comunali, poi, potrebbe essere stata determinata, oltre che dal generale logoramento dei rapporti con i «vicini», che innescava una serie infinita di ripicche e vendette, anche dal bisogno di liquidità. Come si è detto, la partecipazione dei cittadini agli utili dei beni comunali doveva essere proporzionale all'estensione delle loro proprietà. I da Fino nel complesso, anche solo per la loro consistenza numerica, possedevano di certo una percentuale piuttosto elevata delle terre del Comune di Onore, e se fossero riusciti a ottenere l'applicazione del-

lo Statuto cittadino ne avrebbero tratto guadagni non trascurabili. Le perdite, per gli uomini di Onore, sarebbero state molto gravi.

La questione dei beni comunali, in ogni caso, non era affatto scollegata dalla controversia sui dazi. A questo proposito, è estremamente rivelatore il vero e proprio *lapsus* di cui è stato vittima l'anonimo notaio che ha messo insieme il nostro dossier documentario. Tra gli atti effettivamente riguardanti la lite sui dazi egli ha inserito per sbaglio un frammento di testimoniale relativo alla faccenda dei beni comunali. Si tratta di tre deposizioni raccolte dal Vicario della Val Seriana superiore alla fine di luglio di un anno non specificato. L'ipotesi più probabile è che si tratti del luglio del 1463, che cioè queste testimonianze facessero parte dell'incartamento presentato dai da Fino alle autorità veneziane nel settembre di quello stesso anno. Le due parti, infatti, si erano certamente preparate con impegno nei mesi precedenti all'udienza a Venezia, per poter illustrare il proprio punto di vista nel modo più convincente possibile.

I testimoni erano cittadini bergamaschi che possedevano terre in alcuni Comuni rurali vicini alla città, e tutti affermarono che nelle località da essi frequentate i *cives* non solo potevano usufruire dei beni comunali, ma soprattutto partecipavano alla distribuzione dei redditi da essi prodotti in maniera proporzionale alle loro proprietà, esattamente come recitavano gli Statuti di Bergamo. Tra parentesi, possiamo notare che il riferimento al capitolo statutario indica che esso non era ancora stato abrogato, e che dunque le deposizioni non possono essere successive al settembre 1463. I da Fino avevano scelto i loro testimoni con astuzia. I luoghi citati nelle testimonianze - Pognano, Cologno, Grassobbio, Bulterio, Alzano, Scanzo - con la sola eccezione di Alzano, un borgo subito alle porte della città, erano tutti situati nella zona pianeggiante a sud di Bergamo. In quest'area a forte vocazione cerealicola la terra era quasi tutta nelle mani di proprietari cittadini<sup>137</sup>. Le comunità, composte da contadini che per lo più lavoravano i campi dei cittadini, come affittuari, mezzadri o braccianti, erano poco organizzate, scarsamente coese, dotate di un'identità molto debole e sostanzialmente incapaci di dare vita a un'efficace azione comune. Questi Comuni rurali, infatti, erano soggetti alla città non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello politico e fiscale; essi rappresentavano in pratica quanto restava dell'antico contado di Bergamo. In una situazione del genere, è comprensibile che i rapporti di forza fossero totalmente sbilanciati a favore dei proprietari cittadini, e che prevalesse perciò un'interpretazione a essi favorevole della rubrica statutaria riguardante i beni comunali. In queste realtà i cittadini riuscivano senza problemi a ottenere la lo-

ro parte degli utili derivanti dall'affitto delle proprietà comunali. Non che questo, per altro, avesse per loro una grande importanza. In un contesto economico di questo tipo i beni comunali erano molto ridotti, in alcuni casi pressoché inesistenti. I boschi e i prati non avevano certo la stessa centralità che avevano in un'economia di montagna, e anzi quasi tutta la superficie disponibile era occupata da campi coltivati.

La situazione della Val Seriana superiore era totalmente diversa. Se si fa eccezione per i da Fino e pochi altri casi simili, che del resto non erano cittadini originari, ma valligiani ricompensati con la cittadinanza, la proprietà cittadina era in quest'area, come nelle altre vallate montuose, quasi completamente assente. Le comunità erano forti, strutturate e, come ben sapeva anche il governo veneziano, molto determinate, e nutrivano un irriducibile sentimento anticittadino. I beni comunali erano estesi e fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni locali. In un quadro del genere, era già tanto se i cittadini da Fino avevano ottenuto di poter accedere ai boschi e ai pascoli del Comune di Onore, ed è molto improbabile che abbiano mai davvero partecipato agli utili delle concessioni dei beni comunali. Come si è detto più volte, erano gli equilibri di forza a livello locale a determinare le consuetudini e gli accomodamenti che disciplinavano la convivenza all'interno e al di sotto del quadro giuridico formale, e non c'è dubbio che tali equilibri fossero nelle valli molto meno spostati a favore dei cittadini di quanto non fossero in pianura. Scegliendo i propri testimoni, quindi, i da Fino sapevano bene di barare, perché proponevano un confronto tra due realtà semplicemente inconfrontabili.

In ogni caso, l'errore compiuto nella composizione del dossier documentario è molto significativo, perché indica che agli occhi dei contemporanei le due controversie, quella relativa ai dazi e quella riguardante i beni comunali, erano strettamente collegate. La lite per i beni comunali fu abbandonata dopo il 1463 semplicemente perché ebbe inizio quella per i dazi. Portare avanti una causa aveva costi molto elevati, ed era praticamente impossibile portarne avanti due. Era molto meglio concentrare energie e risorse su una sola disputa. Tanto più che l'obiettivo di entrambi i contendenti, come si è detto, non era tanto risolvere la specifica questione dei dazi, quanto piuttosto spingere l'altra parte alla resa e costringerla ad accettare di ricontrattare su nuove basi le condizioni della convivenza. I nuovi accordi informali avrebbero riguardato in generale la posizione reciproca delle due parti, e dunque, tra le altre cose, anche i diritti relativi ai beni comunali.

Ciò che comunque emerge con chiarezza da quanto detto finora è che a par-

ture probabilmente dagli anni '50 del Quattrocento andarono accumulandosi tensioni, conflitti e dissapori tra la comunità di Onore e la parentela dei da Fino, contrasti che giunsero a un punto di rottura nei primi anni '60. In questo capitolo si è cercato di dimostrare che una delle principali cause del progressivo logorarsi dei rapporti fu il mutamento del quadro economico generale, che rese presto inadeguate le regole, le consuetudini, i patti sui quali si fondava la convivenza tra i cittadini da Fino e i «vicini» di Onore. Ciascuna delle due parti, per adeguarsi al nuovo contesto economico, finì per tirare troppo la corda, che alla fine, naturalmente, si spezzò.

---

<sup>102</sup> Secondo i calcoli più attendibili, nel 1300 la popolazione italiana era pari a 12,5 milioni di abitanti, che scesero a 9,5 nel 1350, all'indomani della peste nera, a 8 milioni nel 1400 e a 7,5 milioni nel 1450 (P. MALANIMA, *L'economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea*, Bologna 2002, p. 361).

<sup>103</sup> MALANIMA, *L'economia italiana* cit., pp. 252-258. L'autore ha stimato, sulla base di calcoli molto complessi e che, data la mancanza di serie statistiche per queste epoche, mantengono ovviamente un valore indicativo, che il prodotto pro capite medio dell'Italia centro-settentrionale passò dalle 23 lire fiorentine annue del 1310-20, che bastavano all'epoca per l'acquisto di 697 Kg di grano, a 55 lire fiorentine annue nel 1420-1440, che consentivano l'acquisto di 1068 Kg di grano (*Ibid.*, p. 440). Nello stesso arco di tempo però, in seguito al crollo demografico, il PIL aggregato passò dai 355 milioni di lire fiorentine del 1310-1320 ai 231 milioni del 1420-1440.

<sup>104</sup> *Ibid.*, pp. 238-252. Per la Toscana è possibile ricostruire una serie ininterrotta dei salari dei muratori dalla fine del Duecento all'Unità d'Italia. Cancellando gli effetti dei movimenti inflazionistici e deflazionistici, è stato calcolato che nel 1310-1320 il salario annuo di un muratore era pari a 182 lire, nel 1420-30 a 258 lire.

<sup>105</sup> *Ibid.*, pp. 225-238; pp. 385-416.

<sup>106</sup> G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso medioevo*, Roma-Bari 1985, pp. 17-39.

<sup>107</sup> R. S. EPSTEIN, *Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca*, in «Studi di storia medioevale e diplomatica», 14 (1993), pp. 55-89; ID., *Town and Country: Economy and Institutions in Late Medieval Italy*, in «Economic History Review», XLVI (1993), pp. 453-477; ID., *Freedom and Growth. The Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750*, London 2000.

<sup>108</sup> Per l'Italia centro-settentrionale, l'area che qui ci interessa, è stato calcolato che la popolazione passò dai 4425000 abitanti del 1450 (nel 1300 erano 7750000) ai 5310000 del 1500 (MALANIMA, *L'economia italiana* cit., p. 364).

<sup>109</sup> BCBg, *Archivio storico comunale, Estimì*, s. 30, 12, cc. 28 r e v.

<sup>110</sup> BCBg, *Archivio storico comunale, Estimì*, s. 30, V, 1470, cc. 100v-104v.

<sup>111</sup> Questi dati sono tratti da BCBg, *Archivio storico comunale, Estimì*.

<sup>112</sup> BCBg, *Archivio storico comunale, Estimì*, s. 30, 12, cc. 28 r e v.

- <sup>113</sup> BCBg, *Archivio storico comunale, Estimi*, s. 30, V, 1470, cc. 100v-104v.
- <sup>114</sup> Per un inquadramento generale sul tema degli estimi, con ampia bibliografia, GINATEMPO, *Spunti comparativi* cit. Per uno studio approfondito su una realtà inserita nello Stato veneziano A. TAGLIAFERRI, *L'economia veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635*, Milano 1966.
- <sup>115</sup> Nel suo studio sulla città di Verona, basato sugli estimi, A. Tagliaferri giunge a conclusioni compatibili con questo quadro. La seconda metà del Quattrocento sembra infatti caratterizzata a Verona da una straordinaria crescita demografica, da uno scivolamento della cifra d'estimo media (e dunque del reddito medio) verso valori sempre più bassi, da una forte dilatazione dell'ampiezza delle classi d'estimo inferiori (TAGLIAFERRI, *L'economia veronese* cit., pp. 57-72).
- <sup>116</sup> Per un contesto simile DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit.
- <sup>117</sup> Sulla produzione dei panni di lana bergamaschi P. MAINONI, *Per un'indagine circa i "panni di Bergamo" nel Duecento*, in EAD., *Economia e politica nella lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994, pp. 13-92. G. ALBINI, *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del '400*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 14 (1993), pp. 111-192.
- <sup>118</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, I, c. 16, 1464 aprile 20 (Comino, 3 pezze), c. 22, 1464 giugno 12 (Davide del fu Leone, 3 pezze), c. 107, 1465 aprile 24 (Venturino-Persino, 3 pezze); *Archivio notarile*, n. 556, II, cc. 346-346, 1468 febbraio 22 (Rainaldino, 7 pezze), c. 344, 1468, marzo 3 (Venturino-Persino, 3 pezze), c. 347, 1468 marzo 7 (Comino, 1 pezza), c. 360, 1468 marzo... (Comino, 3 pezze), c. 383, 1468 marzo 26 (Persivalle, 2 pezze); *Archivio notarile*, n. 556, III, c. 21, 1468 febbraio 21 (Rainaldino, 6 pezze).
- <sup>119</sup> MAINONI, *Per un'indagine* cit.; sul rapporto tra struttura familiare e organizzazione produttiva, anche se per un periodo successivo F. RAMELLA, *Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura nel Biellese dell'Ottocento*, Torino 1984.
- <sup>120</sup> MAINONI, *Per un'indagine* cit.
- <sup>121</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, I, c. 73, 1465 gennaio 23.
- <sup>122</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, III, c. 85v, 1470 luglio 10.
- <sup>123</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, III, c. 84, 1470 giugno 16, cc. 113v-114r, 1470 novembre 13, cc. 149v-150r, 1471 settembre 3; ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, IV, 1472 settembre 1 (carte non numerate), 1474 giugno 10.
- <sup>124</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, III, cc. 149v-150r, 1471 settembre 3.
- <sup>125</sup> ALBINI, *Contadini-artigiani* cit.; G. SILINI, *E viva a Santo Marcho! Lovere al tempo delle guerre d'Italia*, in «Archivio storico bergamasco», 22-23 (1992) (numero monografico).
- <sup>126</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, IV, 1472 novembre 3 (carte non numerate).
- <sup>127</sup> *Ibid.*, 1473 agosto 9 (carte non numerate).
- <sup>128</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, III, cc. 41-42, 1469 ottobre 16.
- <sup>129</sup> R 81.
- <sup>130</sup> Questo almeno è ciò che sembra emergere dalla lettera ducale citata nella nota successiva. Essa infatti abrogava il capitolo dello Statuto di Bergamo e, per quanto riguarda la questione specifica, ordinava che si continuasse a fare «come *fino ad ora* è stato osservato» («*ut hactenus observatum est*»), cioè che i da Fino continuassero a essere esclusi dalla distribuzione dei redditi derivanti dai beni comunali. Allo stesso modo, si stabiliva che i da Fino continuassero invece a usufruire dei beni comunali per le loro necessità, «come

hanno fatto *fino ad ora*» («*ut hactenus fecerunt*»). Il corsivo è mio.

<sup>131</sup> BCBg, *Archivio storico comunale, Registro Ducali A, I, c. 55r*, 1463 settembre 6.

<sup>132</sup> «Quod fructus, redditus et utilitates qui et que ex bonis communalibus ipsius loci del Honore de presenti percipiuntur et de cetero consequi poterunt, omnes ad utilitatem communis dicti loci converti debeant, et non ad commodum et utilitatem civium ibidem possessiones habentium aut alicuius particularis persone, sicut conveniens est et honestum».

<sup>133</sup> «Verum volumus ut liceat eisdem civibus uti et frui pascuis, nemoribus, pratis et montibus ipsius communis sicut hactenus fecerunt pro usibus suis tantum».

<sup>134</sup> BCBg, *Archivio storico comunale, Registro Ducali A, I, c. 55r e v*, 1463 dicembre 24: «Quod bona communalia ipsius loci del Honore de cetero vendi, donari aut alienari non possint per commune et homines ipsius loci, sed sint et remanere debeant communia pro usu tantum quorumcumque habitantium in ipso loco».

<sup>135</sup> «Verum quicquid emolumenti ultra usum habitantium supererit vel affictaretur, id totum convertatur in utilitatem communis loci del Honore et non in benefitium et utilitatem alicuius particularis persone».

<sup>136</sup> A. ZANNINI, *L'altra Bergamo in laguna: la comunità bergamasca a Venezia*; P. MASSA PIERGIOVANNI, *La compagnia dei Caravana: i facchini bergamaschi nel porto di Genova*, entrambi in *Storia economica e sociale di Bergamo* cit.

<sup>137</sup> PEDERZANI, *Venezia* cit.; M. CATTINI, *Verso l'individualismo agrario. Campagne bergamasche nei secoli XV-XVI*, in *Storia economica e sociale di Bergamo* cit.

## IV. UN'INTERPRETAZIONE GENERALE. PROGETTI DI CONVIVENZA IN CONTRASTO

### *1. La comunità aperta: le valli tra Tre e Quattrocento*

Le ragioni del conflitto tra i da Fino e i «vicini» di Onore, tuttavia, erano ancora più profonde, più generali e allo stesso tempo più radicali di quanto possa emergere dalla prospettiva prevalentemente economica adottata nel capitolo precedente. Il problema di fondo, infatti, era che i da Fino si rifiutavano di adattarsi a una logica di organizzazione della convivenza che stava diventando, nella seconda metà del Quattrocento, predominante.

Per capire cosa stava accadendo nella Val Seriana superiore in questa fase cronologica è molto utile un importante libro pubblicato recentemente da Massimo Della Misericordia su una realtà molto simile alla nostra, la Valtellina<sup>138</sup>. Lo studioso ha dimostrato che nella seconda metà del Quattrocento le comunità della Valtellina divennero allo stesso tempo più definite, più chiuse e più esclusive. Esse cioè mostrarono una netta tendenza a delimitare in maniera molto più precisa che in passato i propri confini non soltanto geografici, ma anche sociali, a fissare regole molto più rigide per l'accesso alle risorse economiche, a definire in modo più rigoroso le condizioni per appartenere alla comunità<sup>139</sup>. Questi sviluppi sono molto evidenti anche nella vicenda del conflitto tra Onore e i da Fino, sono anzi una chiave per comprendere meglio quella vicenda.

Per approfondire questo punto dobbiamo ancora una volta tornare indietro, agli ultimi decenni del Trecento e ai primi del Quattrocento. Come si è detto, questa fase fu caratterizzata da un forte calo demografico. La maglia del popolamento divenne molto più larga. Le persone furono spinte, per le loro incombenze quotidiane e per le loro necessità economiche, a non limitare il raggio delle loro relazioni all'interno della comunità di appartenenza. Anche i comportamenti matrimoniali furono influenzati dal restringimento del «bacino» di uomini e donne in età riproduttiva: più persone furono costrette a cercare un coniuge al di fuori del proprio orizzonte comunitario, nei villaggi vicini o anche non vicinissimi<sup>140</sup>. Nel complesso, insomma, la mobilità degli uomini aumentò, mentre si attenuò il loro radicamento territoriale. La vita politica e istituzionale dei Comuni rurali si indebolì e si semplificò<sup>141</sup>. Ovunque scomparvero i consigli ristretti, le commissioni di vario genere, molti incari-

chi pubblici. L'organizzazione comunale fu ridotta all'osso, limitata all'assemblea dei capifamiglia e ai consoli. Da una parte, i costi di una struttura istituzionale più complessa sarebbero stati troppo elevati per comunità ora molto più ristrette. Dall'altra, non si vedeva la necessità di mantenere una tale struttura, dal momento che molte delle condizioni che avevano determinato lo sviluppo di istituzioni più articolate, come la necessità di disciplinare l'accesso ai beni comunali e regolare la spartizione delle risorse economiche, erano venute meno con l'allentarsi della pressione demografica. Nel complesso, le forme di inquadramento comunitario divennero più fluide, più labili, meno stringenti, e la vita delle persone meno condizionata dalla sorveglianza e dalle pressioni esercitate dai propri vicini.

Il calo della tensione demografica rese molte comunità anche meno sospettose nei confronti dei forestieri. Nella seconda metà del Duecento e all'inizio del Trecento il sovraffollamento di molte aree rurali aveva spinto i Comuni a regolamentare in modo molto severo l'integrazione degli estranei, a porre cioè limiti precisi alla possibilità per questi ultimi di venire a vivere sul territorio comunale, di acquistarsi beni immobili, di allacciare relazioni economiche con i membri della comunità, di pascolare le proprie bestie e di sfruttare i beni collettivi. Norme che andavano in questa direzione si trovano negli Statuti di numerosi Comuni rurali dell'Italia centro-settentrionale. In molti casi, tuttavia, tali capitoli statutari furono eliminati o modificati a partire dai decenni centrali del Trecento<sup>142</sup>. Essere gelosi delle proprie terre, dei propri boschi e dei propri prati non aveva un gran senso nel nuovo contesto nel quale, semmai, i problemi cominciavano a essere posti dalla mancanza di uomini più che dalla loro abbondanza. In alcune zone più soggette allo spopolamento si tentò anzi di attrarre i forestieri con esenzioni fiscali e condizioni di favore, nella speranza di riempire i vuoti lasciati dalle epidemie, ma anche dalle devastazioni delle guerre che quasi ovunque aggravarono le conseguenze dello shock demografico<sup>143</sup>. In genere gli immigrati furono rapidamente ammessi, oltre che allo sfruttamento dei beni comunali, alla partecipazione alle attività comunitarie. Fu probabilmente in questo contesto che anche i da Fino ottennero dai «vicini» di Onore larghe concessioni per quanto riguarda l'accesso al patrimonio e alla vita politica del Comune.

La seconda metà del Trecento e i primi decenni del Quattrocento non furono però caratterizzati soltanto dalle epidemie di peste e dal tracollo demografico. A peggiorare la situazione, praticamente in tutta l'Italia centro-settentrionale questi furono anni di gravi disordini, di instabilità, di feroci guerre

tra le compagini politiche che ormai, dopo la liquidazione della lunga esperienza dei Comuni cittadini, si contendevano l'egemonia in questa area della penisola: lo Stato di Milano, lo Stato di Venezia e quello di Firenze. Il territorio bergamasco era un'area contesa tra Milano e Venezia, e questa non era certo una fortuna per le popolazioni locali. Ma il fenomeno che segnò maggiormente le valli nei decenni tra Tre e Quattrocento furono gli scontri, in alcuni momenti sanguinosi, tra la parte guelfa e la parte ghibellina.

Per il nostro modo di pensare, le fazioni sono solo gruppi eversivi, perché indeboliscono il controllo della autorità statali sul territorio, creano disordine e alimentano una continua spirale di violenza. Nel tardo medioevo, tuttavia, le cose non andavano in questo modo, o almeno non sempre. La parte, guelfa o ghibellina che fosse, era una solida rete di rapporti che collegava individui, famiglie, parentele e intere comunità sparse sul territorio. Era una struttura che coordinava l'azione di persone e gruppi familiari che altrimenti non avrebbero avuto nulla a che fare l'uno con l'altro. Certo nei momenti in cui il conflitto si faceva più acuto le fazioni guelfa e ghibellina funzionavano come vere e proprie macchine da guerra. Ma nei periodi di tregua, che nonostante l'alto tasso di violenza di questa società erano senz'altro prevalenti, la parte era un modo per dare un'organizzazione a persone e comunità, era una forma di ordine, anche se un ordine diverso da quello dello Stato come lo intendiamo oggi. Come abbiamo detto, i da Fino avevano un ruolo importante nella parte guelfa della Val Seriana, possono anzi probabilmente essere considerati dei veri e propri capi-parte.

Il Comune, cioè la comunità a base territoriale, non era quindi l'unica struttura organizzativa alla quale i «vicini» appartenevano. Un uomo poteva far parte contemporaneamente di una comunità e di una parte, che poteva essere - e nella maggior parte dei casi lo era - la stessa parte alla quale erano affiliati tutti gli altri membri della comunità, ma poteva anche essere diversa: in molti Comuni esistevano infatti individui o intere famiglie che sceglievano di schierarsi con una fazione diversa da quella nella quale militava la maggior parte dei loro compaesani. Era quindi chiaro a tutti che la comunità a base territoriale non era l'unico quadro nel quale i singoli erano inseriti, ma esistevano altre forme di coordinamento, altri tipi di solidarietà, altri modi nei quali gli uomini potevano organizzare la propria convivenza, e che le persone potevano muoversi e agire su un orizzonte più ampio e più fluido di quello del Comune.

## 2. *La comunità chiusa: Onore nella seconda metà del Quattrocento*

Dai decenni centrali del Quattrocento molte cose cambiarono. Le comunità rurali, che tra XIV e XV secolo erano state aperte, elastiche, permeabili, cominciarono a chiudersi su se stesse, a nutrire una crescente diffidenza nei confronti dei forestieri, a frapporre mille ostacoli all'accesso di questi ultimi alle loro risorse economiche e alla loro vita politica e istituzionale. Questo fenomeno emerge in modo evidente dalla lettura degli Statuti di Onore. A questo proposito, è necessario specificare che il nucleo più antico del testo statutario risale al 1417, ma esso fu continuamente rimaneggiato, integrato e ampliato nel corso del Quattrocento. Quando una norma veniva sensibilmente modificata, non si procedeva alla cancellazione della versione precedente, ma il nuovo capitolo veniva semplicemente aggiunto allo Statuto senza modificare le rubriche esistenti. Il risultato di questo modo di procedere è che si trovano più disposizioni riguardanti lo stesso argomento, spesso in palese contraddizione l'una con l'altra. Ad aggravare i problemi di interpretazione c'è poi il fatto che i capitoli non sono datati. Spesso però non è difficile istituire un ordine cronologico tra le diverse norme che disciplinano una stessa materia, ed è proprio da questa operazione che emerge con una certa chiarezza la tendenza alla chiusura degli orizzonti comunitari nella seconda metà del Quattrocento.

Prendiamo per esempio le norme sul dazio della grattarola. Il capitolo 39, che appartiene probabilmente al nucleo originario dello Statuto, stabilisce soltanto che «se qualche persona vendesse o comprasse una bestia grossa [bovini o equini] o minuta [pecore o capre], dovunque la venda o la compri, debba pagare quattro denari per ogni lira del prezzo»<sup>144</sup>. Qualche tempo dopo si decise di tornare sull'argomento, e si introdusse una rubrica un po' più articolata, la 161 - si noti, per inciso, che non è individuabile all'interno dello Statuto nessun ordine preciso, nessuna divisione in sezioni, ma disposizioni sulla stessa materia si possono trovare molto distanti l'una dall'altra: «che qualunque persona che sta ed abita, e che starà e abiterà, [...] sul detto Comune sia tenuta [...] a pagare al conduttore della grattarola del suddetto Comune di Onore quattro denari imperiali per ogni lira del prezzo di vendita o di acquisto di tutti gli animali vivi e morti»<sup>145</sup>. Il nuovo capitolo nasceva dalla necessità di spiegare con maggiore puntualità a chi si facesse riferimento con il termine generico «persona», chi cioè esattamente fosse soggetto al dazio comunale della grattarola, e si specificò che la tassa doveva essere pagata da chiunque, per qualsiasi motivo, si trovasse in quel momento a soggiornare sul territorio comunale.

Successivamente, tuttavia - e siamo ormai sicuramente nella seconda metà del Quattrocento - la questione fu risolta in maniera significativamente diversa. La rubrica 42 stabilisce che «se qualcuno del detto Comune di Onore vendesse qualche bestia in e sul Comune di Onore e nella Val Seriana superiore a qualche forestiero, sia tenuto a pagare per il forestiero se costui non paga; e il forestiero sia tenuto a pagare sei denari imperiali per ogni lira del prezzo»<sup>146</sup>. La rubrica 43 dispone che «se un forestiero vendesse qualche bestia agli uomini del Comune di Onore sul Comune di Onore sia tenuto a pagare sei denari per ogni lira»<sup>147</sup>; anche in questo caso, il «vicino» che aveva acquistato la bestia era responsabile per il mancato pagamento da parte del forestiero. Come si può vedere, siamo in un contesto differente da quello dei capitoli analizzati sopra. Il generico «persona» o «persona che abita sul territorio comunale» è stato sostituito da una forte contrapposizione uomo del Comune/forestiero. Forestiero è chiunque non appartenga alla comunità, anche se in quel momento soggiorna nel Comune. Per le due categorie così nettamente separate sono previsti due diversi regimi daziari: i forestieri, infatti, pagano più dei membri della comunità per le compravendite di bestiame, sei denari contro quattro denari per lira. I due capitoli sono volti evidentemente a limitare i contatti economici dei «vicini» con gli estranei alla comunità. La sovrattassa aveva già di per sé l'effetto di scoraggiare chi veniva da fuori dal concludere affari con gli uomini di Onore, ma, se questo non bastava, si aggiungeva il fatto che questi ultimi, in caso di insolvenza dei forestieri, avrebbero dovuto pagare di tasca propria i 6 denari per lira. È da credere che i «vicini» ci pensassero due volte prima di vendere una bestia a - o acquistarne una da - una persona che non faceva parte della comunità.

Nella stessa direzione andavano molti altri capitoli dello Statuto. La rubrica 15, inserita non sappiamo quando nel testo statutario, proibiva a chiunque di «accogliere sul Comune di Onore alcun animale di qualsiasi tipo appartenente a un forestiero senza il permesso del Comune o degli ufficiali, sotto la pena, per chiunque lo accolga, di cinque soldi imperiali per ogni gregge, grande o piccolo, di pecore o di capre, e di un soldo per ogni bestia grossa; e pagando quella multa non possano tenere quelle bestie più di tre giorni»<sup>148</sup>. Ottenendo un permesso delle autorità locali era quindi consentito tenere bestiame di proprietà di stranieri sul territorio del Comune. Era comunque possibile farlo anche senza permesso, ma solo per tre giorni e dopo aver pagato un'ammenda tutto sommato limitata, che costituiva una specie di licenza temporanea. Qualche tempo dopo, tuttavia, la norma fu considerevolmente amplia-

ta e inasprita, e andò a riempire ben tre capitoli statutari, il 95, il 96 e il 97<sup>149</sup>. Il primo proibiva severamente di pascolare bestie di proprietà di forestieri sugli alpeggi comunali di Ramello, Pora, Elma, Grom Laterezio, Pradelli e Caprioli. La multa prevista per i contravventori era molto più alta di quanto stabilito nella rubrica 15, ed era pari a sei soldi al giorno per ogni capo bovino o equino e due per ogni capo ovino, fino a un limite di tre lire imperiali. Soprattutto, si introduceva il principio della delazione. Chiunque avesse denunciato un trasgressore avrebbe intascato metà dell'ammenda. In conclusione a questo capitolo si specificava: «per forestiero si intenda chiunque non sia degli uomini del detto Comune»<sup>150</sup>.

La rubrica 96 attribuiva ai consoli e al caneparo, un altro ufficiale comunale, il compito di indagare se qualche membro della comunità avesse tenuto bestiame di proprietà di un forestiero. Lo strumento di indagine era il giuramento: gli ufficiali, cioè, potevano chiedere al sospettato di giurare solennemente di non aver portato bestie di estranei sul Comune. Il giuramento aveva per gli uomini del Medioevo un significato assai più profondo che per noi, e costituiva una prova molto solida. Il capitolo 97 estendeva il divieto alle altre aree del territorio comunale al di fuori degli alpeggi, con pene ancora più severe, pari a otto soldi imperiali per ogni bovino o equino e due per ogni ovino, fino a un limite di cinque lire al giorno. Anche in questo caso si sollecitavano le denunce da parte dei «vicini» promettendo loro metà della multa. In pratica, queste norme proibivano ai membri della comunità di pascolare o anche semplicemente di ospitare sul territorio comunale bestie prese a soccida, o con altri tipi di contratti di affitto o di compartecipazione, da forestieri. Questo certamente per evitare che gli alpeggi comunali fossero sfruttati impropriamente e sottratti alle necessità della comunità, e affinché la presenza sul Comune di una quantità eccessiva di bestiame non creasse problemi arrecando danni ai campi e alle coltivazioni. Ma dietro alla severità di queste disposizioni c'era anche la chiara volontà di indebolire i rapporti economici dei «vicini» con i forestieri, di circoscrivere all'interno della comunità il raggio di azione degli uomini di Onore. Ogni contatto economico con un estraneo era visto come un'indebita dilapidazione dei mezzi di sostentamento della comunità, come una pericolosa dispersione delle sue risorse.

La stessa logica è evidente in altri capitoli, come il 116, che proibiva di accettare come socio per l'impianto di una calcara, cioè di una fornace per la produzione della calce, «una persona che non sia stimata nel detto Comune», vale a dire, ancora una volta, un estraneo alla comunità<sup>151</sup>. Di nuovo era

incoraggiata la delazione, poiché la pena, pari a cinque lire imperiali a persona, sarebbe andata per un quarto a chi avesse denunciato l'infrazione. La rubrica ne integrava un'altra, senz'altro precedente, la 108, che stabiliva semplicemente che chiunque avesse allestito una calcara avrebbe dovuto pagare al Comune tre lire imperiali, a titolo di legnatico, in cambio cioè della possibilità di utilizzare la legna dei boschi comunali per alimentare la fornace<sup>152</sup>. Questa norma, risalente probabilmente ai primi decenni del Quattrocento, non faceva alcuna distinzione tra «vicini» e forestieri, ma ancora una volta parlava genericamente di «qualunque persona». Il capitolo 162 vietava agli appaltatori delle taverne e dei mulini comunali di associarsi in qualunque forma a forestieri, e assegnava ai delatori un terzo dell'eventuale ammenda, che era pari alla somma davvero rilevante di venticinque lire imperiali<sup>153</sup>. Anche in questo caso, nessuno dei pur numerosi capitoli precedenti che regolavano la materia delle taverne pubbliche e dei mulini faceva differenza tra membri della comunità e forestieri, o limitava in qualche modo la possibilità per questi ultimi di partecipare agli appalti o di associarsi alla gestione degli impianti.

I capitoli introdotti nella seconda metà del Quattrocento, dunque, erano tutti costruiti sull'opposizione uomo del Comune/forestiero. Nella stessa fase fu anche fortemente limitata, anzi praticamente eliminata, la possibilità di passare da una categoria all'altra, cioè la possibilità per un forestiero di diventare membro a tutti gli effetti della comunità. Il capitolo 113 stabilisce che «se qualche persona venisse ad abitare sul detto Comune, tale persona o tali persone non si intendano né siano del detto Comune, né abbiano alcun diritto sul monte di Ramello, in Caprioli né nella casa comunale di Onore, cioè di Rascarolo»<sup>154</sup>. Nonostante ciò, chiunque si fosse trasferito sul territorio di Onore avrebbe dovuto pagare la sua parte delle imposte comunali e sottostare ai dazi, e avrebbe anche dovuto versare il contributo *una tantum*, pari a 15 lire imperiali per 100 lire di patrimonio, che, come abbiamo visto, tutti i «vicini» avevano dovuto sborsare per affrontare le spese legali della lite con i da Fino. In ogni caso, si specificava, «se volessero venire ad abitare in detto Comune persone che non piacessero agli uomini di detto Comune, che tali persone non possano abitare in detto Comune»<sup>155</sup>. Questo capitolo, a differenza degli altri fin qui analizzati, porta una data, il 1470.

Più o meno negli stessi anni, all'indomani cioè della conclusione della lite con i da Fino, fu inserita un'altra rubrica, molto importante, la 148<sup>156</sup>. Essa stabilisce «che le rendite di Ramello, di Caprioli, dei mulini del Prato, del mulino di Fosinalo, della casa comunale di Rascarolo e del Consorzio della Mi-

sericordia del Comune di Onore siano e debbano essere destinate all'utilità e all'eredità delle persone sottoscritte e dei loro eredi e successori, fino a quando abiteranno sul detto Comune; e se abbandonassero detto Comune e poi vi tornassero di nuovo ad abitare, che sempre e in perpetuo, purché abitino sul Comune, debbano avere in perpetuo la parte che spetta loro dei redditi e dei frutti dei beni suddetti»<sup>157</sup>. Segue un elenco di circa 70 gruppi familiari, che in pratica costituisce la mappa della comunità di Onore. Da questa indicazione è difficile trarre conclusioni sulla popolazione, ma possiamo ritenere che una stima intorno alle 350-400 persone pecchi più per difetto che per eccesso. Questo dato farebbe di Onore una comunità piuttosto consistente per quest'area geografica. Come si è già detto, in ogni caso, gli abitanti della contrada di Fino erano esclusi a priori dal godimento dei redditi dei beni comunali.

Il capitolo 113 e il 148, insieme, segnano la definitiva chiusura della comunità di Onore. Le lettere ducali del 1463, che su sollecitazione proprio dei «vicini» di Onore avevano modificato la legislazione vigente nella bergamasca in materia di beni collettivi, avevano stabilito una volta per tutte che, se l'accesso alle proprietà comunali doveva rimanere aperto a tutti coloro che vivevano e abitavano stabilmente sul territorio del Comune, il godimento dei redditi di tali beni - cioè dei profitti derivanti dall'affitto di una parte di essi a privati - doveva essere riservato ai veri membri della comunità. Da quel momento, il diritto di partecipare alle rendite dei beni comunali divenne il simbolo e la principale espressione dell'appartenenza comunitaria. È molto significativo il fatto che il testo del capitolo 148, per dire che solo i «vicini» avevano diritto ai proventi delle proprietà comunali, usi la stessa identica espressione che si legge nelle due lettere ducali, cioè, in latino, che tali profitti «*convertantur et converti debeant in utilitatem*» delle famiglie poi elencate. Si tratta di uno stile colto ed elevato che stride in maniera piuttosto evidente con il latino approssimativo e un po' sgrammaticato del resto dello Statuto, e che si presenta come una vera e propria citazione delle due lettere ducali che abbiamo già analizzato. Questi due testi legislativi emanati dalle autorità statali avevano avuto l'effetto, certamente non voluto, di aiutare i «vicini» di Onore nella definizione di cosa significasse fare parte della comunità, erano diventati un momento fondamentale della riflessione sull'essere comunità che era in corso, non soltanto a Onore, e non soltanto nella Val Seriana superiore, proprio in quegli anni.

A partire più o meno dal 1470, chi fosse venuto ad abitare anche stabilmente sul territorio del Comune di Onore non avrebbe più avuto alcuna speranza

di entrare, prima o poi, a far parte della comunità. L'immigrazione, anzi, veniva fortemente scoraggiata, perché lo sfortunato forestiero che avesse scelto di trasferirsi a Onore sarebbe stato soggetto a tutti gli oneri comunali, compreso l'esoso contributo per la lite con i da Fino, senza però godere degli onori e dei vantaggi dell'appartenenza comunitaria: la possibilità di partecipare ai Consigli e di assumere incarichi pubblici, l'inserimento in una rete di solidarietà e di soccorso che poteva essere vitale in caso di difficoltà, il diritto a una quota delle rendite delle proprietà comunali. Se per caso il forestiero avesse ancora avuto voglia di vivere a Onore, gli toccava pure sottoporsi all'esame dei «vicini», che lo potevano rifiutare se non era di loro gradimento. Il messaggio, insomma, era abbastanza chiaro: ognuno a casa propria, ognuno nella propria comunità.

Il Comune di Onore sarebbe stato per sempre formato soltanto dagli eredi di coloro che lo componevano in quel momento. Per evitare contestazioni presenti e soprattutto future, fu compilato il capitolo 148, che elencava tutti i gruppi familiari i cui discendenti avrebbero avuto per nascita il diritto di appartenere alla comunità. La comunità, per così dire, veniva congelata, per conservarla per sempre com'era intorno al 1465-1470, chiusa ad ogni apporto esterno, diffidente nei confronti dei forestieri, ripiegata su se stessa.

Le cause di questo processo di progressiva chiusura delle comunità erano molteplici. Certamente la principale era la forte ripresa demografica. Essa aveva rapidamente riempito i vuoti lasciati dalle epidemie e dalle guerre, aveva di nuovo infittito i rapporti all'interno dei villaggi, aveva reso meno stringente la necessità di ricercare all'esterno i contatti indispensabili per svolgere le attività economiche o costruirsi una rete di relazioni, aveva persino stimolato un tasso più alto di endogamia, la tendenza, cioè, a sposarsi con persone appartenenti alla propria comunità. Insieme alla popolazione era tornata ad aumentare, e con la stessa rapidità, la pressione sulle risorse. La frammentazione delle proprietà, la difficoltà di nutrire aggregati familiari molto estesi avevano reso i beni e le rendite comunali sempre più importanti per la sopravvivenza delle popolazioni di montagna, che dunque avevano cominciato a elaborare norme più rigide e più severe per il loro sfruttamento. La crescente scarsità di spazio e di mezzi di sostentamento aveva reso i «vicini» meno accoglienti nei confronti degli estranei e più propensi a tenere per sé ciò che era loro.

Eppure il dato puramente demografico ed economico non è di per sé sufficiente a spiegare quanto stava accadendo nella seconda metà del Quattro-

cento. Il tentativo di interrompere qualsiasi contatto economico dei «vicini» con i forestieri, per esempio, che abbiamo visto in atto nello Statuto di Onore, non si può giustificare soltanto come una risposta razionale alla sempre più evidente penuria di risorse. La chiusura degli orizzonti comunitari fu un processo culturale molto profondo, per il quale è necessario cercare motivazioni più complesse. Stava cambiando il modo in cui, almeno in queste aree di montagna, le persone pensavano alla convivenza e ai rapporti sociali. L'immagine che si stava imponendo, che stava diventando assolutamente preminente nella mentalità dei «vicini», era quella di un mondo organizzato in compatte comunità a base territoriale, che si incastravano l'una nell'altra come scatole cinesi: la contrada nel Comune, il Comune nella circoscrizione della Val Seriana superiore, la Val Seriana superiore nella provincia bergamasca, la provincia bergamasca nello Stato di Venezia. Per un individuo non ci poteva essere altra scelta che far parte di una contrada, e dunque di un Comune, che a sua volta faceva parte del distretto valligiano e mandava i suoi delegati al Consiglio di valle.

Era all'interno della sua contrada e del suo Comune che una persona non solo doveva risiedere, ma doveva coltivare le sue relazioni, matrimoniali, di affari, di amicizia. L'allontanamento era concesso soltanto per ragioni di bisogno, e solo temporaneamente: le valli bergamasche, come è noto, producevano intensi flussi di emigrazione stagionale. Le scelte alternative, le scelte eccentriche, di chi preferiva muoversi tra diverse comunità, mantenere un raggio d'azione ampio, costruire un tessuto di relazioni che non tenesse conto dei confini comunitari, cominciarono a essere viste con sospetto, a essere considerate pericolose. Il forestiero era prima di tutto un tipo strano, che chissà per quale motivo, magari losco, aveva abbandonato la comunità alla quale apparteneva per nascita, aveva strappato volontariamente le proprie radici.

Accanto a quelli demografici ed economici, anche gli sviluppi politici avevano contribuito alla definizione di questo nuovo modo di pensare i rapporti tra gli uomini. In particolare, ebbe un'importanza centrale la fine della stagione delle lotte tra le fazioni guelfa e ghibellina, che coincise con l'inclusione delle valli bergamasche nel dominio veneziano. La parte guelfa e ghibellina sono le grandi assenti della nostra storia. I documenti che ho consultato per questo studio non recano alcuna traccia della sopravvivenza di queste divisioni. Tutti i protagonisti, i da Fino, i «vicini» di Onore, il Consiglio della Val Seriana superiore, si definiscono «guelfi caldissimi e fedelissimi», ma si tratta soltanto di un'attestazione di fedeltà alla guelfa Venezia. Sembra pro-

prio che dai decenni centrali del Quattrocento, almeno nella Val Seriana superiore, le parti non esistano più.

Ma esse, come si è visto, avevano costituito alla fine del Trecento anche una forma di organizzazione, di coordinamento di uomini, famiglie, comunità. Un modello di coordinamento, tuttavia, non a base territoriale: le parti attraversavano e scavalcavano i territori comunali, accoglievano individui, famiglie, parentele appartenenti a diverse comunità, in un certo senso rompevano i confini comunitari e offrivano alle persone uno spazio di azione diverso, più ampio rispetto a quello del Comune. Entro certi limiti, insomma, le fazioni erano alternative alla comunità territoriale, o perlomeno proponevano un'immagine dei rapporti sociali diversa da quella fondata sulla contrada e sul Comune. I «vicini» avevano quindi ben presente che potevano esistere, e di fatto esistevano, modi differenti di organizzare la convivenza, di dare forma alle relazioni tra gli uomini. Erano coscienti, insomma, che una persona poteva certamente scegliere di avere contatti soltanto con i membri della propria comunità, ma poteva anche scegliere di muoversi in un contesto più ampio, di stringere legami economici, politici, di amicizia, matrimoniali con membri di altre comunità che avevano la sua stessa fede politica, guelfa o ghibellina che fosse.

Con la scomparsa delle fazioni scomparì anche questa alternativa, che era soprattutto un'alternativa mentale, la possibilità di immaginare un principio diverso di organizzazione dei rapporti sociali. Ciò contribuì a promuovere sempre più il Comune come unica cellula base della società, come unico orizzonte di impegno e di vita per i valligiani. Questo processo, del resto, fu favorito anche dalla politica di Venezia. Si è visto infatti che il sistema fiscale si fondeva su una forte responsabilizzazione dei Comuni. Questi ultimi rappresentavano l'ultimo anello della catena fiscale, quello però più importante, quello che materialmente prelevava il denaro dalle famiglie. I livelli successivi segnavano soltanto un passaggio di mano di questo denaro: i Comuni lo consegnavano ai tesoriери della Val Seriana superiore, questi alla Camera fiscale di Bergamo, quest'ultima alle casse veneziane. Il principio della responsabilità fiscale del Comune inaspriva la cattiva considerazione della quale godevano gli estranei che pretendevano di insediarsi temporaneamente sul territorio comunale. Essi infatti non registravano i loro beni nell'estimo comunale, e dunque non pagavano le tasse con gli altri «vicini», non partecipavano al raggiungimento della quota fiscale fissata per la comunità. I forestieri insomma consumavano le risorse della comunità, sovraccaricavano le sue terre, i suoi boschi e i suoi prati, contribuivano a consumare le sue strade, ma non servivano ad alleviare

il peso fiscale che gravava sugli uomini del Comune.

Era naturale quindi che sempre di più si tendesse a far coincidere la comunità con l'insieme delle persone che iscrivevano le loro proprietà all'estimo comunale, e che dunque si erano stabilmente radicate nel Comune. La chiusura delle comunità, poi, faceva piuttosto comodo a Venezia, che non tentò di frenare questa tendenza e anzi, quando poté, la incoraggiò. La mobilità delle persone, gli spostamenti troppo frequenti, l'instabilità del popolamento, l'eccessiva permeabilità dei confini erano tutti fenomeni che ostacolavano la regolarità e la pervasività del prelievo fiscale, che consentivano agli uomini di sfuggire alle maglie del fisco, di nascondersi nelle zone d'ombra. Un territorio ordinatamente organizzato in Comuni ordinatamente inquadrati in circoscrizioni era più facile da controllare, sia dal punto di vista politico e dell'ordine pubblico che da quello fiscale.

Una serie di fattori di natura demografica, economica, politica, istituzionale concorsero insomma nella seconda metà del Quattrocento a favorire il trionfo della comunità territoriale e a cancellare le logiche alternative di organizzazione delle relazioni sociali.

### *3. Un progetto diverso: i da Fino nella seconda metà del Quattrocento*

Il problema era che i da Fino avevano fondato la loro fortuna proprio sulla possibilità di operare in un raggio piuttosto ampio, a cavallo di più comunità, e questa caratteristica si era anzi accentuata nella seconda metà del Trecento, quando la crisi demografica e le lotte di fazione avevano molto indebolito i Comuni. Senza contare poi che il diritto di cittadinanza attribuiva ai da Fino lo *status* di forestieri anche nelle località nelle quali erano insediati da decenni, se non da secoli. Essi infatti non registravano i loro beni negli estimi comunali al pari degli altri «vicini».

Come dimostrano gli studi di Della Misericordia sulla Valtellina, alle parentele simili ai da Fino restavano, di fronte all'irrigidimento delle comunità nella seconda metà del Quattrocento, due scelte possibili. Esse potevano rinunciare alla loro eccezionalità, cosa che comportava in genere rinunciare anche ai propri privilegi fiscali, e i vari fuochi che componevano la parentela potevano scegliere di integrarsi nella comunità di residenza a parità di onori e di oneri<sup>158</sup>. Questa opzione era certamente aperta anche per i da Fino, poiché il defi-

nitivo congelamento della comunità di Onore, con la redazione della lista di gruppi familiari che abbiamo analizzato nelle pagine precedenti, si consumò soltanto negli anni '70, dopo la conclusione della lite con la parentela, e probabilmente anche in conseguenza di essa. Gli aggregati domestici insediati a Onore e a Fino avrebbero perciò dovuto integrarsi nella comunità di Onore, mescolandosi ai «vicini» e abbandonando ogni distinzione, quelli che abitavano a Rovetta e a Clusone sarebbero stati assorbiti dal Comune di Clusone, mentre i da Fino di Castione sarebbero stati accettati come uomini del Comune di Castione.

In alternativa, e questa era la seconda possibilità, i da Fino avrebbero potuto scegliere di concentrare la propria residenza, il proprio orizzonte d'azione, il proprio tessuto di relazioni nella località di Fino, dove erano più numerosi, e avrebbero potuto trasformare Fino in una comunità territoriale<sup>159</sup>. In poche parole, essendo esclusi dalle altre comunità potevano tentare di costruire una comunità tutta loro, impegnandosi per strappare per la contrada di Fino la condizione di Comune autonomo. Questa opzione sarebbe anzi stata più facilmente perseguibile della precedente, perché, come si è visto, Fino era già sentito come un'entità autonoma, non era mai stato davvero percepito come parte integrante del Comune di Onore. I «vicini» di Onore non avrebbero opposto una grande resistenza, e anzi probabilmente sarebbero stati ben felici di liberarsi dei da Fino e di isolarli nella loro terra.

I da Fino, però, non scelsero alcuna di queste opzioni. Essi nella seconda metà del Quattrocento si dimostrarono anzi ben decisi a perseguire una strategia che andava in una direzione esattamente opposta a quella del trionfo della comunità territoriale. Cercarono infatti di rafforzare quelli che erano i tratti caratteristici della loro presenza in valle, cioè il mantenimento di un raggio d'azione ampio, di una rete di rapporti, economici ma non solo, con persone appartenenti a diverse comunità, l'opportunità di accedere alle risorse di un vasto territorio, anche se diviso tra più Comuni, la possibilità di esercitare un'influenza politica su più contesti comunitari contemporaneamente.

A remare contro questo progetto dei da Fino non c'era tanto o soltanto la volontà dei «vicini» di Onore, quanto soprattutto un fenomeno molto più subdolo e difficilmente controllabile, che era la disgregazione dell'identità della parentela, causata dalla moltiplicazione dei fuochi. Più aumentava il numero degli aggregati domestici infatti - un fenomeno, come abbiamo visto, che fu particolarmente notevole nei decenni centrali del Quattrocento - più diventava difficile conservare la compattezza della famiglia, mantenere viva la memoria

di un'origine comune, continuare ad agire in maniera coordinata. L'evoluzione naturale spingeva verso una progressiva divisione della parentela, con la formazione, a indicare i diversi gruppi familiari, di nuovi cognomi, derivati di solito dal nome o dal soprannome di un membro del gruppo. Il fenomeno è stato ben studiato per Gandino, dove nel corso della prima metà del Quattrocento, in seguito a una notevole crescita demografica e alla trasformazione economica della comunità, con il forte sviluppo della produzione laniera, le vaste parentele ancora attestate alla fine del Trecento furono sostituite da un pulviscolo di nuovi cognomi<sup>160</sup>.

Negli anni in cui li osserviamo, i da Fino lottavano tenacemente per contrastare questa tendenza. Contrariamente a quanto accadde alle parentele di Gandino, e alla tendenza generale che segnò la ripresa demografica dei decenni centrali del Quattrocento, nell'estimo del 1470 tutti i fuochi portavano ancora il solo cognome da Fino. È vero che alcuni membri della famiglia erano indicati con un soprannome: Tonolo detto Colombo, Bernardo detto Scandella, Tonolo detto Conte, Venturino detto Persino ecc. I primi due passando di padre in figlio sarebbero diventati, ma solo molto tempo dopo, anche cognomi. In questa fase erano ancora soltanto soprannomi individuali, dettati da un'esigenza puramente pratica. In tutti i rami dei da Fino ritornavano sempre gli stessi nomi propri. Alcuni erano molto antichi, risalivano al XII-XIII secolo, ed erano tipici della *militia*, l'aristocrazia cavalleresca alla quale i da Fino appartenevano nel Duecento: Ardengo, con la sua variante Ardengino, Lamagnino, diminutivo di Alamanno, Rainaldo, Raimondo, Ruggero, Persivalle, Oberto. Altri avevano un'impronta meno nobile, erano probabilmente stati introdotti in seguito, e in qualche modo segnalano la progressiva diminuzione del prestigio sociale della parentela: Iacobo (Giacomo), diffusissimo nella sua variante Comino/Cominazzo, Antonio, con il suo diminutivo Tonolo, Leone, Simone, Andreolo, Giovanni, Venturino e il più recente Facchino. Quest'ultimo era un nome davvero molto lontano da quelli della tradizione cavalleresca, ed era molto diffuso nella Val Seriana superiore, specialmente presso i gruppi sociali inferiori. Esso si riferiva alla consuetudine dei bergamaschi delle valli, fin dalla fine del Trecento, di emigrare nelle grandi città soprattutto marittime, Venezia, Genova ma anche Pisa e poi Livorno, per lavorare come facchini e scaricatori di porto, e in generale per svolgere mansioni pesanti.

Questi due insieme esaurivano in pratica tutte le possibilità onomastiche dei da Fino. Il ritorno continuo degli stessi nomi in tutti i fuochi dei diversi rami era anch'esso una scelta molto forte, una precisa strategia volta a conservare

la memoria dell'origine comune e della comune discendenza, l'impronta dell'appartenenza a un'unica parentela. Imponendo ai loro figli i nomi tradizionali dei da Fino, di generazione in generazione i padri esprimevano la ferma intenzione di continuare il lignaggio, di mantenerlo unito. Per la conservazione dell'identità familiare, insomma, la condivisione di un patrimonio onomastico non era meno importante della condivisione di un patrimonio fatto di terre, boschi, pascoli, proprietà comuni. Naturalmente, però, il fatto che nello stesso momento esistessero quattro o cinque da Fino di nome Tonolo, o tre o quattro di nome Venturino, poteva ingenerare molte confusioni; di qui la necessità di ricorrere ai soprannomi, per distinguere tra loro i diversi personaggi omonimi.

Per risolvere i problemi della parentela, i da Fino si riunivano in Consiglio; a seconda dei casi, potevano essere convocati tutti i fuochi appartenenti al lignaggio o soltanto quelli residenti in una o più località. Un caso particolarmente significativo è il Consiglio, al quale abbiamo già accennato, del 25 aprile 1465, che stabilì l'alienazione delle proprietà comuni dei da Fino poste nella località di Fino, presumibilmente per fare fronte alle spese legali per la lite con i «vicini» di Onore<sup>161</sup>. Infatti a riunirsi furono solo i nuclei familiari residenti a Fino e a Onore, quelli coinvolti nella controversia con Onore. Ciò che colpisce in questo documento è il linguaggio, che è un calco esatto di quello utilizzato nei verbali dei Consigli dei Comuni. Venturino detto Persino del fu *dominus* Ardengo, Davide del fu *dominus* Leone e Ardengino del fu *dominus* Simone sono «eletti e deputati» *calcatores* dagli uomini della parentela da Fino residenti a Fino e a Onore «nel pubblico e generale Consiglio della detta parentela». Lo stesso verbo *calcare* - che, come si è già detto, significa calpestare, percorrere a piedi - è un termine tecnico, utilizzato dai Comuni per indicare la perlustrazione, da parte dei consoli, di un terreno che si sospetta essere stato sottratto da un privato alle proprietà comunali. Il fine della spedizione era la verifica della situazione giuridica dell'appezzamento, ma anche e soprattutto, nel caso di effettiva usurpazione, la riappropriazione simbolica da parte del Comune: con il gesto di «calcare» il terreno, cioè di percorrerlo a piedi davanti a numerosi testimoni, o in alcuni casi davanti all'intera comunità, i consoli dichiaravano pubblicamente che esso apparteneva al Comune, del quale essi erano i rappresentanti eletti. Nel caso di Onore, per esempio, questa procedura era regolata dai capitoli 78 e 79 dello Statuto<sup>162</sup>.

Un linguaggio ancora più solenne, di evidente stampo comunalistico, è utilizzato anche in un Consiglio della parentela del 1468: «Nel pubblico e ge-

nerale Consiglio, congregazione e università di tutti e singoli i cittadini e gli uomini da Fino abitanti a Fino, Onore, Rovetta e Somas»<sup>163</sup>. L'uso di riunirsi per sbrigare gli affari della parentela rafforzava senza dubbio il senso di appartenenza e la solidarietà interna. È però altrettanto significativo il fatto che non si trattasse di riunioni informali, di quattro chiacchiere in famiglia, ma di veri e propri Consigli che seguivano norme formali e rituali ben precisi, a imitazione dai Consigli dei Comuni, e che per di più venivano registrati dal notaio ufficiale della parentela, Iacobo da Fino, ricorrendo alle formule e al lessico che i notai usavano per la verbalizzazione delle assemblee comunali. In questo modo i da Fino si presentavano all'esterno, e pretendevano di essere riconosciuti, non come una semplice parentela, ma come una vera e propria comunità, come un Comune, fondato però non su una base territoriale, come tutti gli altri Comuni nel Quattrocento, ma su una base familiare: un Comune, cioè, che non era un insieme organizzato di «vicini», di persone insediate sullo stesso territorio, che vivevano fianco a fianco, ma un insieme organizzato di «parenti», di persone appartenenti a uno stesso lignaggio, a una stessa linea di discendenza maschile.

Questa stessa interpretazione, del resto, è valida anche per la «limitazione» che i da Fino erano riusciti a ottenere nel 1464. Come si è visto, infatti, con questa concessione le autorità veneziane riconoscevano alla parentela lo *status* di corpo a sé stante, la legittimavano come comunità, come Comune sullo stesso piano degli altri Comuni della valle, e proprio questo aspetto aveva provocato la reazione indignata dei «vicini» di Onore. In un momento, la seconda metà del Quattrocento, nel quale la comunità territoriale stava diventando l'unica forma accettata di organizzazione delle relazioni umane, i da Fino cercavano di dare vita a una comunità che non riconosceva la dimensione territoriale, che anzi non dava alcuna importanza al territorio, perché riuniva gruppi familiari insediati in località situate in diversi Comuni.

Ma al centro della strategia di consolidamento dell'identità della parentela ci fu la fondazione della Misericordia di Fino. Il Consorzio della Misericordia di S. Maria dei Nobili da Fino fu fondata per volere di frate Leone da Fino, terziario dell'ordine francescano<sup>164</sup>. Un terziario era una persona devota che, pur conducendo una vita laica, sposandosi e generando dei figli, seguiva una speciale regola di vita, approvata dalla Santa Sede, ispirata a quella dei frati francescani. Il 4 giugno del 1459 - dunque proprio nel periodo del quale ci occupiamo in questo lavoro -, dopo la morte del frate, il nipote Galeazzo, seguendo le indicazioni testamentarie dello zio, fondò il Consorzio, dotandolo con

i beni lasciati da Leone. Le rendite ottenute da questi beni avrebbero dovuto essere utilizzate per soccorrere i membri più bisognosi della parentela, mentre una parte di esse avrebbe dovuto essere dispensata sotto forma di farina e «cacio salato» alla vigilia di Natale a tutti i da Fino, ricchi e poveri.

Nell'estimo del 1447 Leone era il da Fino allibrato per la cifra maggiore, ben 7 soldi, pari a 84 denari, una capacità contributiva notevole se si considera che era quasi il doppio della cifra del secondo fuoco più benestante, quello di Ser Bono del fu *dominus* Andreolo, registrato per 4 soldi. Il frate insomma era decisamente il più ricco dei da Fino, anche se, al momento, non so dire quale fosse la fonte di questa ricchezza, se cioè si trattasse del risultato di un'accorta gestione di un cospicuo patrimonio fondiario o se, come forse è più probabile, Leone si dedicasse anche ad attività mercantili o a speculazioni finanziarie di vario tipo, come per esempio prestiti a contadini e comunità in difficoltà. Bisogna dire infatti che nel Medioevo scelte come quella del nostro da Fino, di vivere la parte finale della propria esistenza in preghiera e di destinare buona parte del proprio patrimonio ad enti impegnati in attività devozionali e nel soccorso dei poveri, erano spesso il frutto di un tardivo ravvedimento dopo una vita non proprio integerrima, spesa ad accumulare denaro con affari spregiudicati e prestiti ai limiti - ma anche oltre i limiti - dell'usura. A pagare le conseguenze del pentimento di Leone, in ogni caso, furono i suoi figli: nell'estimo del 1470 Bonomo e il notaio Iacobo furono allibrati entrambi con la magra cifra di 2 denari, segno che le proprietà paterne erano in effetti andate in gran parte alla Misericordia.

Leone però non aveva genericamente lasciato i suoi beni ai poveri, ma aveva scelto di investire tutta la sua ricchezza in un progetto ben preciso e perfettamente mirato: la conservazione della parentela dei da Fino, il mantenimento nel tempo dell'identità e della memoria del lignaggio, il rafforzamento della solidarietà e del senso di appartenenza. Il soccorso ai membri più deboli era finalizzato a rimediare a quella che poteva essere la principale causa di disgregazione della parentela, la differenziazione economica dei fuochi, la distanza che si poteva venire a creare tra i membri più benestanti, di maggior successo, e quelli sull'orlo della fame; questo distacco diventava sempre più probabile man mano che il lignaggio si ampliava e si frammentava.

Come abbiamo visto, del resto, anche la «limitazione» dei dazi, strappata alle autorità veneziane nel 1464, andava in questa direzione. Essa consentiva infatti alla parentela, dopo aver pagato la cifra forfettaria di 16 lire imperiali all'anno, di incamerare le proprie imposte indirette e di ripartire le en-

trate tra i gruppi familiari. In questo modo almeno una parte dei guadagni delle attività commerciali e imprenditoriali dei da Fino più vivaci e ambiziosi veniva redistribuita, sotto forma di dazi, tra i vari aggregati domestici del lignaggio, beneficiando anche i membri economicamente più deboli e svantaggiati.

L'altro impegno del Consorzio della Misericordia, la distribuzione di cibo a tutti i da Fino, indipendentemente dalla loro condizione economica, rinnovava ogni anno il riconoscimento reciproco e la coscienza di essere parte di un'unica comunità a base familiare. Questo stesso significato si può attribuire anche alla scelta dell'espressione «nobili da Fino». Sulla nobiltà della parentela, almeno nel pieno Quattrocento, ci sarebbe molto da discutere. A quell'epoca pochissimi esponenti erano ormai accompagnati dal titolo onorifico *dominus*, che alludeva in effetti a una posizione sociale di rilievo e probabilmente a un qualche riconoscimento formale di uno *status* aristocratico da parte delle autorità politiche. Nell'atto di fondazione del Consorzio, tuttavia, la patente di nobiltà era riconosciuta a tutti i da Fino, una gratificazione che ancora una volta mirava a livellare le differenze, a stimolare l'orgoglio dell'appartenenza a un lignaggio dalla storia antica e a suo modo prestigiosa, a risvegliare un senso di superiorità che era funzionale al mantenimento dell'unità e della compattezza della parentela.

Anche in questo caso, i da Fino ricalcavano i comportamenti dei Comuni. Proprio nella seconda metà del Quattrocento, infatti, tutte le pratiche caritative, le elemosine, le distribuzioni di cibo in occasioni di feste particolari divennero momenti importanti del processo di definizione, di rafforzamento e di chiusura dell'identità delle comunità territoriali<sup>165</sup>. Sempre più spesso, cioè, i lasciti testamentari dei benefattori specificavano che le elargizioni dovevano riguardare solo i poveri della contrada o del Comune, o, in occasioni particolari, tutte le famiglie della contrada o del Comune. Le distribuzioni di cibo ed elemosine esprimevano il nuovo forte senso di appartenenza dei benefattori, ma allo stesso tempo contribuivano a sviluppare questo stesso senso di appartenenza anche negli altri membri della comunità. Anche a Onore esisteva una Misericordia, chiamata significativamente Consorzio della Misericordia del Comune di Onore, le cui rendite, come è specificato nel capitolo 148 dello Statuto del Comune, andavano a solo beneficio dei «vicini». A questo proposito, però, non si può essere sicuri che siano stati i da Fino a imitare il Comune di Onore. Forse, anzi, in questo caso specifico accadde proprio il contrario. Gli accenni alla Misericordia nello Statuto di Onore sono pochissimi, e tutti tardi, certamente successivi agli anni '70 del Quattrocento. Pare quasi

che la comunità abbia cercato - ma forse senza grande successo, perché non sembra che questo ente caritativo abbia avuto una lunga storia - di rispondere all'iniziativa dei da Fino fondando un proprio Consorzio con la stessa finalità di consolidamento della propria identità.

La strategia di frate Leone, al contrario, ha avuto un successo stupefacente. Il Consorzio esiste ancora oggi, dopo essere sopravvissuto ai numerosi tentativi di regolamentazione e di assorbimento, e ai tanti attacchi subiti soprattutto nei primi decenni del Novecento. Ancora oggi vi partecipano soltanto i discendenti dei da Fino, e perciò ancora oggi, a distanza di circa 550 anni, alcune famiglie - Angelini, Bellini, Scandella, Ranza, Poloni - hanno la precisa coscienza di appartenere a un unico lignaggio che affonda le sue radici almeno nel XII secolo. Si tratta senza dubbio di una memoria familiare di eccezionale persistenza.

C'è un aspetto della strategia di conservazione della solidarietà e della compattezza familiare che meriterebbe un maggiore approfondimento, ed è l'endogamia. Da una prima indagine sembra infatti che le donne dei da Fino tendessero a sposare uomini della parentela. Questa preferenza era volta a evitare ogni possibile dispersione di beni attraverso le doti, e a fare in modo che tutte le proprietà, soprattutto immobili ma anche mobili, rimanessero concentrate all'interno del lignaggio. Si può forse anche ipotizzare che, in caso di esogamia, cioè di matrimonio di una da Fino con un uomo estraneo alla casata, si tentasse di favorire l'uxorilocalità, ovvero il trasferimento del marito nel luogo di residenza della donna, una scelta piuttosto rara in una società virilocale come quella tardo medievale. È possibile che questo comportamento sia all'origine dell'esistenza sul territorio di Fino di famiglie non riconducibili alla parentela, ma a quest'ultima strettamente legate. Questo è probabilmente il caso di *dominus* Ruffino dei Foresti di Castro, un personaggio che, indicato come «abitatore di Fino», compare come testimone in molti degli atti conclusi dai da Fino. Il suo titolo di *dominus* indica che egli aveva una posizione sociale elevata, ed è verosimile che avesse scelto di stringere un'alleanza matrimoniale con il nostro lignaggio, venendo ad abitare nella località di origine della moglie. Per ora, comunque, questa rimane soltanto un'ipotesi di lavoro che andrebbe verificata con un'indagine mirata.

Vale la pena infine ricordare che molte delle notizie che abbiamo sui da Fino nella seconda metà del Quattrocento provengono dai registri del notaio Iacobo da Fino. Iacobo era il notaio ufficiale della parentela. I da Fino, cioè, furono i suoi unici clienti. Nei circa venti registri giunti fino a noi, che riguar-

dano un ampio arco cronologico compreso tra il 1464 e il 1522, egli non solo rogò tutti gli atti, di qualsiasi natura, relativi a tutti i membri del lignaggio, ma copiò pazientemente anche tutti i documenti, rogati da altri notai, che potevano in qualche modo interessare i da Fino: soprattutto Consigli di contrada, assemblee comunali, Consigli di Valle e altra documentazione di natura politica. Iacobo pose la sua competenza professionale al servizio esclusivo della casata, e divenne per essa un punto di riferimento culturale di grande importanza.

Anche il nostro notaio, probabilmente, si considerava un baluardo della memoria e dell'identità dei da Fino: invece di lottare contro la dispersione del patrimonio economico della parentela, egli lottava contro la dispersione del suo patrimonio documentario, conservava il ricordo dei suoi diritti, e con il suo impegno quotidiano manteneva vivo e attivo il tessuto di relazioni che univa i diversi membri del lignaggio, che la crescente distanza genealogica ed economica tendeva ad allontanare. Ma la cosa più interessante è che Iacobo era figlio di frate Leone. Egli si sentiva il vero erede dell'orgoglio familiare del padre e della sua caparbia difesa della compattezza della casata, e aveva deciso di proseguire l'opera di Leone a modo suo, secondo la sua personale interpretazione, e soprattutto secondo la sua specifica preparazione professionale.

Il rafforzamento dell'identità della parentela, la conservazione della sua memoria, l'impegno per contrastare gli effetti della moltiplicazione dei nuclei familiari e della dispersione patrimoniale avevano un significato ben preciso. Proprio mentre l'evoluzione generale dell'economia e della cultura delle valli montane spingeva verso il consolidamento e la cristallizzazione delle comunità territoriali, i da Fino imboccavano con ostinata decisione una via diversa e per molti versi opposta, la consacrazione della comunità di lignaggio. In questo modo essi rivendicavano il diritto di continuare a muoversi e ad agire su uno spazio ampio e fluido, come avevano sempre fatto, rifiutando la logica, che stava diventando prevalente, della chiusura degli orizzonti comunitari e della inconciliabile separazione tra «vicini» e forestieri. I da Fino continuavano a coltivare intensi rapporti economici con persone appartenenti a diversi Comuni della Val Seriana superiore, dalle quali acquistavano lana e bestiame vivo e morto, alle quali davano in locazione le loro terre e a soccida le loro bestie, vendevano i loro panni, ma anche il loro vino, la loro carne e il loro formaggio quando si fermavano nelle loro taverne. Nel gennaio del 1465 Comino del fu Ser Bono da Fino affittò a Tonolo dei Fanzelli di Onore tre pezzi di terra prativa e boschiva nel Comune di Onore, e in più gli affidò a soccida

50 pecore<sup>166</sup>. Un atto del genere era una chiara provocazione che andava contro tutte le norme, che proprio in quegli anni il Comune di Onore stava inserendo nel suo Statuto, volte a impedire le relazioni economiche tra i «vicini» e gli estranei alla comunità, in particolare contro la disposizione che vietava di tenere sul territorio comunale bestiame di proprietà di forestieri.

Questo documento suggerisce tra l'altro che forse il fronte degli abitanti di Onore che si opponevano ai da Fino non era così compatto come appare negli atti relativi alla lite: all'inizio del 1465, nel pieno della controversia, un «vicino» decideva che non valeva la pena rinunciare, in nome della fedeltà alla comunità, ai benefici che gli venivano dal rapporto con la parentela. E non era il solo. Tra i più assidui clienti di Giovannino da Fino, tra coloro cioè che più spesso acquistarono i panni prodotti dai da Fino - non sappiamo se per venderli al minuto alla gente del posto o portarli ai più dinamici mercati di Gandino, Lovere o Bergamo, o addirittura alla fiera di Bolzano - ci sono Facchino e Pietro *de Bataliis* di Songavazzo, appartenenti a uno dei gruppi familiari che il capitolo 148 dello Statuto di Onore ammetteva ufficialmente al godimento delle rendite dei beni comunali.

Ma non era soltanto una questione economica. I da Fino si rifiutavano di partecipare alla vita politica della Val Seriana superiore dall'interno dei ristretti orizzonti di un Comune rurale. La documentazione degli anni '60 e '70 del Quattrocento mostra chiaramente che essi coltivavano una precisa strategia politica volta a esercitare un'influenza diffusa e informale, che sfuggiva ad ogni inquadramento e si estendeva a diverse comunità. Si è già visto che i da Fino partecipavano spesso ai Consigli dei Comuni nei quali vivevano, come componente separata dai «vicini», oppure in qualità di semplici testimoni. Ma essi avevano anche altri strumenti per condizionare la vita locale e costruirsi una solida rete di relazioni nelle comunità con le quali erano in contatto.

Il 24 agosto del 1478, di fronte a un'assemblea del Comune di Castione alla quale partecipavano anche i da Fino lì residenti, il prete Lamagnino del fu Zenone di *dominus* Ardengo da Fino rinunciò al beneficio della chiesa di Sant' Alessandro di Castione<sup>167</sup>. Sei giorni dopo, il 30 agosto, Lamagnino accettò dal Consiglio del Comune di Cerete il beneficio della chiesa di San Vincenzo di Cerete<sup>168</sup>. Il ruolo di rettore di una parrocchia rappresentava ovviamente una posizione strategica. Il parroco era un punto di riferimento essenziale per la comunità dei fedeli, che si identificava con la comunità dei «vicini», era sempre al corrente di ciò che accadeva nel Comune, della condizione delle famiglie, degli eventuali conflitti, e aveva, grazie alla sua autorità morale, una

forte capacità di persuasione. Da secoli i da Fino destinavano alcuni membri della casata alla carriera ecclesiastica, poiché essa rappresentava una fonte di prestigio, oltre che di entrate economiche spesso non disprezzabili. Nel Trecento vari da Fino furono arcipreti e canonici della chiesa collegiata di Santa Maria di Clusone, l'ente ecclesiastico più importante della Val Seriana superiore<sup>169</sup>. È probabile che nel Quattrocento la parentela abbia puntato piuttosto a rafforzare la propria presenza nelle parrocchie dei piccoli Comuni, una posizione solo in apparenza più umile e marginale, ma che in realtà consentiva di estendere il proprio ascendente a tutti i livelli della società locale. Per quanto riguarda prete Lamagnino, è possibile che la sua scelta di lasciare la chiesa di Sant' Alessandro di Castione per quella di San Vincenzo di Cerete fosse dettata dalla considerazione che tutto sommato a Castione i da Fino, come residenti, avevano già altri mezzi per condizionare la vita comunitaria, per esempio attraverso la partecipazione ai Consigli, mentre a Cerete la famiglia era completamente assente.

Un'altra forma di pressione era la concessione di prestiti alle comunità messe in difficoltà dalla crescente pressione fiscale di Venezia. Nel febbraio del 1474, per esempio, Giovannino del fu Simone da Fino, il mercante di panni che abbiamo già incontrato più volte, riebbe da rappresentanti di Parre le 167 lire imperiali - una somma considerevole - che aveva prestato al Comune non sappiamo quanto tempo prima<sup>170</sup>. Come sempre accadeva in operazioni di questo tipo, la cifra restituita era certamente più alta di quella prestata, perché celava un interesse che poteva essere anche molto alto. L'anticipo di denaro alle comunità, oltre che una forma di condizionamento della vita politica locale, era anche un ottimo investimento per i da Fino che avevano denaro a disposizione.

#### *4.1 da Fino, i loro amici, i loro nemici*

Questo modo di comportarsi dei da Fino, la scelta di perseguire questa strategia di potere incontrò ovviamente grosse resistenze a Onore e nel resto della Val Seriana superiore. A questo punto, tuttavia, potrebbe essere interessante andare un po' più a fondo, e vedere quali interessi esattamente la tattica dei da Fino andasse a danneggiare, se l'ostilità nei loro confronti fosse davvero così diffusa come i rumorosi rappresentanti di Onore volevano far credere alle autorità veneziane. Del resto anche tra i «vicini» di Onore, come si è vi-

sto, c'era chi non era d'accordo con l'attacco portato alla parentela. I da Fino vivevano da secoli in quei territori, e certamente avevano amici, parenti e simpatizzanti che non capivano le ragioni di tanto accanimento contro una casata che pure, soprattutto in passato, doveva aver dato una mano a tante persone. In ogni caso, c'è da ritenere che la comunità di Onore fosse abbastanza compatta, anche se non proprio granitica, nella sua guerra contro l'antico lignaggio. Il fatto è che i da Fino insediati sul territorio di Onore erano davvero tanti, così numerosi da rischiare di alterare pesantemente gli equilibri economici, fiscali, sociali e politici del Comune. Il loro rifiuto di piegarsi alla logica dell'integrazione metteva in serio pericolo la costruzione dell'identità della comunità, il completamento anche a Onore di quel processo di delimitazione dei confini, geografici ma soprattutto sociali, delle comunità che era in corso in tutto l'arco alpino e prealpino. Non così fuori da Onore; i da Fino che vivevano negli altri Comuni della Valle erano pochi, non rappresentavano per nulla una minaccia, e anzi, come si è visto, erano stati abili nello stringere legami di vario genere con persone di diverse località.

Alcuni indizi fanno infatti pensare che i diversi protagonisti della vita politica della Valle fossero piuttosto divisi sul contegno da tenere riguardo alla lite tra la nostra parentela e i «vicini» di Onore. Si è già detto che alcuni rappresentanti della Valle indirizzarono alle autorità veneziane una supplica a sostegno delle rivendicazioni di Onore e contro la prepotenza dei da Fino. Essa fu probabilmente elaborata all'interno del Consiglio della Val Seriana superiore, l'organo consiliare che si riuniva a Clusone con la partecipazione dei delegati di tutti i Comuni. È da credere, tuttavia, che il testo, pur raccogliendo certamente la maggioranza dei voti dei consiglieri, non fosse stato approvato all'unanimità. È interessante, a questo proposito, leggere quanto scrivevano i da Fino alle autorità veneziane nella loro risposta, in volgare, alle suppliche di Onore e dei valleriani: «Et ben cogniosceranno le segnorie vostre pur alla presentia de i messi de dicta valle, si i son homini de reputation: per che quelli che doveriano vegnir sono remasti per dubito de le segnorie vostre a far lite del vostro. Ma hanno mandato costuy che non intende ne honor ne vergogna, ben chel medego supplisse. Ma reverà cum danari et boni premi».

I da Fino insinuavano che alcuni rappresentanti della Valle si fossero rifiutati, forse all'ultimo minuto, di andare a Venezia a presentare la supplica, perché pensavano che fosse meglio non immischiarsi nella faccenda. Il medico («medego») che non ha né onore né vergogna è certamente *magister* Baldassarre degli Albrici, di professione, appunto, medico, che nel corso della lite agì più

volte come portavoce dei «vicini» di Onore, e che in questo caso invece aveva accettato di recarsi nella capitale come inviato del Consiglio della Val Seriana superiore. Baldassarre e i fratelli Gaitaldo, *magister* Francesco e Antonio, figli del fu Arigino Albrici, erano «vicini» di Onore. Per essere più precisi, essi aprivano la lista dei gruppi familiari che, in base al capitolo 148, inserito proprio in quegli anni nello Statuto di Onore, avevano diritto a partecipare alla spartizione delle rendite dei beni comunali. La collocazione in prima posizione era un aperto riconoscimento del loro elevato *status* sociale. È infatti evidente che l'elenco segue più o meno un ordine dettato dal rilievo sociale, con le casate più importanti in testa, seguite via via da quelle di livello inferiore. Gli Albrici erano la famiglia più influente di Onore.

Ma le loro ambizioni non erano certo limitate alla piccola comunità di provenienza. Negli anni '60-'70 del Quattrocento gli Albrici fecero una buona carriera politica all'interno del Consiglio della Val Seriana superiore. Nel maggio del 1461 Gaitaldo Albrici fu uno dei due ambasciatori inviati a Bergamo dal Consiglio per ottenere dal Podestà l'approvazione degli Statuti della Val Seriana superiore, appena compilati sotto la direzione del Vicario Noe *de Acerbis*<sup>171</sup>. Pochi giorni dopo quest'ultimo riunì il Consiglio di Valle, allargato alla partecipazione di tutti i capifamiglia della valle, e varò ufficialmente il testo dello Statuto<sup>172</sup>. A questo atto, di grande importanza politica, presenziarono come testimoni alcuni esponenti della principali famiglie del notabilato locale: oltre al nostro Gaitaldo Albrici, due da Fino, Guidotto detto Foya e Giovanni del fu Simone, e tre Fanzago di Clusone, Donato del fu Alberto, Giovanni figlio di Comino, Venturino figlio di Bartolomeo detto Generale. Nel 1470 *magister* Baldassarre Albrici fu uno dei due portavoce dei valleriani che si recarono a Venezia per la ratifica dell'elezione, fatta dal Consiglio, del nobile veneziano Giovanni *de Canalis* a Vicario della Val Seriana superiore<sup>173</sup>.

Gli Albrici erano i principali nemici dei da Fino a Onore, e avevano probabilmente avuto un ruolo determinante nell'incoraggiare la comunità a imbarcarsi nella causa contro la parentela. Era stato infatti Gaitaldo Albrici, nella doppia veste di conduttore dei dazi del Comune di Onore per il 1463, e dunque parte lesa per il mancato pagamento dei da Fino, e di rappresentante legale dei «vicini», a dare inizio formalmente alla controversia sollecitando l'intervento dei Rettori di Bergamo all'inizio del 1464<sup>174</sup>.

Abbiamo già incontrato anche i Fanzago di Clusone. Donato del fu Alberto fu una delle persone sentite dal Vicario nel giugno del 1465 nell'ambito della lite tra i da Fino e Onore, e fu l'unico, tra tutti i testimoni, a non man-

tenere un atteggiamento neutrale, ma a esprimere al contrario un giudizio molto severo sul comportamento della parentela, condannando con forza la sua arroganza. Circa un anno dopo Donato fu riascoltato, questa volta nel corso di una raccolta di deposizioni finalizzata a stabilire l'esatto ammontare del dazio della grattarola nei vari Comuni della Val Seriana superiore. Il motivo per cui egli veniva convocato di frequente come testimone è che aveva una grande esperienza dei meccanismi della società locale, perché era un uomo anziano, sui 70 anni, e soprattutto perché aveva ricoperto numerosi incarichi politici e fiscali per il Comune di Clusone e per il Consiglio di Valle. Donato, come i fratelli Albrici, era un nemico dei da Fino. È vero comunque che questa ostilità non era estesa a tutti i Fanzago: negli anni '70 il mercante Alessio del fu Marino Fanzago concluse affari con Giovannino da Fino nel campo della compravendita di panni di lana<sup>175</sup>.

I Fanzago, gli Albrici e i da Fino erano tutte famiglie appartenenti all'*élite* politica della Valle, che ambivano anzi, proprio negli anni '60 e '70 del Quattrocento, a rafforzare la propria posizione. I Fanzago e gli Albrici, come altre famiglie di pari livello, lo facevano però dall'interno delle istituzioni comunitarie. Essi cioè si assumevano responsabilità politiche nei loro Comuni di origine, ricoprendo cariche spesso impegnative e difficili, come il consolato e gli uffici fiscali; col tempo diventavano quasi politici di professione, e in questa veste venivano scelti di frequente come delegati della loro comunità al Consiglio della Val Seriana superiore. Qui essi tentavano di mettersi in luce attraverso la loro esperienza, la loro intelligenza politica e la loro capacità retorica, diventavano punti di riferimento importanti, finché venivano affidati loro compiti delicati, come fare da portavoce delle esigenze e delle proteste della Valle presso le autorità bergamasche e veneziane.

I da Fino, agli occhi di questi notabili locali, giocavano sporco. Essi infatti preferivano agire da *outsiders*. Nella loro condizione di cittadini, i da Fino erano esclusi dalle cariche pubbliche dei Comuni nei quali vivevano, e quindi non potevano intraprendere una regolare carriera politica. Essi sceglievano una tattica diversa: si impegnavano per costruire una rete di relazioni il più estesa possibile che includesse diversi individui, famiglie e comunità, e tentavano attraverso queste loro conoscenze di esercitare un qualche ascendente sul Consiglio di Valle. I da Fino cioè, grazie al loro coinvolgimento nella vita di molti Comuni, nella veste di residenti, parroci, prestatori di denaro, lavoravano per condizionare i singoli delegati al Consiglio, mirando a influenzare in qualche modo la linea politica degli organismi di Valle. La parentela cer-

cava di ottenere che suoi esponenti fossero presenti, in veste di testimoni, alle più importanti riunioni del Consiglio, e da questa posizione esterna essi potevano tenere d'occhio l'andamento della discussione, cogliere ogni segnale di tensione, intervenire sotto banco per orientare le decisioni in una direzione ad essi gradita. Questo spiega perché i da Fino non tentarono mai di ottenere un seggio in Consiglio: essi preferivano esercitare un potere informale, subdolo, nascosto, che non passava attraverso i normali canali politici e i regolari *iter* istituzionali, ma piuttosto attraverso la mobilitazione degli amici e degli amici degli amici.

Questa strategia poteva, almeno in alcuni casi, avere successo. Il 27 dicembre del 1473, nel corso di una riunione del Consiglio di Valle, due dei sei delegati di Clusone, insieme ai delegati di Ardesio, Gromo, Gandellino, Valgoglio, Gorno, Premolo, Oneta, Cerete e Sovere, stabilirono che si dovesse procedere all'elezione di un nuovo Vicario della Val Seriana superiore, che succedesse a Giovanni *de Canalis*<sup>176</sup>. L'assemblea, tuttavia, doveva essere stata piuttosto tumultuosa: alcuni dei presenti pretesero che nel verbale si specificasse che la decisione era stata presa contro la loro volontà e senza il loro consenso. Si trattava di quattro delegati di Clusone e dei delegati di Parre, Onore e Castione. Il Consiglio insomma si era spaccato, ma la frattura più grave era stata quella interna alla delegazione di Clusone. Quello stesso giorno l'assemblea elesse a Vicario, a maggioranza e senza il contributo del piccolo gruppo di dissidenti, il nobile veneziano Marino figlio di *dominus* Pietro Marcello.

La vicenda appare più chiara se si legge il verbale di un'altra riunione del Consiglio, che si tenne qualche giorno dopo, il 3 gennaio 1474<sup>177</sup>. Gli stessi delegati, guidati sempre dai due consiglieri di Clusone, specificavano «che la maggior parte dei Comuni della detta Valle non ha acconsentito all'elezione di *dominus* Pietro Contarini a successore di *dominus* Giovanni *de Canalis* nostro Podestà, elezione che, si dice, è stata fatta da frate Biagio dei Fanzago e dai suoi soci e aderenti a nome della detta Valle, né ad alcuna altra elezione del successore del detto *dominus* Giovanni che sia stata o che sarà fatta da detto frate Biagio e dai suoi aderenti a nome della detta Valle; su queste cose non è stata trasmessa a frate Biagio e ai suoi aderenti alcuna facoltà o autorità da parte dei Comuni della detta Valle, o della maggior parte di loro»<sup>178</sup>. La nomina di Pietro Contarini veniva perciò dichiarata nulla, e veniva invece confermata la chiamata di Marino Marcello.

Da altre fonti sappiamo che Pietro Contarini era stato eletto solo una ven-

tina di giorni prima, il 4 dicembre, ed era stato per di più approvato da Venezia<sup>179</sup>. Dobbiamo supporre che, come accadeva di solito, la designazione fosse avvenuta all'interno del Consiglio di Valle. Essa era stata, a quanto sembra, sponsorizzata da una cordata guidata da un membro della famiglia Fanzago, tale frate Biagio. In qualche modo, tuttavia, nei giorni successivi si era formata in seno al Consiglio una corrente che si opponeva alla scelta del Contarini e, implicitamente, al gruppo guidato dal Fanzago. Tale corrente aveva portato dalla propria parte la maggioranza dei delegati; questi tentarono di annullare la nomina sostenendo che Biagio e gli altri non avevano ricevuto dai Comuni formale mandato di procedere all'elezione, e dunque avevano agito a titolo personale, non in rappresentanza della Valle. Non sembra comunque che la protesta abbia avuto un seguito: Pietro Contarini rimase Vicario della Val Seriana superiore fino alla normale scadenza del mandato, mentre Marino Marcello non pare avere mai ricoperto tale incarico<sup>180</sup>.

Alcuni indizi, comunque, mi fanno sospettare che a tutta questa faccenda, alla formazione all'interno del Consiglio di una corrente «ribelle», contraria al Contarini e ancor più a Biagio Fanzago e ai suoi sodali, i da Fino non fossero affatto estranei. Basta leggere la lista dei testimoni presenti alla riunione del 27 dicembre 1473: Giovannino del fu Simone da Fino, Raimondino del fu Rainaldo da Fino e due esponenti dei Cays di Clusone, una casata che, alla pari dei da Fino, godeva della cittadinanza, e che con i da Fino era anche imparentata. Almeno in questa fase dobbiamo probabilmente considerare i Cays alleati della nostra parentela. Anche al Consiglio del 3 gennaio 1474 presenziarono come testimoni Giovannino da Fino e Franceschino del fu Tonolo dei Cays. Ma non è finita. A capo della cordata contraria al Contarini c'erano due delegati di Clusone, uno dei quali era il mercante Alessio Fanzago, con il quale proprio Giovannino da Fino era in affari in quegli stessi primi anni '70 per il commercio dei panni. È poi molto significativo che i delegati di Onore fossero tra coloro che si opponevano alla manovra, promossa, a questo punto possiamo dirlo, anche dai da Fino, e in particolare da Giovannino, volta a deligittimare il nuovo Vicario e i suoi elettori guidati da frate Biagio. Purtroppo non sono registrati i nomi dei dissidenti. È però verosimile che tra i delegati di Onore ci fosse uno dei fratelli Albrici, così come forse tra i quattro inviati di Clusone che si opposero alla nuova elezione c'era Donato Fanzago. Come si vede, la vicenda aveva prodotto anche una forte spaccatura interna alla famiglia Fanzago, senza dubbio con una certa soddisfazione da parte dei da Fino.

In tutta la questione c'è un altro aspetto interessante. Noi conosciamo

questi avvenimenti grazie al notaio Iacobo da Fino. Egli si prese la briga di trascrivere i verbali delle due assemblee, registrati nei libri della cancelleria vicariale. A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro il senso di questa operazione. Iacobo, che interpretava il suo impegno professionale come una celebrazione della parentela, voleva conservare memoria di un'occasione nella quale i da Fino avevano avuto un grande successo, ed erano riusciti a dettare la linea politica del Consiglio della Val Seriana superiore. Il suo impegno era destinato soprattutto alle generazioni future della casata, alle quali egli, copiando questi documenti, desiderava indicare una strada. Il suo messaggio è chiaro: egli voleva dimostrare che, muovendosi nel modo giusto, attivando la loro rete di amici e sostenitori, i da Fino potevano ancora, alla fine del Quattrocento, fare la differenza, giocare un ruolo di primo piano nella vita politica della Valle. Non è un caso quindi che, se avessimo a disposizione soltanto i registri di Iacobo, non sapremmo mai come è andata davvero a finire questa vicenda. Non sapremmo mai, cioè, che la rivolta dei delegati non ebbe alcun seguito, che Pietro Contarini entrò regolarmente in carica nel gennaio del 1474, e vi rimase fino allo scadere dei due anni del suo mandato, alla fine del 1475. Iacobo non ha copiato gli atti che documentavano la sconfitta dei da Fino e dei loro sodali, perché avrebbero contraddetto la morale che egli intendeva illustrare alle nuove generazioni.

Tutta questa storia, in ogni caso, ci fa capire bene perché i da Fino, dalla fine degli anni '50 del Quattrocento, portarono avanti una strategia tanto determinata di rafforzamento della parentela, entrando in aperta collisione con i progetti della comunità di Onore. Se si fossero piegati alla logica dominante, se avessero accettato di integrarsi nei diversi Comuni nei quali risiedevano, perdendo la loro unità, o al contrario si fossero concentrati a Fino, trasformandolo in Comune autonomo, avrebbero probabilmente perso qualsiasi possibilità di contare qualcosa. In entrambi i casi, avrebbero dovuto rassegnarsi a seguire le stesse regole degli altri, a impegnarsi in una regolare e faticosa carriera politica, a incanalare ordinatamente le loro ambizioni nelle istituzioni che davano forma alla vita delle comunità. In questo modo, però, sarebbero entrati in concorrenza con famiglie come gli Albrici e i Fanzago, famiglie rampanti, più ricche, agili e vivaci rispetto ai da Fino, i quali, dobbiamo ammetterlo, erano ormai nella fase discendente della loro parabola storica. Anche in campo politico, proprio come in campo economico, i da Fino scelsero perciò la concorrenza sleale. Scelsero cioè di continuare a operare su uno spazio ampio e fluido, senza conformarsi al criterio della chiusura comunitaria, continuando a

condizionare in maniera informale e nascosta le dinamiche interne di diversi Comuni. Questa strategia richiedeva però il mantenimento di una forte compattezza familiare, e questo spiega l'impegno profuso da tanti da Fino in questa direzione.

Nel più ampio contesto della Val Seriana superiore, perciò, i principali oppositori dei da Fino furono ovviamente quelle famiglie dell'*élite* locale che più avevano da perdere, tanto dal punto di vista economico quanto da quello politico, dal loro atteggiamento da *free riders*. In alcuni momenti questi notabili, come gli Albrici e i Fanzago, riuscirono a tirare dalla propria parte i membri del Consiglio di Valle, e a promuovere azioni formali contro l'arrogante parentela. Ma per la maggior parte del tempo è da credere che tra i problemi più urgenti delle piccole comunità di montagna - ad eccezione, ovviamente, di Onore - non ci fossero i da Fino.

---

<sup>138</sup> DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit.

<sup>139</sup> Su questo tema si veda anche G. M. VARANINI, *L'invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell'età moderna*, in *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. GUGLIEMOTTI, Reti medievali rivista, VII (2006-1), [http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/saggi/Confini\\_Varaini.htm](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Varaini.htm).

<sup>140</sup> DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., pp. 421-442.

<sup>141</sup> *Ibid.*, pp. 430-436.

<sup>142</sup> R. COMBA, *Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo*, Torino 1983, in particolare pp. 114-127.

<sup>143</sup> Questa politica fu messa in atto soprattutto in Toscana, in particolare nel territorio pisano e in quello lucchese, che furono molto colpiti dai processi di spopolamento in atto nella seconda metà del Trecento: F. LEVEROTTI, *Trasformazioni insediative nel Pisano alla fine del Trecento*, in «Archeologia medievale», XVI (1989), pp. 243-262; EAD., *Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei miglia lucchesi nel XIV e XV secolo*, Pisa 1992.

<sup>144</sup> «Quod si aliqua persona venderet vel emeret aliquam bestiam grossam vel minutam, ubicumque venderet vel emeret, debeat solvere denarios quatuor pro qualibet libra denariorum» (*Statutum de l'Onore* cit., pp. 58-59).

<sup>145</sup> «Quod quilibet persona stans et habitans, et qui stabit et habitabit [...] super dicto comuni teneatur [...] solvere conductori gratarole comunis suprascripti de Lonore denarios quatuor imperialium pro qualibet libra denariorum venditionis vel emptionis de omnibus bestiis vivis et mortuis» (*Ibid.*, p. 120).

<sup>146</sup> «Quod si aliquis de dicto comuni de Lonore venderet aliquas bestias in et super comuni de Lonore et in valle Seriana superiori aliquo forensi, quod ille qui venderit illas bestias teneatur solvere pro forense si forensis non solvit; et forensis teneatur solvere denarios sex imperialium pro qualibet libra denariorum» (*Ibid.*, p. 58).

- <sup>147</sup> «Quod si aliquis forensis venderet aliquam bestiam hominibus comunis de Lonore super comune de Lonore, quod ille forensis teneatur solvere denarios sex pro qualibet libra» (*Ibid.*, p. 58).
- <sup>148</sup> «Quod aliquis non audeat nec presumat recipere aliquam bestiam alicuius conditionis alicuius forensis super comune de Lonore sine parabula comunis vel officialium, sub pena cuiusque recipienti soldorum quinque imperialium pro quolibet rozio pecudum vel caprarum, magno rozio vel parvo; et pro qualibet bestia grassa (sic) soldum unum; et quod non possint tenere illas bestias nisi dies tres pro illo bando» (*Ibid.*, p. 48).
- <sup>149</sup> *Statutum de l'Onore* cit., pp. 78-80.
- <sup>150</sup> «Et quilibet sit forensis et forensem esse intelligantur si non sunt de hominibus dicti comunis» (*Ibid.*, p. 78).
- <sup>151</sup> *Ibid.*, pp. 90-92.
- <sup>152</sup> *Ibid.*, p. 86.
- <sup>153</sup> *Ibid.*, p.120.
- <sup>154</sup> «Quod si aliqua persona veniret ad habitandum super dicto comuni quod talis persona seu tales persone non intelligantur nec sint de dicto comuni nec ius aliquod habeat in monte Ramelli, in Capriolis nec in domo comunis de Lonore videlicet de Rascharolo, sed solvere debeat suam ratam omnium expensarum occurentium in dicto comuni et herbatium et gratarolam et libras quindecim imperialium pro quolibet centenario librarum» (*Statutum de l'Onore* cit., pp. 88-90).
- <sup>155</sup> «Et tamen si volent venire ad habitandum in dicto comuni personas aliquas (sic) que non placuerent hominibus dicti comunis, quod tales persone non possint habitare in dicto comuni» (*Ibid.*, p. 90).
- <sup>156</sup> *Ibid.*, pp. 113-115.
- <sup>157</sup> «Quod redditus Ramelli, Capriolium, molendinorum del Prato et molini del Fosinalo et domum comunis de Rascharolo et consortii Misericordie comunis de Lonore convertantur et converti debeant in utilitatem et hereditatem infrascriptorum et eius heredum et successorum, donec et quousque habitabunt super dicto comuni; et si recederent de dicto comuni et postea veniret ad habitandum una alia vice, quod semper et perpetuo tempore habitantibus in dicto comuni, de infrascriptis habere debeant suam continentiam partem perpetuo tempore redditum et fructuum suprascriptorum rerum».
- <sup>158</sup> Questa a quanto sembra fu la scelta compiuta, in Valtellina, dai nobili Venosta, insediati in vari Comuni, in particolare Mazzo, Grosio, Grosotto e Vervio (DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., pp. 177-226 ).
- <sup>159</sup> Questa fu invece in Valtellina la scelta dei Pedesina, che si staccarono dal Comune di Rasura e trasformarono la contrada di Pedesina, dove erano più concentrati, in Comune autonomo: DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità* cit., pp. 475-490.
- <sup>160</sup> G. ALBINI, *Tra agricoltura, allevamento, manifattura: evoluzione delle strutture economiche e demografiche di un centro minore della montagna bergamasca (secoli XIV-XV)*, in *Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal sec. XIV agli inizi del secolo XX)*, II, Bologna 1997, pp. 674-686.
- <sup>161</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, I, cc. 111-118.
- <sup>162</sup> *Statutum de l'Onore* cit., pp. 72.
- <sup>163</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , X, 1468 novembre 14 (carte non numerate).
- <sup>164</sup> *Consorzio della Misericordia di Santa Maria dei nobili da Fin. Fino del Monte*. Inventario dell'Archivio, 1998.

- <sup>165</sup> M. DELLA MISERICORDIA, *I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritative in Valtellina nel tardo medioevo*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a c. di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2003, pp. 411-490. A. TORRE, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime*, Venezia 1995.
- <sup>166</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, I, cc. 73-74, 1465 gennaio 23.
- <sup>167</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , VII, 1478 agosto 28, carte non numerate.
- <sup>168</sup> *Ibid.*, 1478 agosto 30.
- <sup>169</sup> Cfr. per esempio ASBg, *Archivio notarile*, n. 30 (not. Simone fu Pilis), cc. 147, 1347 febbraio 16: Alamannino del fu *dominus* Bonaventura da Fino un tempo arciprete della chiesa di Santa Maria di Clusone; c. 149, 1347 febbraio 19: Alberto da Fine arciprete e Andrea da Fino canonico della chiesa di Santa Maria di Clusone.
- <sup>170</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , VII, 1474 febbraio 8, carte non numerate.
- <sup>171</sup> *Gli Statuti della Valle Seriana superiore (1461)*, a cura di G. SILINI, Ranica (Bg) 2004, p. 331.
- <sup>172</sup> *Ibid.* pp. 333-334.
- <sup>173</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , VII, non datato, ma risalente certamente alla fine del 1470.
- <sup>174</sup> R 65-66.
- <sup>175</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556, IV, 1474 giugno 10, carte non numerate.
- <sup>176</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , VII, 1474 dicembre 27 (1473 stile comune), carte non numerate.
- <sup>177</sup> *Ibid.*, 1474 gennaio 3, carte non numerate.
- <sup>178</sup> «Quod maior pars comunium dicte vallis non consensit ellectioni que facta esse dicunt in dominum Petrum Contarinum per fratrem Blasium de Fanzagis et socios et adherentes eius nomine dicte vallis...ad succedendum domino Iohanni de Canalis potestati nostro...nec alicui alteri ellectioni que forsan per ispum fratrem Blasium et adherentes facte seu fiende esse nomine predicte vallis de successore prefato domino Iohanne....de quibus frater Blasio et adherentibus nulla per comunia dicte vallis seu maiorem partem eorum facultas et auctoritas data fuit».
- <sup>179</sup> *Gli Statuti della Valle Seriana superiore* cit., p.344.
- <sup>180</sup> *Ibid.*, pp. 343-345; si tratta di un elenco dei vicari della Val Seriana superiore tra il 1429 e il 1496, desunto da varie fonti.



*Onore*

## CONCLUSIONI: COME È ANDATA A FINIRE

Come si è detto, l'ultimo documento del registro di Songavazzo è datato 30 marzo 1468. Dopo quella data, i riflettori si spengono sulla vicenda della lite tra i da Fino e i «vicini» di Onore, lasciandoci insoddisfatti a chiederci come sia andata a finire. È probabile che le due parti avessero trovato un'intesa, ma di essa non è rimasta alcuna traccia, e forse non è un caso. Ormai sappiamo che la convivenza, nella nostra Valle, era regolata anche da accordi informali e norme implicite, da abitudini e consuetudini che non sempre era necessario - e anzi a volte non era neppure consigliabile - mettere per iscritto. Nonostante questo silenzio, alcuni indizi ci aiutano a farci almeno un'idea del contenuto dei patti sui quali si fondava il nuovo equilibrio raggiunto tra i *cives* da Fino e gli uomini di Onore.

Uno di questi indizi è costituito dalle parole del Capitano di Bergamo Giovanni da Lezze, che nel 1596, più di un secolo dopo la conclusione della nostra lite, inviò al senato veneziano una relazione sulle condizioni economiche, sociali e politiche della bergamasca<sup>181</sup>. Così scriveva Giovanni: «Oltre la terra di l'Onor vi è il luogo della famiglia dei d'Affin chiamato Fino, lontan da detta terra circa mezzo milia in monte con case sparse. Questi al numero de 452 sono cittadini originarii di Bergamo, fanno le fattioni con la città di Bergamo alla qual pagano L. 118 l'anno per il sussidio et non hanno che far con la terra de l'Onor, benchè lavorino le terre et la quarta parte di loro l'inverna ta va a Venetia a lavorar lana et a fachinar per la povertà. Hanno i suoi deputati et un canevaro che scode et paga alla città, non godeno privilegi de dazi né hanno voto nel Consilio Generale della Valle, né beni comunali se non un poco di pascolo in monte, né altra entrada. Hanno chiesa curata separata S.to Andrea contrada di l'Onor con entrada propria al curato de scudi 100, ma per parte sono ancora sotto la cura delle altre doi chiese di Onor». La situazione dei da Fino non pare cambiata molto dall'epoca che è stata al centro del nostro interesse, anche se la condizione economica della parentela, o almeno di una parte di essa, sembra essere ulteriormente peggiorata, spingendo molti suoi membri a emigrare a Venezia per buona parte dell'anno. Lo stesso facevano del resto molti altri abitanti della Val Seriana superiore, poiché la stentata agricoltura di questo territorio non era in grado di nutrire una popolazione sorprendentemente numerosa, che doveva perciò ricorrere al mercato - e quindi doveva avere disponibilità di denaro - per far fronte alle proprie esigenze alimentari.

Per il resto, Fino era sempre una contrada di Onore. Alcuni gruppi familiari della parentela continuavano a vivere nelle altre contrade di Onore e perciò, come nota il da Lezze, non facevano riferimento alla parrocchia di Sant'Andrea di Fino, ma alle altre due parrocchie presenti sul territorio del Comune. I da Fino godevano ancora del diritto di cittadinanza, e dunque i loro beni erano registrati nell'estimo di Bergamo, e con la città pagavano il «sussidio», una tassa che nel corso del XVI secolo aveva assorbito tutte le imposte dirette dello Stato veneziano, e che, da straordinaria diventata ordinaria, veniva ormai riscossa con una certa regolarità. Ancora alla fine del Cinquecento i da Fino, per usare le parole del Capitano, «non hanno che far con la terra de l'Onor», cioè, oltre a non iscrivere le loro proprietà nell'estimo del Comune, non partecipavano alla distribuzione delle rendite comunali, non prendevano parte - o almeno non di diritto - ai Consigli comunali, non ricoprivano cariche pubbliche per il Comune di Onore, insomma non facevano parte della comunità di Onore. Come nel Quattrocento, non mandavano delegati al Consiglio di Valle («né hanno voto nel Consiglio Generale della Valle»). Ma l'affermazione che più ci interessa è un'altra: i da Fino, scrive il da Lezze, «non godono privilegi de datii». La parentela, cioè, pagava i dazi allo stesso modo, nelle stesse forme e per gli stessi importi di tutti gli altri «vicini» di Onore.

Questi ultimi, a quanto sembra, l'avevano spuntata: i da Fino erano stati infine costretti a cedere su quello che era il punto cruciale della controversia che li opponeva agli uomini di Onore. Del resto, che essi si fossero rassegnati a pagare i dazi come tutti gli altri è dimostrato da un'altra circostanza. Le tensioni tra la parentela e la comunità di Onore portarono ad altre rotture nel corso della storia travagliata della loro difficile covivenza sullo stesso territorio comunale. In particolare, l'Archivio storico del Comune di Songavazzo conserva altri due dossier documentari relativi a vertenze giudiziarie tra le nostre due parti, uno aperto negli anni '20 del Seicento e uno negli anni '80 dello stesso secolo. Le cause riguardavano ancora e sempre questioni fiscali, ma di tutt'altra natura rispetto alla lite quattrocentesca. Nel XVII secolo i «vicini» decisero di tentare di risolvere il problema alla radice, e di costringere i da Fino a registrare le loro proprietà nell'estimo di Onore: in pratica, a rinunciare al loro *status* privilegiato di cittadini. Se non l'avessero fatto avrebbero dovuto essere esclusi dal godimento dei beni comunali.

Quasi duecento anni dopo, quindi, si metteva in discussione uno dei pochi punti fermi risultati dalla controversia degli anni '60 del Quattrocento, che cioè i da Fino non avevano diritto alle rendite dei beni comunali, ma, pur con-

servando la cittadinanza, potevano accedere a tali beni per le loro necessità di sussistenza. Certo il contesto storico e politico era ormai molto cambiato, e non è questa la sede per procedere a un'analisi di questi altri due registri. Ciò che qui ci interessa è che la comunità di Onore non avrebbe sferrato un attacco dritto al cuore dei privilegi dei da Fino, cercando di privarli definitivamente di quella piccola residua distinzione che ancora li innalzava un po' al di sopra degli altri valleriani, se non avesse già risolto il problema, ben più banale, dei dazi. E infatti nelle controversie successive al Quattrocento non si trova più alcun riferimento alla questione delle imposte indirette, che evidentemente era stata chiusa da tempo, e in modo soddisfacente per i «vicini».

Certo anche gli uomini di Onore dovettero pure fare qualche concessione per poter concludere la vertenza. E in effetti qualche traccia di questi compromessi la si trova nelle fonti, se le si legge con un po' di attenzione cercando di andare oltre le apparenze. Particolarmente interessante a questo proposito è il capitolo 90 dello Statuto di Onore: «si è stabilito e ordinato di mettere all'incanto la grattarola di quei da Fino che abitano nei confini del Comune di Fino, a partire dal prossimo primo gennaio per un anno, con questi patti: che l'appaltatore non possa accordare a nessuno di pagare meno di 4 denari per lira per le vendite e gli acquisti, 5 denari per ogni «peso» di formaggio» e 5 denari per ogni «peso» di carne venduta senza pelle, sotto la pena di 200 ducati da pagare al Comune di Onore»<sup>182</sup>. La rubrica proseguiva concedendo ai consoli di Onore il potere di chiedere all'appaltatore di giurare solennemente a garanzia di questo impegno.

Che senso attribuire a questa disposizione? Perché il dazio della grattarola delle contrade di Onore e Songavazzo veniva riscosso da un unico appaltatore, mentre la contrada di Fino doveva avere un suo conduttore? In apparenza per il Comune di Onore non faceva alcuna differenza. Nel capitolo si specificava infatti, a scanso di equivoci, che il conduttore della grattarola di Fino «è tenuto a pagare al caneparo secondo le ordinanze del Comune», cioè che il prezzo dell'appalto veniva come sempre incamerato dal Comune di Onore, attraverso il suo caneparo, l'ufficiale incaricato della riscossione di tutti i crediti comunali. Nulla di particolare quindi, ma allora non si vede la ragione di questa distinzione. Immaginiamo però per un momento - anche se, è bene specificarlo, non abbiamo nessuna indicazione in proposito - che il conduttore della grattarola di Fino fosse un da Fino, o una persona di fiducia della parentela. Come si è visto nel primo capitolo, gli appaltatori, una volta saldato il loro debito con il Comune che aveva messo all'incanto le imposte, ne inta-

scavano tutti gli introiti. Se dunque il conduttore fosse stato un uomo dei da Fino, il ricavato delle imposte avrebbe poi potuto essere diviso tra tutte le famiglie della parentela, o utilizzato come cassa comune della stessa per le spese ordinarie e straordinarie.

Mettiamo che le cose siano andate proprio in questo modo, che questa fosse la concessione fatta dai «vicini» di Onore per chiudere la disputa. In questo caso, dal punto di vista pratico, i da Fino avevano raggiunto esattamente lo stesso risultato che avevano cercato con la «limitazione» del 1464. Avevano cioè ottenuto di tenersi i loro dazi, o almeno il più importante, quello della grattarola, che comprendeva, oltre all'imposta sulla compravendita di animali vivi e morti, anche quella sulla vendita al minuto di formaggio e di carne macellata. Questo denaro poteva essere utilizzato per aumentare le disponibilità finanziarie dei fuochi, ma soprattutto per redistribuire ricchezza, facendo in modo che anche i membri più disagiati della parentela potessero in parte beneficiare del successo degli esponenti più dinamici, che ovviamente, essendo impegnati più spesso in scambi commerciali, erano quelli che pagavano maggiormente i dazi. Certo il lignaggio ci aveva perso dal punto di vista simbolico. La grattarola di Fino veniva pubblicamente messa all'incanto dal Comune di Onore, ed era al Comune di Onore, a un suo ufficiale, che il prezzo dell'appalto veniva pubblicamente consegnato. Con queste azioni pubbliche simboliche - che erano una delle forme più efficaci di comunicazione per gli uomini del Medioevo e della prima età moderna - si ribadiva con forza e chiarezza che Fino non era che una contrada di Onore, ad esso fiscalmente soggetta; e che, a differenza di quanto i da Fino avevano subdolamente tentato di far passare strappando la «limitazione» alle autorità veneziane, la parentela non era affatto un corpo a sé stante, una comunità indipendente, ma era parte - anche se anomala - del Comune di Onore.

Importantissima, a questo proposito, è la specificazione, contenuta nel capitolo statutario, che questa disposizione non era valida per tutti i da Fino, ma «per quei da Fino che abitano nei confini del Comune di Fino». Non è facile capire perché qui, per l'unica volta in tutto lo Statuto, e in generale in tutta la documentazione emanata dal Comune di Onore, Fino sia definito Comune invece che contrada. Certo Fino Comune non era, come dimostra, oltre a tutto quello che abbiamo detto nelle pagine precedenti, anche il semplice fatto che i suoi dazi fossero di competenza di Onore. Si tratta quasi certamente di una svista, imputabile probabilmente al notaio che, nel XVI secolo, ha redatto la copia che ha consentito allo Statuto di giungere fino a noi. In effetti,

in un testo statutario che pure non brilla per correttezza grammaticale e sintattica, il capitolo 90 è particolarmente infarcito di errori. Forse il copista cinquecentesco era stanco; a furia di scrivere, nelle altre rubriche, *in confinibus communis de Lonore*, «nei confini del Comune di Onore», è possibile che egli abbia commesso uno sbaglio, facendo automaticamente seguire al sostantivo «confini» l'espressione «del Comune». Ciò che a noi interessa, in ogni caso, è che la concessione dell'appalto separato valeva solo per i da Fino che vivevano a Fino. In questo modo, la norma non faceva che confermare quello *status* eccezionale, un po' *sui generis*, che da sempre era attribuito a questa contrada.

Soprattutto, il Comune di Onore non riconosceva né legittimava la parentela come interlocutore unitario. La concessione veniva fatta agli abitanti della contrada di Fino, dunque a dei «vicini», ai membri di una comunità territoriale, insediata in un territorio geograficamente circoscritto e individuabile, come bene indica la parola «confini», termine chiave di molte rubriche inserite nello Statuto di Onore nella seconda metà del Quattrocento. Riconoscere all'intera parentela il diritto di avere un appaltatore separato avrebbe inevitabilmente significato riconoscere la sua identità di comunità a sé stante, allo stesso livello delle comunità territoriali - i Comuni, le contrade -, sulle base delle quali erano normalmente definite le competenze dei conduttori dei dazi. Avrebbe significato, cioè, rinnegare tutto ciò per cui i «vicini» di Onore si erano battuti nell'ambito della lite con i da Fino.

Il fatto che l'appalto separato valesse solo per i fuochi insediati a Fino, comunque, non significava che poi i da Fino di questo denaro non potessero fare quello che volevano, non potessero cioè coinvolgere nella redistribuzione anche le loro famiglie residenti altrove. Anzi, si saranno certamente regolati in questo modo; è molto improbabile che, con il loro forte senso della solidarietà e della compattezza della parentela, i da Fino potessero scegliere di limitare i benefici dell'accordo con Onore ai soli fuochi che abitavano a Fino. La possibilità di distribuire denaro diventava così un ulteriore fattore in grado di rafforzare l'identità familiare e rinnovare continuamente il senso di appartenenza a un unico grande lignaggio. Del resto a Onore non poteva né doveva interessare cosa facessero i da Fino con i soldi dei dazi. Questa era una faccenda interna alla parentela, che certamente non fu regolata nell'ambito dei patti che posero fine alla lite.

Nella pratica, insomma, il Comune di Onore aveva dovuto accettare che i da Fino si intascassero i loro dazi, o almeno una parte consistente di essi, dietro corresponsione di un prezzo d'appalto probabilmente contenuto, possia-

mo immaginare non superiore alle 16 lire della «limitazione». In compenso, i «vicini» di Onore avevano riportato una bella vittoria sul piano teorico e politico, ribadendo formalmente che non poteva in alcun modo esistere una comunità, cioè un gruppo solidale ufficialmente e pubblicamente riconosciuto, a base non territoriale ma parentale.

In più, il Comune di Onore volle anche specificare che l'appaltatore della grattarola di Fino, chiunque egli fosse, avrebbe dovuto far pagare per i tributi di sua competenza gli stessi identici importi pagati dagli uomini di Onore. Anche questa puntualizzazione aveva un valore simbolico, perché rendeva chiaro agli occhi di tutti che i da Fino non godevano di alcun privilegio in materia di dazi. In più, la disposizione limitava gli effetti della concorrenza sleale. I da Fino più intraprendenti sarebbero stati sottoposti allo stesso regime daziario dei «vicini» di Onore, che a sua volta era più o meno lo stesso degli altri abitanti della Val Seriana superiore: ciò avrebbe ridotto il loro vantaggio competitivo nei confronti di tutti gli altri valleriani, mercanti, imprenditori, uomini d'affari e semplici contadini che integravano il loro reddito con piccole attività commerciali o artigianali. La redistribuzione degli introiti dei dazi, infatti, si spalma su tutti i fuochi dei da Fino, cioè su più di 50 famiglie: per gli uomini della parentela più impegnati negli scambi commerciali essa avrebbe controbilanciato solo in piccolissima parte gli esborsi determinati dal regolare pagamento delle imposte.

Infine, bisogna anche dire che Onore si assicurava un altro vantaggio. Nel capitolo 91 dello Statuto, il Comune si riservava l'esazione diretta del dazio della grattarola sugli affari conclusi dai da Fino al di fuori delle valli esenti, cioè delle valli bergamasche. La tassazione di tali attività era esclusa dalle competenze dell'appaltatore, e quindi dall'accordo con i da Fino.

Quanto detto finora rimane solo un'ipotesi. I capitoli 90 e 91, come quasi tutti gli altri dello Statuto di Onore, non sono datati, e perciò non possiamo essere sicuri che essi siano stati inseriti dopo la conclusione della lite con i da Fino. Nel testo, poi, si parla in generale di «mettere all'incanto» il dazio della grattarola di Fino. In teoria, dunque, la procedura doveva essere la stessa utilizzata per gli altri dazi, la vendita al miglior offerente. Nulla lascia intendere che questi dovesse essere per forza un uomo di fiducia dei da Fino, né che il prezzo d'appalto dovesse limitarsi a una cifra precisa. Ma ormai sappiamo che le leggi, di qualsiasi livello, quelle del Comune come quelle dello Stato, tracciavano solo dei confini, per di più estremamente mobili, disegnavano sommariamente un territorio giuridico all'interno del quale esisteva una gran-

de libertà d'azione e uno spazio molto ampio per accordi, intese e compromessi. Non è impensabile quindi che al momento di dare l'appalto si avesse più che un occhio di riguardo per i da Fino, che si scegliesse uno di loro, o un loro candidato, prendendo in scarsa considerazione anche offerte migliori. O che magari queste offerte non ci fossero proprio, perché in realtà tutti sapevano che l'appaltatore doveva essere uomo gradito ai da Fino, un loro tirapiedi, ed esistevano molti metodi, più o meno morbidi, per convincere a desistere chi vedeva nella grattarola di Fino un buon affare e voleva provare ad approfittarne.

Mi sembra possibile dunque che l'inserimento di questi due capitoli nello Statuto facesse parte dell'accordo che, nella primavera del 1468, consentì di chiudere definitivamente la lunga ed estenuante controversia tra i da Fino e i «vicini» di Onore. Certo si trattava di un accordo tutt'altro che cristallino. I da Fino accettavano di pagare i dazi come tutti gli altri, ma volevano tenersi il ricavato, raggiungendo quindi lo stesso risultato che avrebbero ottenuto con la «limitazione» alla quale avevano dovuto rinunciare. Il Comune di Onore concedeva loro questa possibilità, ma la limitava agli abitanti della contrada di Fino, perché non voleva riconoscere alla parentela lo *status* di comunità, e comunque imponeva per i dazi lo stesso importo pagato dagli altri uomini di Onore. C'erano un po' troppi «ma», che rendevano l'intesa decisamente fragile, soggetta ad essere rimessa in discussione molto presto. Per il momento però le parti accettarono questo complicato compromesso, probabilmente perché non ne potevano più di tutta questa storia.

La documentazione, tuttavia, ci riserva altre sorprese. Un atto rogato dal solito notaio Iacobo da Fino il giorno 12 maggio 1468, poco più di un mese dopo l'improvvisa conclusione della controversia, ci informa che conduttore della taverna pubblica di Rascarolo era Giovanni del fu Tonino da Fino, abitatore di Rovetta<sup>183</sup>. La notizia ha del clamoroso. Quella di Rascarolo era la più importante delle tre taverne concesse in appalto dal Comune di Onore, e si teneva in un edificio di proprietà del Comune stesso. Come si è già accennato, essa si trovava al confine tra Fino e Rovetta, cioè tra il territorio di Onore e quello di Clusone, ed essendo collocata lungo una via di intenso passaggio consentiva al suo conduttore di concludere ottimi affari. Il capitolo 162 dello Statuto di Onore vietava però agli appaltatori delle taverne comunali di associarsi in qualunque forma a forestieri, fissando per i contravventori un'amenda, insolitamente alta, di 25 lire imperiali<sup>184</sup>. Giovanni da Fino era cittadino di Bergamo, come tutti i da Fino, e per di più non viveva neppure sul territorio di Onore, ma su quello di Clusone, nella contrada di Rovetta. Era dif-

ficile trovare qualcuno più forestiero di lui, eppure non era semplicemente socio del conduttore della taverna, che già sarebbe stato proibito, ma era egli stesso conduttore della taverna, l'aveva cioè formalmente e pubblicamente avuta in appalto dal Comune di Onore.

È molto probabile che anche questa palese eccezione alla regola facesse parte degli accordi di pacificazione della primavera del 1468. Certo l'accesso all'appalto di Rascarolo consentiva ai da Fino, che del resto avevano ormai una lunga esperienza nella gestione di taverne, guadagni notevoli. Ma c'è di più: come si è visto, per la riscossione del dazio sul vino venduto al minuto il territorio del Comune di Onore era stato diviso in tre parti, corrispondenti grosso modo alle contrade di Onore, Songavazzo e Fino. All'interno di ognuna di queste aree la riscossione del dazio spettava all'appaltatore della corrispondente taverna comunale, di Onore, di Songavazzo e di Rascarolo. Il conduttore della taverna di Rascarolo, insomma, riscuoteva il dazio sul vino venduto al minuto nella contrada di Fino, anche se, come si è detto, prima della lite del 1464 i da Fino godevano probabilmente di un'esenzione di fatto da questa tassa. Ora, dopo la conclusione della controversia, essi accettavano di pagarla, ma, esattamente come accadeva per il dazio della grattarola, anzi negli stessi identici termini, il ricavato tornava alla parentela, poiché l'appaltatore dell'imposta sul vino, cioè il conduttore della taverna di Rascarolo, era un da Fino. Mi sembra anzi che questa circostanza, che ci è nota solo per la fortunata conservazione del registro del notaio Iacobo, confermi ulteriormente quella che sopra, in mancanza di attestazioni altrettanto esplicite, abbiamo presentato come una semplice ipotesi: che cioè anche l'appalto della grattarola di Fino, informalmente, fosse riservato ai da Fino, o a persone di loro fiducia.

La nostra parentela, quindi, si teneva sia il dazio della grattarola di Fino, che gravava sulla compravendita di bestie vive o morte, ma anche sulla vendita al dettaglio di formaggio e carne, sia il dazio sul vino venduto al minuto. Possiamo immaginare il valore concreto del trattamento di favore accordato dal Comune di Onore ai da Fino se ricordiamo che questi ultimi, da tempo, gestivano più osterie - quindi vendevano carne, formaggio e vino -, pur senza le insegne pubbliche, proprio nella contrada di Fino, in particolare lungo la strada che conduceva verso Castione, e che altro non era se non il proseguimento di quella via di Rascarolo nella quale si trovava la taverna del Comune di Onore. È vero che il trattamento di favore valeva solo per i da Fino abitanti a Fino; è anche vero però che erano questi membri della parentela a dedicarsi con particolare impegno alla conduzione di taverne private e alla vendita al minu-

to di generi alimentari, e dunque erano essi a pagare le somme più alte per i dazi sulla carne, sul formaggio, sul vino. Ne dobbiamo dedurre che gran parte delle imposte pagate sulla compravendita di cibo e bevande tornava in possesso della casata, che provvedeva poi a ripartire il ricavato tra tutti i fuochi dei da Fino, residenti a Fino, Onore, Castione, Rovetta, Clusone.

L'accordo, alla fine, non era stato tanto svantaggioso per i da Fino, anche se avevano dovuto accettare che la loro aspirazione a farsi comunità autonoma su base parentale non ricevesse alcun riconoscimento pubblico e ufficiale, né dal Comune di Onore né dalle autorità veneziane. Certo non possiamo sapere se si trattasse di un'intesa a scadenza, se cioè fosse previsto che gli appaltatori dei dazi dei da Fino dovessero essere da Fino o uomini di loro fiducia solo per qualche tempo, o magari addirittura solo in questa occasione. Inutilmente cercheremmo indicazioni in proposito nei documenti scritti, perché non era lì, come si è visto, che queste faccende venivano regolate. Rimaneva tutto piuttosto in sospeso, indeterminato, ma questo faceva parte del gioco. Gli accordi non venivano certo conclusi una volta per tutte, ma la contrattazione era continua, quotidiana, infinita. Ogni giorno una delle due parti cercava di prendersi un po' più di spazio, di forzare un po', ma solo un po', i termini dell'intesa, di mettere appena un piede oltre i confini frastagliati tracciati dai patti, nella speranza che l'altra parte non reagisse. Ogni giorno gli accordi venivano ridiscussi, rivisti, adattati. Ogni tanto l'accumularsi di piccole tensioni, di piccoli strappi, di dispetti e malumori sfociava in un vero e proprio conflitto aperto, e allora veniva sfoderata l'arma della legge, veniva chiamato in causa lo Stato, e abbiamo visto quali potevano essere le conseguenze. Allora era tutto da rifare, bisognava ripartire da zero, ricontrattare su basi del tutto nuove. Queste occasioni, le controversie giudiziarie, le liti e le dispute legali, per noi sono particolarmente preziose, perché gettano un improvviso fascio di luce su tutto un mondo che altrimenti, rimanendo in gran parte ai margini, alla periferia dei testi scritti, resterebbe in ombra.

La lite tra i da Fino e i «vicini» di Onore non fu una questione che riguardò soltanto qualche centinaio di persone in una sperduta valle di montagna. Restavano le tante sentenze emanate dai Rettori di Bergamo, scrupolosamente registrate nei libri della cancelleria cittadina. Restavano le deliberazioni dei Consiglieri veneziani. Restavano soprattutto le lettere ducali, almeno cinque per quanto ne sappiamo, pronunciamenti delle massime autorità dello Stato veneziano, conservate tanto nei registri della cancelleria veneziana quanto nell'ar-

chivio di Bergamo. Quei documenti, ormai, erano entrati a far parte del quadro legislativo dello Stato, erano a disposizione di tutti. Certamente erano a disposizione dei bergamaschi; dagli anni '60 del Quattrocento le comunità rurali del territorio avevano un'arma in più in caso di conflitto con i cittadini, potevano costringerli a pagare i dazi come tutti gli altri «vicini», potevano escluderli dal godimento delle rendite dei beni comunali, o almeno potevano trattare con loro da una posizione di maggiore forza. Ma il ricco materiale prodotto dalla nostra controversia era accessibile anche a tutti gli altri sudditi di Venezia. Nel dossier documentario della lite sono stati copiati anche due atti, uno del 20 luglio 1433 e uno del 24 gennaio 1441, riguardanti Padova<sup>185</sup>. Si tratta di una deliberazione del Consiglio dei Rogati e di un pronunciamento del Consiglio dei Dieci che, accogliendo le suppliche presentate dalla città, annullavano alcune intromissioni avanzate dagli Auditori nuovi, contrarie ai privilegi concessi alla comunità al tempo della dedizione a Venezia. Non c'è ragione di pensare che gli abitanti di qualche Comune del territorio di Padova non potessero servirsi per i loro scopi degli atti prodotti nei diversi momenti della controversia tra i da Fino e i «vicini» di Onore. Nell'ambito del dominio veneziano c'era una circolazione di idee e di documenti che davvero stupisce se si pensa alle condizioni dell'epoca, e che si spiega soltanto con un continuo scambio, un dialogo ininterrotto tra il centro e le periferie, stimolato proprio dai tanti conflitti, piccoli e grandi, che attraversavano ogni angolo del vasto territorio di Venezia.

In conclusione, non è del tutto fuori luogo dire che la piccola storia che abbiamo narrato in queste pagine abbia effettivamente cambiato, almeno un po', il grande Stato di Venezia.

---

<sup>181</sup> G. DA LEZZE, *Descrizione di Bergamo e suo territorio, 1596*, a cura di V. MARCHETTI e L. PAGANI, Bergamo 1988.

<sup>182</sup> «Item, statuerunt et ordinaverunt de incantando gratarolam illorum de Fine habitans (sic) in confinibus comunis de Fine, incipiendo in kalendis ianuarii anno suprascripto usque ad alium (sic) kallendas ianuarii proxime futuri, cum his pactis: quod incantator non possit facere pactum alicui persone nisi ad computum denariorum quatuor pro libra emptionis et venditionis et denariorum quinque pro quolibet pense formagii, et denariorum quinque pro quolibet pense carnis vendito sine pelle» (*Statutum de l'Onore* cit., p. 76).

<sup>183</sup> ASBg, *Archivio notarile*, n. 556  $\frac{1}{2}$ , VIII, 1468 maggio 12, carte non numerate.

<sup>184</sup> *Statutum de l'Onore* cit., p. 121.

<sup>185</sup> R 45-46.

## APPENDICE: DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL REGISTRO\*

c. 1: Indice del contenuto del registro.

c. 2: 1466 ottobre 11. Lettera dell'ex Avogadore Andrea Vendramin al Podestà di Bergamo Benedetto Venier. Andrea si lamenta che l'esecuzione della deliberazione presa nel Consiglio dei Quaranta su sua iniziativa a favore degli uomini di Onore sia stata sospesa a causa di un'«intromissione» degli Auditori nuovi.

c. 3: 1466 ottobre 24. Lettera scritta su mandato del Consiglio dei Dieci agli Avogadori in carica. Si ricorda che spetta agli Avogadori procedere contro gli Auditori nuovi che abbiano preso iniziative contrarie ai privilegi concessi da Venezia alla Terraferma o ai pronunciamenti dello stesso Consiglio dei Dieci. Si avvertono quindi gli Avogadori in carica che, se non prenderanno provvedimenti contro gli Auditori in relazione alla causa tra i «vicini» di Onore e i da Fino, il Consiglio potrà rivalersi su di loro.

c. 4: 1466 maggio 23. Lettera dell'ex Avogadore Andrea Vendramin ai Rettori di Bergamo. Si ordina ai Rettori di non prendere in considerazione una lettera inviata loro dagli Auditori il giorno 20 maggio, che chiedeva, su istanza dei da Fino, di raccogliere nuove deposizioni testimoniali.

1467 giugno 12. Lettera dell'ex Avogadore Andrea Vendramin ai Rettori di Bergamo. Andrea ordina ai Rettori di costringere i da Fino a risarcire agli uomini di Onore 125 ducati per le spese legali.

c. 5: [1463?] luglio 28. Frammento di testimoniale. Tre deposizioni riguardanti un'altra causa in corso tra i da Fino e i «vicini» di Onore, relativa alla distribuzione delle rendite dei beni comunali.

c. 6: 1466 marzo 12. Convocazione del sindaco e procuratore dei da Fino davanti ad Andrea Vendramin perché gli sia comunicato il giudice che dovrà decidere in relazione al risarcimento delle spese legali chiesto dagli uomini di Onore.

---

\* Dal momento che la numerazione originale non si è conservata, ho numerato le carte in ordine progressivo come si incontrano nel registro.  
A Venezia l'anno iniziava il primo marzo, mentre nella Terraferma, e dunque anche a Bergamo, il primo gennaio. I casi nei quali il calendario veneziano si dicosta da quello moderno sono stati segnalati.

c. 7: 1468 marzo 30. Lettera degli Avogadori del Comune ai Rettori di Bergamo. Gli Avogadori invitano i Rettori a non tenere conto di quanto essi stessi avevano ordinato loro nelle lettere del 17 dicembre e del 16 gennaio in virtù di un'«intromissione» che avevano avanzato a favore dei da Fino.

c. 8: Poco leggibile.

c. 9: Poco leggibile.

c. 10: Poco leggibile.

c. 11: 1464 ottobre 10. Lettera dei Rettori di Bergamo al Vicario della Val Seriana superiore. I Rettori comunicano al Vicario la revoca della lettera ducale che stabiliva che i da Fino pagassero una «limitazione» di 16 lire alla Camera di Bergamo, e gli ordinano di convocare le due parti davanti a loro per vederli più chiaro.

c. 12: 1464 giugno 11. Pronunciamento del Consiglio dei Dieci. Si stabilisce che da quel momento in poi gli Avogadori del Comune non possano sospendere l'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli dei Dieci e dei Quaranta senza il consenso dei Consigli stessi.

c. 13: 1467 dicembre 17. Lettera dell'Avogadore Paolo Mocenigo ai Rettori di Bergamo. Comunicando la loro intenzione di avanzare un'«intromissione» al Consiglio dei Quaranta contro tutte le sentenze e le disposizioni pronunciate nei tre anni precedenti contro i da Fino, gli Avogadori ordinano ai Rettori di sospendere nel frattempo l'esecuzione di tali disposizioni.

Stesso giorno: Gli Avogadori includono il *capitolum* presentato loro dai da Fino e chiedono ai Rettori di ascoltare i testimoni indicati dalla parentela.

c. 14: 1467 marzo 11. Lettera dell'Avogadore Lorenzo Moro al Podestà di Bergamo. L'Avogadore ordina al Podestà di non tenere conto dell'«intromissione» degli Auditori nuovi che chiedeva la sospensione dell'esecuzione delle sentenze contrarie ai da Fino.

c. 15: 1466 marzo 18. «Intromissione» dell'Auditore nuovo Andrea Bragadin contro la sentenza pronunciata dai Rettori di Bergamo contro i da Fino e a favore degli uomini di Onore.

c. 16: 1464 giugno 30. Deliberazione del Consiglio dei Dieci. Su istanza degli ambasciatori di Bergamo, si stabilisce che il primo privilegio concesso da Venezia alla città venga rispettato alla lettera, e così il primo privilegio concesso alle valli, e che quindi la deliberazione del 30 gennaio «sui nuovi cittadini e sull'estimo (super civibus creatis de novo et de extimo fiendo)» venga revocata.

c. 17: 1464 agosto 2. Lettera ducale ai Rettori di Bergamo. Si revoca la pre-

cedente lettera ducale del 30 maggio che concedeva ai da Fino la possibilità di pagare alla Camera di Bergamo una «limitazione» di 16 lire imperiali.

c. 18: 1464 settembre 2. Mandato dei Rettori di Bergamo. Preso atto della lettera ducale del 2 agosto, si comunica a tutte le parti interessate che la ducale del 30 maggio, già registrata nei libri della cancelleria di Bergamo, è stata revocata, ed è perciò da considerarsi nulla, e la situazione è perciò riportata allo stato precedente all'emanazione della prima lettera.

c. 19: 1465 novembre 15. Sentenza dei Rettori di Bergamo. I Rettori stabiliscono che i da Fino debbano pagare i dazi esistenti al momento della dedizione della Val Seriana superiore a Venezia, nel 1428.

c. 20: 1464 ottobre 10. Altra copia della lettera dei Rettori di Bergamo già riportata alla c. 11.

c. 21: 1466 gennaio 3. Lettera dei Rettori di Bergamo al Vicario della Val Seriana superiore. I Rettori ordinano al Vicario di far pagare i dazi ai da Fino, come prevedono i privilegi concessi alla valle al momento della dedizione a Venezia, e di procedere, nella causa tra i da Fino e i «vicini» di Onore, con procedura sommaria, come previsto per le cause relative ai dazi.

c. 22: Poco leggibile.

cc. 23-24: 1431 novembre 3, 1432 marzo 7. Deliberazioni del Consiglio dei Dieci che pongono limiti alle competenze degli Auditori nuovi.

c. 25: 1454 dicembre 21. Lettera del Consiglio dei Dieci ai Rettori di Bergamo. Si specifica quali siano le sentenze inappellabili, contro le quali gli Auditori nuovi non possono presentare un'«intromissione». Si stabilisce che tutti i provvedimenti presi dagli Auditori che vadano in qualche modo contro gli Statuti della città di Bergamo siano da considerarsi nulli e revocati.

c. 26: 1465 dicembre 17. Lettera dei Rettori di Bergamo al Vicario della Val Seriana superiore. Poco leggibile.

c. 27: 1465 dicembre 17. Lettera dei Rettori di Bergamo al Vicario della Val Seriana superiore. I Rettori sollecitano il Vicario affinché nella causa tra i da Fino e gli uomini di Onore proceda per via sommaria come è previsto dagli ordinamenti per le cause relative ai dazi, e non per via ordinaria come egli, a detta dei sindaci di Onore, sta facendo.

c. 28: Altra copia dell'atto contenuto nella c. 27.

c. 29: Altra copia dell'atto contenuto nella c. 21.

c. 30: 1466 gennaio 17. Lettera dei Rettori di Bergamo al Vicario della Val Seriana superiore.

c. 31: 1465 dicembre 17. Lettera dei Rettori di Bergamo ai sindaci della

parentela dei da Fino. I Rettori proibiscono ai da Fino di mettere all'incanto separatamente i loro dazi e le taverne, poiché ciò è contrario ai privilegi concessi da Venezia alla Val Seriana superiore.

c. 32: Carta bianca.

c. 33: Carta che riporta questa indicazione: «Licteras scripte quas registrarī ordinastis sunt registrate in notatorio XVIII in ultimis chartis unas post alteras. Iste sunt lictere ducales de bonis comunalibus facte in favorem comunis del Honore contra illos de Fine».

c. 34: Poco leggibile.

c. 35: 1466 aprile 24. «Intromissioni» degli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Gradenigo in tutte le sentenze emesse contro i da Fino.

c. 36: 1466 (1465 stile veneziano) gennaio 27. Appello degli uomini della parentela da Fino contro diversi mandati dei Rettori di Bergamo.

c. 37: 1466 (1465 stile veneziano) gennaio 30. Lettera degli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Bragadin ai Rettori di Bergamo. Gli Auditori comunicano di avere accolto gli appelli di cui alla c. 35.

c. 38: 1466 aprile 29. Lettera degli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Gradenigo ai Rettori di Bergamo. Si invitano i Rettori a dare esecuzione all'«intromissione» avanzata dagli Auditori contro vari mandati emanati dai Rettori stessi contro i da Fino.

c. 39: 1466 maggio 20. Lettera degli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Gradenigo ai Rettori di Bergamo. Si ordina ai Rettori di ascoltare - o di fare ascoltare dal Vicario della Val Seriana superiore - qualsiasi testimone venga loro indicato da Giovannino da Fino a nome della parentela, e di inviare poi agli Auditori stessi tutti gli incartamenti.

1466 maggio 22. Lettera di Andrea Vendramino già Avogadore del Comune ai Rettori di Bergamo. Andrea ordina ai Rettori di non tenere conto della lettera degli Auditori e di non raccogliere le deposizioni.

cc. 40-41: 1466 settembre 1. Sentenza dei Rettori di Bergamo. Benedetto Venier Podestà e Stefano Erizzo Capitano di Bergamo si pronunciano in relazione all'appello presentato sia dagli uomini di Onore sia dalla parentela da Fino contro la sentenza del Vicario della Val Seriana superiore. I due Rettori stabiliscono che i da Fino paghino per il dazio della grattarola 4 denari per lira come gli altri «vicini» di Onore.

c. 42: 1466 marzo. Copia mutila dell'«intromissione» di Andrea Bragadin a favore dei da Fino.

c. 43: 1454 ottobre 12. Sentenza di Giovanni Lion Podestà di Bergamo. Il

Podestà ribadisce che, sulla base del privilegio concesso da Venezia alla Val Seriana superiore, i da Fino sono tenuti a pagare i dazi allo stesso modo degli altri abitanti della valle.

c. 44: 1466 gennaio 3. Altra copia dell'atto contenuto alla c. 21.

c. 45: 1433 luglio 20. Deliberazione del Consiglio dei Rogati in risposta a una supplica del Comune di Padova.

c. 46: 1441 (1440 stile veneziano) gennaio 24. Deliberazione del Consiglio dei Dieci in risposta a una supplica del Comune di Padova.

c. 47: Poco leggibile.

c. 48-49: 1434 agosto 10. Sentenza di Fantino da Pesaro Podestà di Bergamo e Pietro Contarini Capitano. I Rettori condannano i da Fino al pagamento dei dazi.

c. 50-51: Altra copia dell'atto contenuto alle cc. 40-41.

c. 52: 1449 (1448 stile veneziano) febbraio 4. Lettera ducale ai Rettori di Bergamo. Si conferma che i da Fino e i Bucelleni sono «veri cives», e si stabilisce che essi paghino gli oneri reali e personali con la città di Bergamo e affittino i loro dazi con la città.

c. 53: 1466 settembre 18. Lettera dei Rettori di Bergamo al Vicario della Val seriana superiore. In considerazione dell'«intromissione» presentata dagli Auditori nuovi contro la deliberazione presa in Consiglio dei Quaranta a favore degli uomini di Fino, si invita il Vicario a sospendere l'esecuzione dei provvedimenti contro i da Fino.

c. 54-57: 1466 aprile 18. Sentenza del Vicario della Val Seriana superiore Ruggero *de Solza*. Si stabilisce che i da Fino paghino, per il dazio della grattarola, 3 denari per lira.

c. 58: (1466) settembre 9. Appello dei da Fino presso gli Auditori nuovi contro la sentenza pronunciata dai Rettori di Bergamo.

c. 59: Atto mancante della prima parte.

c. 60: Atto mancante della prima parte.

cc. 61-64: Senza data. Pronunciamento degli Avogadori del Comune.

cc. 65-66: 1464 marzo 14. Pronunciamento di Gerardo Dandolo Podestà e Matteo Contarini Capitano di Bergamo. I Rettori dichiarano di non essere in grado di prendere una posizione sulla controversia tra i da Fino e gli uomini di Onore e chiamano in causa le autorità veneziane.

c. 67: 1464 giugno 28. Lettera del Consiglio dei Dieci al Podestà di Bergamo. Avendo sentito le ragioni degli uomini di Onore, il Consiglio chiede che il Podestà ascolti anche i da Fino, in modo da poter prendere una deci-

sione nella controversia che oppone le due parti.

c. 68: 1464 maggio 30. Lettera ducale ai Rettori di Bergamo. Ai da Fino viene concesso di pagare, in sostituzione di tutti i dazi, una «limitazione» di 16 lire alla Camera fiscale di Bergamo.

cc. 69-70: Date comprese tra il 1444 e il 1454. Sono trascritti vari capitoli tratti dal terzo libro dei rogati, tutti riguardanti la concessione di «limitazioni» alle valli bergamasche in sostituzione dei dazi.

cc. 71-72: Senza data. Supplica in latino dei «vicini» di Onore al Consiglio dei Dieci.

cc. 73-74: Senza data. Altra supplica in volgare dei «vicini» di Onore a non specificate autorità veneziane.

c. 75: 1442 dicembre 15. Lettera ducale ai Rettori di Bergamo. Si annulla una maggiorazione dei dazi gravanti sulla Val Seriana superiore.

cc. 76-78: Senza data. Supplica in volgare della parentela dei da Fino.

cc. 79-80: Senza data. Atto mancante della parte iniziale e finale.

c. 81: Senza data. Supplica in volgare di rappresentanti della Val Seriana superiore.

cc. 82-83: Senza data. Capitolo dello Statuto di Bergamo riguardante le sentenze arbitrali.

c. 84: Altra copia dell'atto contenuto nella c. 46.

c. 85: 1465 (1464 stile veneziano) gennaio 30. Mandato dell'Avogadore del Comune Filippo Foscarì. Si prendono provvedimenti contro gli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Bragadin, i quali, contro quanto stabilito dal Consiglio dei Dieci, hanno presentato un'«intromissione» in relazione alle sentenze pronunciate contro i da Fino.

c. 86: 1466 gennaio 8. Lettera degli Auditori nuovi Michele Pizzamano e Andrea Bragadin al Podestà di Bergamo. Gli Auditori chiedono che vengano inviati loro tutti gli incartamenti relativi alla disputa tra i da Fino e gli uomini di Onore.

c. 87: 1464 ottobre 31. Mandato del Consiglio dei Dieci agli Avogadori del Comune. Il Consiglio affida agli Avogadori la soluzione della controversia tra i da Fino e gli uomini di Onore.

c. 88: 1466 marzo 31. Lettera dell'Avogadore del Comune Pietro Moconigo ai Rettori di Bergamo. Si chiede ai Rettori di dare esecuzione ai provvedimenti contro i da Fino.

cc. 89-106: Carte sbiadite e poco leggibili. Si tratta di deposizioni testimoniali.

cc. 107-118: 1465 giugno. Deposizioni raccolte per volere dell'Avogadore Andrea Vendramin nell'ambito dell'«intromissione» da lui presentata a favore degli uomini di Onore.

c. 119: 1465 giugno. Capitoli elaborati dai «vicini» di Onore per l'interrogatorio dei testimoni.

c. 120: (1466?) gennaio 18. Alcuni da Fino sono condannati dal Vicario della Val Seriana superiore al pagamento di diverse somme dovute al Comune di Onore per il dazio della grattarola.

cc. 121-128: 1466 gennaio e febbraio. Deposizioni riguardanti l'ammontare dei dazi a Onore.

c. 129-130: 1466 maggio. Capitoli elaborati dai «vicini» di Onore per l'interrogatorio dei testimoni le cui deposizioni sono riportate alle cc. 131 e ss.

cc. 131-139: 1466 maggio. Deposizioni raccolte sulla base dei capitoli riportati alle cc. 129-130, riguardanti l'ammontare dei dazi nei Comuni della Val Seriana superiore.

c. 140: 1468 (1467 stile veneziano) gennaio 15. Lettera ducale ai Rettori di Bergamo. Si ricorda che gli Avogadori non possono sospendere i provvedimenti emanati dai Consigli veneziani.

1468 gennaio 16. Lettera dell'Avogadore Paolo Mocenigo ai Rettori di Bergamo. L'Avogadore sostiene che il suo mandato di sospensione rimane valido, perché emanato in conformità a un provvedimento del Consiglio dei Dieci.

## BIBLIOGRAFIA DELLE OPERE CITATE

G. ALBINI, *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del '400*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 14 (1993), pp. 111-192

G. ALBINI, *Tra agricoltura, allevamento, manifattura: evoluzione delle strutture economiche e demografiche di un centro minore della montagna bergamasca (secoli XIV-XV)*, in *Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal sec. XIV agli inizi del secolo XX)*, II, Bologna 1997, pp. 674-686

B. BELOTTI, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, 8 voll., Bergamo 1989 (ed. orig. 1959)

M. CATTINI, *Verso l'individualismo agrario. Campagne bergamasche nei secoli XV-XVI*, in *Storia economica e sociale di Bergamo cit.*

G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso medioevo*, Roma-Bari 1985

R. COMBA, *Metamorfosi di un paesaggio rurale. Uomini e luoghi del Piemonte sud-occidentale fra X e XVI secolo*, Torino 1983

G. DA LEZZE, *Descrizione di Bergamo e suo territorio, 1596*, a cura di V. MARCHETTI e L. PAGANI, Bergamo 1988

M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006

M. DELLA MISERICORDIA, *I confini della solidarietà. Pratiche e istituzioni caritative in Valtellina nel tardo medioevo*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a c. di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2003

R. S. EPSTEIN, *Freedom and Growth. The Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750*, London 2000

R. S. EPSTEIN, *Manifatture tessili e strutture politico-istituzionali nella Lombardia tardo-medievale. Ipotesi di ricerca*, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica», 14 (1993), pp. 55-89

R. S. EPSTEIN, *Town and Country: Economy and Institutions in Late Medieval Italy*, in «Economic History Review», XLVI (1993), pp. 453-477

M. GINATEMPO, *Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nell'Italia post-comunale*, in *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia centro settentrionale (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001, pp. 125-220  
*Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di J. REVEL, Roma 2006

*Giochi di scala. La microstoria alla prova dell'esperienza*, a cura di J. REVEL, Roma 2006

F. LEVEROTTI, *Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei miglia lucchesi nel XIV e XV secolo*, Pisa 1992

F. LEVEROTTI, *Trasformazioni insediative nel Pisano alla fine del Trecento*, in «Archeologia medievale», XVI (1989), pp. 243-262

G. LEVI, *L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Torino 1985

P. MAINONI, *Per un'indagine circa i "panni di Bergamo" nel Duecento*, in EAD., *Economia e politica nella lombardia medievale. Da Bergamo a Milano fra XIII e XV secolo*, Cavallermaggiore 1994

J. C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004

P. MALANIMA, *L'economia italiana. Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea*, Bologna 2002

P. MASSA PIERGIOVANNI, *La compagnia dei Caravana: i facchini bergamaschi nel porto di Genova*, in *Storia economica e sociale di Bergamo cit.*

F. MENANT, *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas*, in *Pur une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XI<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles). Réalités et représentations paysannes*, Paris 2004, pp. 239-270

F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle*, Rome 1993

I. PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. VV-XVIII)*, Milano 1992

L. PEZZOLO, *Finanza e fiscalità nel territorio di bergamo (1450-1630)*, in *Storia economica e sociale di Bergamo cit.*

O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990

F. RAMELLA, *Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura nel Biellese dell'Ottocento*, Torino 1984

G. SILINI, *E viva a Santo Marcho! Lovere al tempo delle guerre d'Italia*, in «Archivio storico bergamasco», 22-23 (1992) (numero monografico)

*Gli Statuti della Valle Seriana superiore (1461)*, a cura di G. SILINI, Ranica 2004

*Statutum de l'Onore. Sec. XV-XVI*, a cura di G. SILINI e A. PREVITALI, Rovetta 1997

*Storia economica e sociale di Bergamo, III, Il tempo della Serenissima*, t. 2, *Il lungo Cinquecento*, Bergamo 1998

A. TAGLIAFERRI, *L'economia veronese secondo gli estimi dal 1409 al 1635*, Milano 1966

A. TORRE, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell'Ancien Régime*, Venezia 1995

G. M. VARANINI, *L'invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell'età moderna*, in *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. GUGLIELMOTTI, *Reti medievali rivista*, VII (2006-1) [http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/saggi/Confini\\_Varaini.htm](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Varaini.htm)

A. VIGGIANO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993

A. ZANNINI, *L'altra Bergamo in laguna: la comunità bergamasca a Venezia*, in *Storia economica e sociale di Bergamo* cit.

*Si ringraziano:*

Consorzio della Misericordia di S.Maria Nobili da Fin  
per la concessione di utilizzo della pergamena di copertina.

Famiglia Cristilli di Clusone,  
eredi Oprandi Fermo e Poloni Luigi, Rinaldo Della Vite  
per la concessione delle fotografie inserite nel testo.

Finito di stampare  
nel mese di Aprile 2009 dalla

 myprint